

S A D R Ź A J – I N D I C E**Str. – Pag.**

		Rovinj-Rovigno, 27. srpanj 2012. 27 luglio 2012
Akti Gradskog vijeća – Atti del Consiglio municipale		
	Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno	2
55.	Delibera di modifica e integrazione al Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno	3
	Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rovinja – Rovigno	100
56.	Delibera sull'elezione dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno	101
	Odluka o dodjeli plakete Grada Rovinja-Rovigno	100
57.	Delibera sul conferimento della targa della Città di Rovinj-Rovigno	101
	Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno	102
58.	Delibera sul conferimento della medaglia della Città di Rovinj-Rovigno	103
	Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno	102
59.	Delibera sul conferimento della medaglia della Città di Rovinj-Rovigno	103
	Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno	104
60.	Delibera sul conferimento della medaglia della Città di Rovinj-Rovigno	105
	Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno	104
61.	Delibera sul conferimento della medaglia della Città di Rovinj-Rovigno	105
	Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno	106
	Delibera sul conferimento della medaglia della Città di Rovinj-Rovigno	107
	Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno	106
62.	Delibera sul conferimento della medaglia della Città di Rovinj-Rovigno	107
	Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno	108
63.	Delibera sul conferimento della medaglia della Città di Rovinj-Rovigno	109
	Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje I-VI/2012.	108
64.	Conclusione relativa all'approvazione della relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall'amministrazione cittadina nel periodo gennaio-giugno 2012	109
	Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva RUBINI d.o.o. za 2011. godinu	108
65.	Conclusione relativa all'approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2011 dalla società commerciale „Rubini“ s.r.l.	109
	Zaključak o prihvaćanju Programa rada Javne vatrogasne postrojbe za 2012.g.	110
66.	Conclusione relativa all'approvazione del Programma di lavoro dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco per il 2012	111
	Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite za Grad Rovinj-Rovigno	110
67.	Conclusione relativa all'approvazione del Piano di tutela e salvataggio e del Piano della protezione civile per la Città di Rovinj-Rovigno	111

68.	Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Jurja Dobrile	110
	Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta di modifica e integrazione allo Statuto della SE „Juraj Dobrila“	111
69.	Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora	112
	Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta di modifica e integrazione allo Statuto della SE „Vladimir Nazor“	113
70.	Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta TOŠ „Bernardo Benussi“	112
	Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta di modifica e integrazione allo Statuto della SEI „Bernardo Benussi“	113
	Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco	
71.	Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu	
	Prime modifiche e integrazioni al piano d'acquisto di merci, lavori e servizi della Città di Rovinj-Rovigno per il 2012	

Atti del Consiglio municipale

In conformità alle disposizioni dell'art. 100 comma 6 della Legge sull'assetamento ambientale e l'edilizia („Gazz.uff. – NN”, nr: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12) e dell'art. 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno nr. 4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

DELIBERA

che modifica ed integra la Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno

Articolo 1

Vengono emanate le Modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno, nel testo successivo: Modifiche ed integrazioni del Piano

Con la presente Delibera vengono modificate ed integrate parti del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 09a/05).

Articolo 2

Le Modifiche ed integrazioni del Piano si riferiscono al coordinamento con:

- la Legge sull'assetamento ambientale e l'edilizia („Gazz.uff. – NN”, nr: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12), in relazione all'obbligo di elaborazione dei piani d'assetto ambientale e dei piani d'assetto dettagliati, al coordinamento della definizione dei piani e dell'altezza ovvero dei piani che un fabbricato può avere specialmente su terreni scoscesi, dove la differenza di altezza è notevole, al coordinamento della larghezza delle vie di comunicazione alla situazione esistente rispettivamente alle possibilità effettive,
- la Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali (“Gazz.uff. – NN” nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 66/11 e 25/12) e la Delibera sui nuovi confini ambientali del nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno,
- la Modifica della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazz.uff. – NN, nr. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, nr. 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09),
- la Proposta di modifica dei confini del paesaggio importante “Isole rovinnesi e area costiera” e
- alle Modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Regione istriana (Gazz.uff. – SN della Regione istriana”, nr. [2/02](#), [1/05](#), [4/05](#) e 14/05–testo emendato, nr. 10/08, 7/10 e 16/11), in relazione al segmento delle comunicazioni elettroniche (tralicci per le antenne); alla costruzione di fabbricati per l'irrigazione in conformità alla correzione del Piano d'irrigazione e al coordinamento con i regolamenti relativi la tutela della natura.

Articolo 3

Le Modifiche ed integrazioni del Piano sono contenute dell'elaborato “Modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno” redatto dall'elaboratore specializzato della società «Urbing d.o.o» di Zagreb-Zagabria, numero dell'elaborato A-488/2010 del mese di luglio 2012.

L'elaborato di cui al comma 1 di questo articolo consiste nei seguenti capitoli:

LIBRO 1. PARTE TESTUALE E GRAFICA:**A. PARTE TESTUALE**

- I. Premessa
- II Disposizioni operative

B. PARTE GRAFICA

- | | | |
|-------|---|----------|
| 1. | Uso e destinazione delle aree | 1:25.000 |
| 2.1. | Sistema delle comunicazioni | 1:25.000 |
| 2.2. | Sistema energetico | 1:25.000 |
| 2.3. | Sistema dell'economia idrica | 1:25.000 |
| 3.1.A | Condizioni per l'uso, l'assetto e la tutela dell'ambiente – delle aree a condizioni d'uso particolari – Tutela del patrimonio naturale | 1:25.000 |
| 3.1.B | Condizioni per l'uso, l'assetto e la tutela dell'ambiente – delle aree a condizioni d'uso particolari – Rete ecologica | 1:25.000 |
| 3.1.C | Condizioni per l'uso, l'assetto e la tutela dell'ambiente – delle aree a condizioni d'uso particolari – Tutela del patrimonio culturale | 1:25.000 |
| 3.2 | Aree di applicazione di condizioni particolari d'assetto e tutela | 1:25.000 |
| 4. | Territori fabbricabili – mappa sommaria | 1:10.000 |
| 4.3. | Territorio fabbricabile dell'abitato di Villa di Rovigno, Cocaletto (parte dislocata dall'abitato di Rovinj-Rovigno) | 1:5.000 |

4.4.	Territori fabbricabili – Parti dislocate degli abitati – stanzie	1:5.1
4.6.	Territorio fabbricabile dell'abitato di Rovinj - Rovigno	1:10.1

LIBRO 2. ALLEGATI OBBLIGATORI:

ALLEGATO I	Motivazione del Piano
ALLEGATO II	Elenco dei regolamenti e documenti che rispettati nell'elaborazione del Piano
ALLEGATO III	Richieste per l'elaborazione del Piano
ALLEGATO IV	Dati sulle specie, i biotopi, aree evidenziate e territori della Rete ecologica della RC con proposta dei provvedimenti tutelativi per le necessità delle modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno
ALLEGATO V	Benestare e parere degli organismi competenti in relazione alla Bozza definitiva della proposta del Piano
ALLEGATO VI	Relazione sul dibattito preliminare
ALLEGATO VII	Relazione sul dibattito pubblico
ALLEGATO VIII	Evidenza dei procedimenti di elaborazione ed emanazione del Piano
ALLEGATO IX	Riassunto del Piano per il pubblico
PRIOLOG X	Documentazione relativa all'autorizzazione specialistica dell'elaboratore del Piano per la redazione di piani ambientali

Articolo 4

L'elaborato delle Modifiche ed integrazioni del Piano è stato redatto in 8 (otto) esemplari autentici, uno dei quali va custodito presso l'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco e uno presso il Settore amministrativo per la pianificazione ambientale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti, dove si custodisce anche la versione elettronica su CD.

Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente Delibera sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, due esemplari dell'originale del Piano verranno inoltrati al Ministero per l'assetto ambientale e l'edilizia, e un esemplare ciascuno all'Istituto per l'assetto ambientale della Regione istriana, al Ministero per la cultura – Sovrintendenza ai beni culturali a Pola e alla Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 5

In relazione alla proposta definitiva delle Modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno, conformemente all'art. 97 della Legge sull'assetto ambientale e l'edilizia ("Gazz.uff. - NN nr.76/07, 38/09, 55/11 e 90/11) sono stati emessi:

- Il Parere dell'Istituto per l'assetto ambientale della Regione Istriana, Classe: 350-02/10-04/18, numprot: 2163/1-20-01/9-12-08 del 21 giugno 2012
- Il Benestare del Ministero per l'assetto ambientale e l'edilizia della Repubblica di Croazia, Classe: 350-02/12-11/31, numprot: 531-05-1-1-12-03, del 16 luglio 2012.

Articolo 6

Il giorno in cui la presente Delibera entra in vigore, cessano di essere valide le parti dell'elaborato: "Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno" che sono state modificate ed integrate con l'elaborato "Modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno", parte integrante di questa Delibera.

I procedimenti avviati in base alle disposizioni della Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nr. 09a/05), prima dell'entrata in vigore di questa Delibera, verranno portati a termine secondo le disposizioni della Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nr. 09a/05), se sono più favorevoli per la parte e se non sono in collisione con la Legge e con regolamenti particolari.

Articolo 7

Dal giorno dell'entrata in vigore di questa Delibera, nella parte che non è in collisione con le disposizioni di questa Delibera, della Legge e di regolamenti particolari, verranno applicate le Delibere sull'emanazione dei seguenti documenti di assetto ambientale:

- Piano urbanistico generale di Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 7a/06 e 3/08

- Piano urbanistico d'assetto dell'abitato di Villa di Rovigno-Rovinj selo, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 7/07,
- Piano urbanistico d'assetto della zona turistica di Monsena – Valdaliso, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 5/10,
- Piano urbanistico d'assetto della zona imprenditoriale Gripoli-Spine a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 8/10,
- Piano urbanistico d'assetto della zona turistica di Valalta, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 4/11,
- Piano d'assetto dettagliato della zona di San Vid - S. Vein e Valbruna e Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 2/01,
- Piano d'assetto dettagliato della zona di Valsavie a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 10/02,
- Piano d'assetto dettagliato dell'ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 09/03,
- Piano d'assetto dettagliato del centro commerciale e d'affari di "Valalta" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 02/04,
- Piano d'assetto dettagliato della zona turistica di "Monte Mulini" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 4/07,
- Piano d'assetto dettagliato della zona sportivo-ricreativa "Valbruna" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 4/07,
- Piano d'assetto dettagliato della zona imprenditoriale "Stanga" a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 1/08,
- Piano d'assetto dettagliato della zona dell'albergo Rovinj a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 4/08,
- Piano d'assetto dettagliato della zona sportivo-ricreativa Monvi-Cuvi a Rovinj-Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 1/09.

Articolo 8

Il Comitato per lo Statuto, il regolamento di procedura e le prescrizioni ha l'incarico di conformare il testo emendato della Delibera sull'emanazione con le Disposizioni operative del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 9

Questa Delibera sulle modifiche ed integrazioni della Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

Classe: 350-05/10-01/229
Nr.prot.: 2171-01-01-12-2
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Articolo 1

Nell'articolo 1, il numero „2015“ viene sostituito dal numero „2020“.

Articolo 2

Nell'articolo 6 comma 1, il numero „2015“ viene sostituito dal numero „2020“.
Nel comma 2, le parole „Giunta municipale“ vengono sostituite dalla parola «sindaco».

Articolo 3

Nell'articolo 7 comma 1 i 2, il numero „2015“ viene sostituito dal numero „2020“.

Articolo 4

Nell'articolo 8, le parole „aree pubbliche di comunicazione stradale“ vengono sostituite dalle parole „sistema comunicativo“.

Articolo 5

Nell'articolo 9 comma 3, la parola „maggiore“ viene cancellata.

Articolo 6

Nell'articolo 10 comma 1 alinea 2 vengono aggiunti i nuovi alinea 3, 4 e 5:

- „ - destinazione economica produttiva per lo sfruttamento delle materie prime minerali,
- destinazione per i servizi comunali,
- sport e ricreazione“.

Articolo 7

L'articolo 12 viene modificato come segue:

„I territori fabbricabili delle parti dislocate degli abitati sono le zone delle tradizionali stanzie:

San Marco, Gati, Spanidigo (Buršić), Galaffia (Orbanić), Monte Carpa (Zlatic), San Niccolò, Rojnić, Angelini, Stagnera, Sarizol (Fabriš), Spanidigo (presso la cava), Cafolla, Montero, Bašić, Garzotto, Moncodogno, Cocalotto, Quarantotto, Sponza-Vantaso, Sarizol (presso la vecchia scuola), Milić e Val Moneda.

Le stanzie sono zone di complessi economici, i cui fabbricati sono caratterizzati dall'architettura rurale organizzata nell'ambito del cortile economico. I fabbricati erano in funzione all'uso del terreno agricolo. La composizione armonica del complesso era rappresentata dai fabbricati che rispettano le misure e i rapporti reciproci graduali per altezza.

I terreni agricoli coltivabili nell'ambito dei confini delle stanzie devono venir protetti e quindi non vi si può pianificare l'edificazione.

I fabbricati vanno costruiti in conformità ai criteri di tutela dell'ambiente, di valutazione dei valori paesaggistici e dell'edilizia autoctona. Nel farlo bisogna tener conto che nelle stanzie possono esserci anche più fabbricati che formano un insieme edile e funzionale.

Le modalità di costruzione, in genere, devono dare la priorità ai fabbricati in schiera e a quelli duplici; in via eccezionale sono possibili anche fabbricati a se stanti, se anche gli altri fabbricati in seno alla stanza sono a se stanti (come nelle stanzie Rojnić, San Niccolò, Spanidigo (presso la cava) e Spanidigo (Buršić).

Le stanzie San Marco, Quarantotto, Garzotto, Sponza-Vantaso, Bašić e Sarizol (presso la vecchia scuola) hanno un grande valore monumentale, e i complessi hanno un grande potenziale nell'ambito della valorizzazione e della tutela di un paesaggio culturale integro e nel senso dello sviluppo di economie rurali autentiche e di alta qualità per quel che concerne l'offerta del turismo rurale.

Nell'ambito dei territori fabbricabili delle stanzie sono possibili i seguenti interventi:

- la ristrutturazione dei fabbricati esistenti,
- l'interpolazione di fabbricati abitativi e d'affari e fabbricati adibiti alla conduzione degli affari internamente alle esisterente struttura edile della stanza,
- la costruzione di fabbricati ausiliari per la gestione economica con fonti d'inquinamento e privi di fonti d'inquinamento.”

Articolo 8

L'articolo 14 viene modificato come segue:

„I fabbricati a destinazione alberghiera e turistica verranno edificati nei seguenti territori fabbricabili a finalità alberghiero-turistica: Valalta, Monsena-Valdaliso, Villas Rubin-Polari e Vestre.

I territori fabbricabili a destinazione economica – alberghiera e turistica vengono definiti dalle disposizioni complessive del Piano e vanno dimensionati in conformità ai parametri pianificati che incidano in maniera ottimale sull'ambiente.

I parametri pianificati che includono le massime capacità ricettive complessive, la superficie e la densità pianificata per ogni singola zona sono definiti in base alle capacità ricettive di ogni singola zona, tenendo conto che alla fine ognuna delle zone citate deve aver raggiunto la categoria di quattro stelle. I parametri pianificati sono i seguenti:

VALALTA

- fino a 7.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)
- superficie cca 97 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

MONSENA – VALDALISO

- fino a 5.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)
- superficie cca 62 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

VILLAS RUBIN-POLARI

- fino a 9.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)
- superficie cca 128 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

VESTRE

- fino a 3.000 posti letto (negli alberghi, nell'insediamento turistico e nel campeggio)
- superficie cca 50 ha
- densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMPRESO DAL GUP DI ROVIGNO fino a 4.000 posti letto (negli alberghi)

della superficie complessiva di 28,5 ha (3% della zona edificabile definita dell'abitato di Rovigno):

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Zona di Monte Mulini | fino a 2.000 posti letto (4* e 5*), superficie cca 16,7 ha |
| • Isola di Sant'Andrea | fino a 800 posti letto (4* e 5*), superficie circa 3,5 ha |
| • Isola di Santa Caterina | fino a 400 posti letto (4*), superficie circa 1,7 ha |
| • Zona di Porton Biondi | fino a 200 posti letto (4*), superficie circa 4,6 ha |
| • Zona dell'ospedale M.Horvat | fino a 200 posti letto (4*), superficie circa 1,0 ha |

- Altri alberghi più piccoli fino a 400 posti letto (4*), superficie circa 1,0 ha

Articolo 9

L'articolo 15 viene modificato come segue:

„I territori fabbricabili delle zone a destinazione economica – alberghiero-turistica (T1,T2, T3) sono adibiti esclusivamente alla costruzione di fabbricati per l'economia turistica e precisamente: prevalentemente fabbricati alberghieri ricettivi come alberghi, alberghi con appartamenti, insediamenti turistici, appartamenti turistici, pensioni e guest house, nonché campeggi; fabbricati alberghieri in cui si offrono agli ospiti servizi di ristorazione: ristoranti, caffè bar e simili, e gli altri tipi di edifici d'affari che rappresentano l'offerta turistica/ contenuti della zona d'affari: impianti sportivi, commerciali, ricreativi.

I fabbricati alberghieri ricettivi che verranno costruiti in questi territori fabbricabili devono corrispondere alle condizioni di cui la Legge sulla prestazione di servizi nel turismo (“Gazz.uff. - NN”, nr. 68/07) e la Legge sulle attività alberghiere (“Gazz.uff. – NN”, nr. 138/06), ovvero alle condizioni di cui i regolamenti emanati in conformità a dette leggi, nonché alle altre condizioni relative ai campeggi”.

Articolo 10

Nell'articolo 16 comma 1 dopo le parole: „linea della riva“, il punto va sostituito da un virgola e si aggiungono le parole: “e le capacità ricettive nel campeggio a distanza non inferiore ai 25 metri.”

Articolo 11

Nell'articolo 18 comma 2 dopo la parola: „calcestruzzo,“ si aggiungono le parole: „impianti per scalpellini“.

Articolo 12

L'articolo 19 viene modificato come segue:

„L'area adibita ai servizi comunali è stabilita nella zona della discarica dei rifiuti presso il “Laco Vidotto”.

Sull'area della zona adibita ai servizi comunali “Laco Vidotto”, accanto alla discarica sanitaria è pianificata anche l'organizzazione della stazione di transito con il cortile per i rifiuti separati e i fabbricati per il riciclaggio dei rifiuti, la sistemazione dell'impianto di compostazione e l'organizzazione del punto raccolta con tecnologia semplice prima del trattamento dei rifiuti pericolosi.

Oltre ai fabbricati citati nel comma 2 di questo articolo, nell'ambito della zona adibita ai servizi comunali è possibile organizzare il cimitero dei veicoli vecchi provenienti dalla città di Rovigno, dove si possono depositare i veicoli in disuso, smontarli e separare i pezzi di ricambio, nonché riciclare e pressare le carcasse.”

Articolo 13

Nell'articolo 21, il comma 1 cambia e diventa del seguente tenore:

„Le zone pianificate a destinazione sportivo-ricreativa vengono suddivise in:

- campo da golf (R-1) – della superficie di 85,12 ha con il numero massimo di capacità ricettive fino a 30 posti letto,
- centro ippico (R-2) – della superficie di 9,76 ha (6,55+3,21)
- centro sportivo-ricreativo – campo di tiro a segno (R-3) – della superficie di 1,84 ha
- centro sportivo-ricreativo – campo di calcio (R-4) – della superficie di 1,55 ha
- aeroporto sportivo (R-5) – della superficie di 12,95 ha (nella zona dell'unità della comunità locale)
- centro sportivo-ricreativo polivalente (R-6) – della superficie di 6,32 ha.

Nell'articolo 21 va aggiunto un nuovo comma 4 del seguente tenore:

„Le zone di destinazione sportivo-ricreativa di cui al comma 1 del presente articolo vanno pianificate in modo tale che almeno il 60% della superficie di tali zone deve essere sistemato come area verde naturale e/o parco, al massimo il 40% della superficie può essere sistemato come terreni e contenuti sportivi, mentre l'area lorda complessiva delle strutture chiuse e coperte che si possono realizzare all'interno di tali zone può aumentare di al massimo 4% della superficie complessiva della zona.“

Articolo 14

Nell'articolo 22, comma 3, dopo le parole “case da golf” vanno aggiunte le parole: “con il numero massimo di 30 posti letto”, mentre il comma 4 va cancellato.

Articolo 15

Nell'articolo 23 comma 1, la parola: “Carpa” viene sostituita dalla parola: “Moncarpa”

Nel comma 3, dopo le parole: „custodie d'alimentazione,“ si aggiungono le parole: „di maneggi“,

Nel comma 4, dopo la parola: „spogliatoi“ si aggiungono le parole: „con docce e impianti sanitari”.

Articolo 16

L'articolo 24 viene modificato come segue:

„La zona a nord-est di stanza “San Marco” è adibita anche alla sistemazione di un aeroporto sportivo (R-5). Nell’area dell’aeroporto sono possibili interventi di sistemazione di piste erbose, di drenaggio e piste di decollo e atterraggio delle dimensioni di 800x200 m, in modo da conseguire le condizioni per la categoria degli aeroporti 1A/2C.

La zona dell’aeroporto è presentata nella parte grafica di questo Piano in linea di principio, mentre la sua area precisa verrà definita nel procedimento di progettazione ideale per poter ricevere il permesso di ubicazione.”

Articolo 17

Nell’articolo 25 comma 3, dopo la parola “prefabbricati” si aggiungono le parole: „conformemente all’art. 172 di queste disposizioni”.

Articolo 18

Nell’articolo 26 comma 3, dopo la parola: „bestiame” si aggiungono la parola: „arniai”, e dopo le parole: „vigneti ed impianti enologici” si aggiungono le parole: „e frutticoli”.

Dopo il comma 3 va aggiunto il comma 4 del seguente tenore: “Come particolare regime è stata separata la zona del geoparco per l’allevamento di animali autoctoni della Croazia su una superficie di 84,87 ha nel contatto diretto con il centro ippico (R-2) ad occidente dal monte Moncarpo (allevamento di trakehner). Detta zona va protetta e sistemata come terreno agricolo ai fini dell’allevamento di razze autoctone senza la possibilità di costruire, eccetto edifici di cui all’articolo 138 delle presenti disposizioni per l’attuazione.

Articolo 19

Nell’articolo 27 comma 5, dopo le parole: „territorio costiero protetto” si aggiungono le parole: „internamente ai valori naturali protetti – paesaggio d’importanza (Canale di Leme e isole roviginesi e fascia costiera)”.

Articolo 20

L’articolo 29 cambia e diventa del seguente tenore:

„Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono evidenziati i seguenti corsi d’acqua:

- 1) Saline con gli affluenti di San Bartolo e Basilica,
- 2) Mondelaco (Calchiera – Mondelaco),
- 3) Campolongo con l’affluente del canale Martin,
- 4) il canale di affluenza di Polari II con gli affluenti:
 - il canale d’affluenza Polari I,
 - il canale di convergenza Monte della Torre con il torrente rovignese,
 - il canale di Valtignana
- 5) il canale di affluenza El Pra’.

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono evidenziate le seguenti zone di ritenzione:

- 1) Prà Grande
- 2) Prà Piccolo
- 3) Laco Lama da Pili

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno come superficie acquee si contraddistingue la palude di Palù, che fa parte del territorio ricreativo nell’area sud-orientale della città di Rovinj-Rovigno. Quest’area ricreativa è altrettanto un ambiente protetto in base alle disposizioni della Legge sulla tutela dell’ambiente.

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno ci sono molti pozzi e abbeveratoi che vanno conservati, evidenziati e messi in funzione, conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ramsar.”

Articolo 21

Nell’articolo 30, il titolo e il comma 1 vengono modificati come segue:

„AREE COMUNICATIVE

Le zone adibite alle aree comunicative sono destinate alla costruzione di aree pubbliche stradali e stradale-pedonali e/o piste ciclabili.”

Articolo 22

Nell’articolo 33 il comma 1 cambia e diventa del seguente tenore:

„ Le zone del traffico marittimo sono le seguenti:

- l’area portuale di Rovigno – porto aperto per la navigazione pubblica di Rovigno e nel suo ambito il porto di particolare interesse economico (internazionale) e il porto d’importanza regionale nonché il transito di confine marittimo permanente di Rovigno, con le zone,
- i porti a destinazione particolare (marina di Valalta, marina di Rovigno I – sud, marina di Rovigno II – nord),
- i porti di finalità particolare – porti di turismo nautico con condizioni minime – Monsena (esistente), Villas Rubin (esistente), Vestre (esistente), Santa Caterina (esistente), Sant’Andrea (Isola Rossa)(esistente)

- i porti aperti al traffico pubblico di carattere locale – zone: Valdibora – ospedale, baia di Scaraba, Monsensa (due bacini portuali), Villas Rubin, Vestre, Santa Caterina, Sant'Andrea (Isola Rossa), San Giovanni in pelago, Cisterna
- la rimanente superficie dello spazio di mare distante dalla costa 300m e più”.

Articolo 23

Nell'articolo 34 comma 1 alinea 4, le parole “porto sportivo” vengono cancellate.

Articolo 24

L'articolo 35 viene modificato come segue:

„In conformità ai regolamenti vigenti sui porti marittimi a destinazione speciale, nella zona marittima di Valalta, lo specchio d'acqua può essere adibito a:

- porto marittimo a destinazione speciale d'importanza regionale, nel quale esercitare attività di turismo nautico – marina,
- in conformità ai regolamenti vigenti, nella zona dei porti marittimi aperti alla navigazione pubblica d'importanza locale Valdibora-Ospedale, baia di Scaraba, Monsensa (due bacini portuali), Villas Rubin, Vestre, Santa Caterina, Sant'Andrea (Isola rossa), lo specchio d'acqua può essere destinato:
- all'ormeggio di natanti sportivi e da diporto dei turisti,
- all'organizzazione degli attracchi delle imbarcazioni turistiche di escursione.

All'isola di San Giovanni in pelago e nella zona di Cisterna, lo specchio d'acqua è destinato a porto per la navigazione pubblica – d'importanza locale per organizzare l'attracco di natanti turistici con particolari contratti di concessione. Nei siti citati si possono posizionare attrezzature e requisiti per l'ormeggio di natanti e per la segnaletica.

Nello specchio d'acqua dei porti a destinazione speciale e dei porti aperti alla navigazione pubblica d'importanza locale, di cui il presente articolo, si possono costruire muri di sostegno e muri costieri, rive, moli e frangionde, posizionare attrezzature ed impianti per l'ormeggio dei natanti e per la segnaletica e intraprendere anche altre operazioni del genere. Tutte le attività devono essere coordinate al regolamento corrispondente sulla categorizzazione dei porti e con i regolamenti sulla sicurezza della navigazione. Queste zone marittime sono destinate alla navigazione di natanti in base ai particolari regolamenti in vigore che regolano la problematica della navigazione marittima.”

Articolo 25

Nell'articolo 39 comma 1, la parola “Canale” viene sostituita dalla parola “baia”.

Articolo 26

Nell'articolo 40 comma 3, le parole „fabbricati sopra il suolo“ vengono cancellate.

Articolo 27

Nell'articolo 42, dopo la parola “fabbricati” si aggiunge la parola “e”.

Articolo 28

Nell'articolo 43 comma 1 alinea 2, dopo la parola „fabbricati,“ si aggiungono le parole „di dimensioni e di superficie fabbricabile (lorda) con il numero delle unità funzionali,“
Nell'alinea 6 la parola: „pubblica“ viene cancellata.

Articolo 29

L'articolo 46 viene modificato come segue:

„ In base al Piano regolatore della Regione istriana (“Gazz.uff. della Regione istriana”, nr. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – testo integro, 10/08, 7/10 e 16/11 – testo integro) sul territorio della città di Rovinj-Rovigno si possono identificare gli interventi esistenti nell'ambiente e quelli futuri che rivestono importanza per la Regione istriana.

Il presente Piano contempla i criteri per gli interventi d'importanza per la Regione istriana e rileva gli interventi possibili:

Costruzioni per attività sociali

- Scuole medie – Ginnasio, scuola di formazione professionale, scuola italiana (esistente)
- Edifici per la scienza e la cultura – Centro di ricerche storiche a Rovinj-Rovigno
 - istituto di ricerche marine (Istituto Ruđer Bošković) a Rovinj-Rovigno
- Costruzioni di tutela sanitaria secondaria – Ospedale ortopedico e di riabilitazione dr. Martin Horvat a Rovinj-Rovigno
- Costruzioni di tutela sanitaria primaria – Casa della salute a Rovinj-Rovigno
- Costruzioni per attività sanitarie pubbliche – Istituto per la sanità pubblica di Pula-Pola, Succursale a Rovinj-Rovigno

- Costruzioni destinate alla previdenza sociale – Casa per persone anziane e disabili Domenico Pergoli a Rovinj-Rovigno

Costruzioni di vie di comunicazione

- Costruzioni stradali con i fabbricati ed impianti correlativi – strade regionali:
 - anulare Rovigno – Valle (esistente e in parte nuova)
 - Valalta – Rovigno – Monsena (esistente)
 - Rovigno – Villas Rubin – Vestre – Cocaletto (esistente)
- Costruzioni marittime con i fabbricati, gli impianti e le installazioni d'appartenenza – il porto aperto alla navigazione pubblica a Rovinj-Rovigno
 - il porto a destinazione particolare – marina Rovigno I – sud
 - il porto a destinazione particolare – porto di turismo nautico con condizioni minime – Monsena (esistente), Villas Rubin (esistente), Vestre (esistente), Santa Caterina (esistente), Sant'Andrea (Isola Rossa) (esistente).
- Costruzioni aeroportuali con i fabbricati, gli impianti e le installazioni d'appartenenza – aeroporto "San Marco"

Costruzioni energetiche

- Costruzioni elettroenergetiche
 - stazioni di trasformatori di tensione 110/20kV Rovinj-Rovigno
 - elettrodotto di distribuzione di 110kV Rovigno-Parenzo-Buie e Siana-Guran-Rovigno
- Costruzioni per l'erogazione del gas con i fabbricati, gli impianti e le costruzioni correlate
 - gasdotto a pressione di 6 bar Rovigno-Gimino-Pisino (nuovo)
 - MRS-Rovigno (nuovo)

Costruzioni del sistema di scarico

- Tutte le costruzioni che rientrano nel sistema di scarico con la correlativa rete, gli impianti e le installazioni atte ad assicurare lo scarico e la depurazione dei liquami per più di 2000ES

Costruzioni per l'erogazione idrica

- Sistema d'erogazione idrica di Bottonega

Costruzioni sportive

- Centro sportivo-ricreativo che comprende la superficie di 2 ha e più

Costruzioni per lo smaltimento dei rifiuti

- Stazione di traslazione sul sito della discarica sanitaria di Laco Vidotto

Mercato all'ingrosso di prodotti agricoli a Rovinj-Rovigno

- Lamanova

Bacini di estrazione delle materie prime minerali

- Cava "Spanidigo"

Articolo 30

L'articolo 48 viene modificato come segue:

„ In conformità alle impostazioni di questo Piano e alle necessità evolutive, gli abitati si possono costruire sul territorio della città di Rovinj-Rovigno soltanto all'interno del territorio fabbricabile degli abitati che consiste in una parte edificata ed assestata ed una parte non edificata del territorio del rispettivo abitato pianificato per essere sviluppato ed ampliato.

Per parte non edificata del territorio fabbricabile s'intendono le particelle fabbricabili edificate ed assestate e le altre aree che hanno una destinazione diversa nonché le particelle non edificate e non assestate di superficie superiore ai 5.000 m², che assieme alla parte edificata del territorio fabbricabile forma un insieme ambientale.

La parte non edificata del territorio fabbricabile è rappresentata da una o più particelle non edificate e non assestate collegate direttamente fra loro della superficie complessiva superiore ai 5.000 m².

La parte non edificata del territorio fabbricabile, fino al momento in cui sarà adibita alla destinazione prevista può essere usata come area agricola o per contenuti di carattere temporaneo o saltuario (in base a delibere speciali dell'autogoverno locale): chioschi prefabbricati, fiere, varie manifestazioni, ecc.

Nel territorio fabbricabile ovvero nelle sue prossimità non si possono costruire fabbricati che per la loro esistenza stessa o per il loro uso mettono in pericolo direttamente o indirettamente la vita e il lavoro delle persone dell'abitato rispettivamente i valori dell'ambiente esistente nell'abitato.

Tutte le aree agricole nel territorio fabbricabile dell'abitato previste dal Piano urbanistico generale di Rovinj-Rovigno per altre finalità, finché non saranno portate a destinazione si possono usare ulteriormente come sinora.

L'estensione del territorio fabbricabile per gli abitati o le parti dislocate di abitati si stabilisce in base al numero di abitanti pianificato, alle funzioni centrali previste nell'abitato e alle altre destinazioni dell'ambiente.

Questo Piano definisce il territorio fabbricabile degli abitati e di parti di abitati delineando i confini sulla base catastale della parte grafica del Piano”.

Articolo 31

L'articolo 50 viene modificato come segue:

„L'edificazione è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre operazioni (preparatorie, di sterramento, di costruzione, installazione e le opere conclusive nonché il montaggio di prodotti, impianti o attrezzature) con cui si edifica un fabbricato, si ristrutturano, demoliscono e mantengono i fabbricati esistenti.

Il fabbricato è un insieme che è susseguito all'edificazione collegato con il suolo, eseguito per uno scopo preciso con prodotti edili, installazioni ed attrezzature comuni oppure un insieme con impianti ovvero attrezzature installate come un insieme tecnico-tecnologico o come impianto a se stante collegato con il suolo e un insieme collegato con il suolo che non ha avuto origine dall'edificazione, se con esso vengono a cambiare le modalità d'uso dell'ambiente.

Il fabbricato complesso è l'insieme di più fabbricati collegati fra loro funzionalmente e/o tecnologicamente.

Il fabbricato sostitutivo è un fabbricato nuovo edificato al posto o nelle dirette vicinanze del posto dove è stato abbattuto il fabbricato preesistente nell'ambito della medesima particella fabbricabile, con cui non vengono a cambiare essenzialmente la destinazione, l'aspetto, le dimensioni e l'impatto con l'ambiente del fabbricato preesistente.

L'edificio è un fabbricato chiuso e/o coperto destinato alla dimora di persone rispettivamente alla sistemazione di animali, piante e cose. I fabbricati a se stanti nell'ambito dei sistemi infrastrutturali (stazioni di trasformazione, sottopassaggi, ponti e fabbricati del genere) non si ritengono edifici.

Articolo 32

L'articolo 51 viene modificato come segue:

“Il fabbricato esistente è quello edificato in base alla licenza edile o ad un altro atto corrispondente ed ogni altro fabbricato che secondo la Legge sull'assettamento ambientale e l'edilizia è parificato ad esso.

La ristrutturazione di un fabbricato è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre operazioni che influiscono sul soddisfacimento delle esigenze essenziali per il fabbricato esistente e/o che servono a conformare i fabbricati esistenti alle condizioni locali in conformità alle quali è stato edificato (costruzione aggiuntiva, elevazione, eliminazione della parte esterna del fabbricato, operi edili per cambiare la destinazione del fabbricato o del processo tecnologico, ecc.).

La manutenzione del fabbricato è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre operazioni per salvaguardare le esigenze essenziali del fabbricato nella sua durata, con cui non cambia l'armonia del fabbricato con le condizioni locali, conformemente alle quali è stato edificato.

L'installazione è l'esecuzione dei lavori edili e delle altre opere con cui si collegano i prodotti edili, le installazioni, le attrezzature o gli impianti, tanto da diventare parte integrante del fabbricato e che non si possono separare dal fabbricato senza eliminarli o senza influire sulle esigenze essenziali del fabbricato.

La demolizione del fabbricato o di una sua parte è l'esecuzione dei lavori di rimozione del fabbricato o di una sua parte dal posto in cui si trova, inclusa la rimozione del materiale e dei rifiuti dovuti alla demolizione del fabbricato e fino all'assettamento ordinato della particella fabbricabile ovvero del terreno su cui sorgeva il fabbricato.

Articolo 33

Nell'articolo 52 comma 1 alinea 1, le parole: „costruzione sopraelevata dal suolo“ vengono cancellate.

Nell'alinea 2, le parole: „costruzione sopraelevata dal suolo“ si cancellano e dopo la lettera “e” si aggiunge: „/o“.

Articolo 34

Nell'articolo 53 comma 1, davanti la parola: „altri“ si aggiungono le parole: „l'edificazione di“.

Nel comma 2, la parola: „costruire“ viene sostituita dalla parola: „edificare“.

Articolo 35

Nell'articolo 54 comma 2, dopo la parola “parte”, si aggiungono le parole (al massimo per il 49%)“, e nel comma 3 dopo la parola: „parte“ si aggiungono le parole: „(al massimo per il 49%)“, e la parola: „fabbricato“ nella parentesi si sostituisce con la parola: „destinazione“.

Articolo 36

Nell'articolo 55 comma 2, la parola: „parte“ viene sostituita dalla parola “numero”.

Articolo 37

Nell'articolo 56 comma 3, il numero: „3“ viene sostituito dal numero: „4“, e il numero „5“ viene sostituito dal numero: „6“.

Nell'articolo 56 comma 4, il numero: „6“ viene sostituito dal numero: „7“.

Articolo 38

Nell'articolo 57, il comma 1 viene modificato come segue:

„Per fabbricato adibito all'esercizio di affari, secondo le presenti disposizioni, s'intende il fabbricato che nel suo insieme o in gran parte (almeno per il 51%) è adibito all'esercizio di attività economiche, a condizione che sulla particella fabbricabile di sua appartenenza si possa avere la possibilità di disporre dei posteggi necessari per i dipendenti e i clienti e per tutti i fabbricati adibiti all'esercizio di affari che si trovano nella zona in cui non c'è possibilità di assicurare il parcheggio.“

Articolo 39

L'articolo 58 viene modificato come segue:

„i fabbricati adibiti all'esercizio di affari per attività rumorose e potenzialmente nocive possono edificarsi soltanto se la soluzione tecnologica, le dimensioni della particella e la sua posizione nell'abitato rendono possibile l'edificazione senza che influiscano negativamente sui fabbricati attigui.“

Articolo 40

Nell'articolo 59 comma 2, davanti alla parola: „storico“ si aggiunge la parola: „culturale“, e la parola: „nucleo“ viene sostituita dalla parola: „insieme“.

Articolo 41

Nell'articolo 60, il comma 2 viene modificato come segue:

“ Per fabbricato ausiliare s'intendono anche le cisterne, i serbatoi per il gas petrolifero istillato (UNP) della capacità fino a 50 m³, i pozzi di raccolta e impianti del genere, se la loro altezza nel punto più basso del terreno definitivamente livellato accanto al fabbricato è superiore ad 1 m.

Articolo 42

Nell'articolo 61 comma 1, davanti alle parole “dell'economato” si aggiunge la parola “ausiliari”, e il comma 2 viene modificato come segue:

„L'edificazione di fabbricati ausiliari dell'economato con fonti d'inquinamento è possibile soltanto nei territori fabbricabili delle “stanzie”, e accanto ai fabbricati a se stanti esistenti fuori dal territorio fabbricabile sulle aree agricole.“

Articolo 43

L'articolo 63 viene modificato come segue:

„ Con il termine edificabilità della particella fabbricabile, secondo queste disposizioni, s'intende il rapporto della superficie del terreno sottostante il fabbricato e la superficie complessiva della particella fabbricabile.

Articolo 44

Nell'articolo 65 comma 1, la parola: „appoggiano“ viene sostituita dalla parola: „appoggia“ e nel comma 2 la parola „pubblica“ si cancella.

Va aggiunto il comma 4 del seguente tenore: “La distanza massima della linea di costruzione da quella di regolazione non viene definita.”

Articolo 45

Nell'articolo 66 comma 1, davanti alla parola: „economato“ si aggiunge la parola: „ausiliari“, nel comma 2 davanti alla parola: „economato“ si aggiunge la parola: „ausiliari“, nel comma 3 davanti alla parola: „economato“ si aggiungono le parole: „e ausiliari“, mentre le parole “e del cortile” vengono cancellate.

Articolo 46

Nell'articolo 67 comma 1, la parola: „minori“, si cancella, nel comma 2 accanto alla parola “piano” si aggiunge „e urbanistico“.

Articolo 47

Nell'articolo 68, dopo la parola: „dettagliato“ si aggiungono le parole: „e urbanistico“.

Articolo 48

Nell'articolo 69, la parola „pubblica“ viene cancellata.

Articolo 49

Dopo l'articolo 69 si aggiunge l' articolo 69a. del seguente tenore:

„Articolo 69a.

Negli abitati conclusi ed edificati in base ai piani precedentemente in vigore si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili, se i piani dettagliati non regolano altrimenti:

a) per i fabbricati a se stanti

- l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 80m², e quella massima il 40% della superficie della particella;
- b) per i fabbricati seminseriti
 - l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 60m², e quella massima il 40% della superficie della particella;
- c) per i fabbricati inseriti
 - l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 50m², e quella massima il 50% della superficie della particella;
- d) per il tipo di fabbricato ad atrio con cortile interno
 - l'edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta il 30%, e quella massima il 50% della superficie della particella.

Eccezionalmente, sulle particelle fabbricabili irregolari, dove a causa della loro forma e dimensioni non è possibile adattare l'edificazione alle condizioni delle disposizioni operative, la distanza e la posizione di parte dei fabbricati citati possono essere minori ovvero differenti da quelle prescritte, da stabilire nel procedimento di rilascio degli atti per l'edificazione."

Articolo 50

Nell'articolo 70 punto d) la parola: „economiche” viene cancellata.

Articolo 51

L'articolo 72 comma 1 alinea 2 viene modificato come segue:

- ”
- la linea di costruzione del fabbricato è situata a 5 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 3 m dal confine delle particelle vicine, se l'edificio è dell'altezza di tre piani sopra il suolo (P+1+Pk), ovvero a 4 m dal confine della particella attigua se l'altezza del fabbricato comporta più di tre piani sopra il suolo.

Gli alinea 3, 4, 5 e 6 vengono cancellati e si aggiungono i nuovi alinea 3 e 4 del seguente tenore:

- “
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 10,5m e l'altezza massima complessiva fino a 14,0m,
 - il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina completamente interrata, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 12,5m e l'altezza massima complessiva fino a 16,0m.“

Articolo 52

Nell'articolo 73 la parola”pubblica,, viene cancellata.

Articolo 53

L'articolo 74 viene modificato come segue:

„Le particelle fabbricabili di più fabbricati abitativi, d'affari e abitativi-d'affari si definiscono in conformità alle necessità di tali fabbricati, tenendo conto di garantire le condizioni per le necessità di parcheggio dei fruitori del fabbricato.

Le particelle fabbricabili di cui al comma precedente si definiscono per ogni singolo fabbricato e la particella così definita non si ritiene terreno indispensabile per l'uso regolare del fabbricato.”

Articolo 54

L'articolo 76 comma 1, l' alinea 2 viene modificato come segue:

- “
- la linea edificabile del fabbricato si trova al minimo a 5 m dalla linea di regolazione e a 4 m ovvero a h/2 dal confine delle particelle attigue, se il numero dei piani comporta più di tre piani sopra il suolo.“
- Gli alinea 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono cancellati e si aggiungono i nuovi alinea 3 e 4 del seguente tenore:

- “
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+3K+Pk (cantina, pianoterra, tre piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 13,5m e l'altezza massima complessiva fino a 17,0m,
 - il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+3K+Pk (cantina, pianoterra, tre piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 15,5m e l'altezza massima complessiva fino a 19,0m.“

Articolo 55

Nell'articolo 77 comma 1 gli alinea 5, 6 e 7 vengono cancellate e si aggiungono i nuovi alinea 5 e 6 del seguente tenore:

- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 13,0m e l'altezza massima complessiva fino a 17,0m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 15,0m e l'altezza massima complessiva fino a 19,0m.“

Articolo 56

Nell'articolo 78 comma 2, gli alinea 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono cancellati e si aggiungono i nuovi alinea 3 e 4 del seguente tenore:

- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 12,0m e l'altezza massima complessiva fino a 15,5m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 14,0m e l'altezza massima complessiva fino a 17,5m.“

Articolo 57

Nell'articolo 79 comma 1, gli alinea 4, 5, 6 e 7 vengono modificati come segue:

- la linea edificabile del fabbricato è situata al minimo a 7 m dalla linea di regolazione e a h/2 dal confine delle particelle attigue;
- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+4K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, quattro piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 18,5m e l'altezza massima complessiva fino a 22,0m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, quattro piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 20,5m e l'altezza massima complessiva fino a 24,5m.“

Articolo 58

Nell'articolo 80 comma 2, gli alinea 3, 4, 5 e 6 vengono cancellati e si aggiungono i nuovi alinea 3, 4 e 5 del seguente tenore:

- il numero massimo dei piani e l'altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 12,0m e l'altezza massima complessiva fino a 15,5m,
- il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l'altezza massima di 14,0m e l'altezza massima complessiva fino a 17,5m.“

Articolo 59

L'articolo 81 viene modificato come segue:

„ Per il territorio del nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili:

- a) fabbricato interpolato (s'intende l'edificio che è collegato agli edifici attigui da due lati):
 - la superficie della particella fabbricabile comporta 50 m² al minimo (quella esistente) e 420 m² al massimo (ovvero quella esistente);
 - l'edificabilità della particella comporta al minimo 35 m² (ovvero la superficie esistente) e al massimo il 50-100% della superficie della particella;
- b) fabbricato seminterpolato (s'intende l'edificio che è collegato all' edificio attiguo esistente da un lato):
 - la superficie della particella fabbricabile comporta 150 m² al minimo (ovvero la superficie esistente) e 400 m² al massimo;
 - l'edificabilità della particella comporta al minimo 35 m² e al massimo (ovvero la superficie esistente) e il 50-100% della superficie della particella;
- c) fabbricato a se stante
 - la superficie della particella fabbricabile comporta 200 m² al minimo (ovvero la superficie esistente) e 500 m² al massimo;

- l'edificabilità della particella comporta al minimo 50 m² (ovvero la superficie esistente) e al massimo il 40-100% della superficie della particella.

Per i fabbricati di cui ai punti a) e b) la linea di edificabile può combaciare con la linea di regolazione. Invece i fabbricati di cui al punto c) si possono costruire a distanza di 3 m dal limite della particella ed eccezionalmente anche al limite stesso della particella.

La superficie delle particelle fabbricabili può essere anche inferiore a quella definita nel comma 1, se la situazione rilevata è tale.”

Articolo 60

L'articolo 82 viene modificato come segue:

„ Le presenti disposizioni stabiliscono la possibilità dei seguenti interventi nei territori fabbricabili degli abitati dislocati – nelle stanzie:

- La ristrutturazione dei fabbricati abitativi esistenti,
- L'interpolazione – costruzione entro la struttura edile esistente della stanza, dei fabbricati abitativi e di quelli adibiti ad attività economiche,
- La costruzione di fabbricati dell'economato ausiliari con fonti d'inquinamento.

Con il termine di fabbricati esistenti s'intendono i fabbricati a destinazione abitativa e i fabbricati e gli insiemi esistenti a destinazione economica nell'ambito della struttura edile della stanza.

I fabbricati a destinazione abitativa ed economica ai sensi di queste disposizioni sono i fabbricati che servono alle necessità dell'economia rurale a conduzione familiare registrata e all'offerta di servizi alberghieri e turistici di agriturismo, nonché alle altre attività che servono per mantenere il carattere rurale della struttura esistente.

Tutti gli interventi internamente ai territori fabbricabili delle stanzie vanno eseguiti in base agli atti dell'edilizia. In base a detti atti verranno definite le particelle fabbricabili per ogni singolo intervento.

Le particelle fabbricabili si formano in maniera tale che la superficie minima della particella comporti 1000 m² e che su tale particella fabbricabile ci sia un edificio abitativo esistente e gli altri fabbricati in funzione alla stanza/economia agricola ovvero che essi formino la struttura edile della stanza esistente.

I fabbricati ausiliari adibiti all'economia con fonti d'inquinamento, conformemente all'art. 61 di queste Disposizioni, si ritengono le stalle, i porcili, i pollai, le conigliere e simili.

Articolo 61

L'articolo 83 viene modificato come segue:

„ Per ristrutturazione degli edifici abitativi esistenti nell'ambito delle stanzie s'intende:

- la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza dello spazio abitativo nei fabbricati esistenti adibiti all'abitazione,
- la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza degli ambienti destinati ad attività economiche nei fabbricati esistenti e negli insiemi adibiti alle attività economiche,
- la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza di fabbricati ausiliari minori esistenti (depositi, locali sanitari, garage, legnaie, reparti caldaie, pozzi di raccolta e cisterne),
- il cambiamento di destinazione dell'ambiente o del fabbricato (o parte del fabbricato) economico, abitativo ed ausiliare esistente in ambiente o fabbricato (o parte di questi) a finalità economica, abitativa ed ausiliare, nell'ambito delle dimensioni esistenti,
- L'ammodernamento e l'ampliamento dei fabbricati, impianti e conduttori infrastrutturali esistenti.

Per interpolazione all'interno della struttura esistente del fabbricato della stanza s'intendono:

- I fabbricati che con due o tre lati sono collegati all'edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio a schiera,
- i fabbricati legati soltanto da un lato all'edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio a semischiera.

La tipologia della costruzione all'interno dei territori fabbricabili delle stanzie deve essere conforme alla tradizione edile di quest'area, ovvero nella formazione architettonica vanno applicati elementi dell'architettura autoctona caratteristici per i fabbricati delle tradizionali stanzie, in particolare la base del fabbricato allungata con il rapporto raccomandato dei lati di 1:1,5, mentre il colmo del tetto deve seguire la direzione della parte più lunga del fabbricato. Gli elementi storici esistenti come i cortili, i ballatoi, i forni, i lavatoi, le cisterne, le casette, le erte di pietra, le tegole, i muri a secco e simili devono rimanere nella forma originale.

Nelle stanzie San Marco, Quarantotto, Garzotto, Sponza-Vantaso, Bašić e Sarizol (presso la vecchia scuola) ogni rinnovo deve essere eseguito sotto il controllo della competente Direzione per la tutela del patrimonio culturale, Sovrintendenza di Pola.”

Articolo 62

L'articolo 84 viene modificato come segue:

„ Gli edifici abitativi esistenti all'interno delle stanze possono venir ristrutturati e/o costruiti nell'osservanza delle seguenti condizioni di costruzione:

- la massima superficie lorda della base del fabbricato ristrutturato e/o interpolato, inclusa la superficie dell'edificio abitativo esistente, può comportare 200 m². Nella superficie citata rientra anche la superficie del fabbricato economico ausiliare che può essere costruito anche su una particella fabbricabile.
- il numero massimo dei piani sopraelevati può aumentare al massimo fino a 2 piani (P+1) ovvero 3 piani sopraelevati (P+1+Pk),
- l'altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l'altezza massima complessiva 11,0m,
- il numero dei piani del fabbricato ausiliare comporta Po+P+Pk (cantina, pianoterra e soffitta),
- l'altezza massima del fabbricato ausiliare comporta 5,5m e l'altezza massima complessiva 8,0m,
- il fabbricato può avere anche la cantina,
- i fabbricati ristrutturati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all'edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre), deve essere almeno di 3 metri. Il fabbricato può essere costruito o ristrutturato al limite della particella fabbricabile, se da tale lato sia il fabbricato in questione sia quello vicino no presentano aperture.”

Articolo 63

L'articolo 85 viene modificato come segue:

„ Gli edifici abitativi e d'affari di cui il comma 3 dell'art. 82 possono essere costruiti/interpolati alle seguenti condizioni di costruzione:

- la massima superficie lorda della base del fabbricato interpolato può comportare 200 m².
- il numero massimo dei piani comporta Po+P+1+Pk (cantina, pianoterra, primo piano e soffitta)
- l'altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l'altezza massima complessiva 11,0m,
- i fabbricati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all'edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre), deve essere almeno di 3 metri. Il fabbricato può essere costruito al limite della particella fabbricabile, se da tale lato sia il fabbricato in questione sia quello vicino non presentano aperture.

Nelle stanze Gati e Cafolla è possibile anche una superficie massima lorda della base maggiore per i fabbricati interpolati, ma l'edificabilità complessiva della stanza non deve superare il 10% della superficie complessiva della stanza.”

Articolo 64

Dopo l'articolo 85 si aggiunge l'articolo 85a. del seguente tenore:

„Articolo 85a.

Nelle stanze Rojnić, San Niccolò, Spanidigo (presso la cava) e Spanidigo (Buršić) è possibile la costruzione di nuovi fabbricati abitativi e abitativi e d'affari alle seguenti condizioni:

- i valori limite delle particelle fabbricabili devono essere conformi agli art. 70 e 71,
- il numero massimo dei piani del fabbricato comporta Po+P+1+Pk (cantina, pianoterra, un piano e la soffitta),
- L'altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l'altezza massima complessiva 11,0m,
- i fabbricati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all'edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre), deve essere almeno di 3 metri.”

Articolo 65

Nell'articolo 86 comma 1 dopo la parola: „fabbricato“ si aggiungono le parole: „su una particella fabbricabile nuova definita nell'ambito della stanza”,

Nel comma 2 le parole „pozzi neri“ vengono sostituite dalle parole “pozzi di raccolta”.

Articolo 66

Nell'articolo 90 comma 1, le parole “confini adiacenti” vanno cancellate e sostituite con le parole: “i confini delle particelle edificabili eccetto verso la linea di regolazione”.

Articolo 67

L'articolo 92 viene cancellato.

Articolo 68

L'articolo 93 viene modificato come segue:

„Altezza e numero dei piani

L'altezza massima del fabbricato e il massimo numero di piani sopraelevati si stabiliscono rispetto alla destinazione e alle altre peculiarità del fabbricato e sono definite negli articoli 72-84 di queste Disposizioni.

L'altezza massima del fabbricato si misura dal terreno livellato ed assestato definitivamente lungo la facciata del fabbricato nel suo punto più basso fino al limite superiore della costruzione del soffitto dell'ultimo piano ovvero fino alla cima del muro della soffitta, la cui altezza non può superare 1,2m.

L'altezza complessiva del fabbricato si misura dal terreno livellato ed assestato definitivamente nella sua parte più bassa lungo la facciata del fabbricato e fino al punto più alto del tetto (colmo).

Nello stabilire l'altezza e l'altezza complessiva dei fabbricati, queste Disposizioni distinguono su una particella fabbricabile i terreni diritti e quelli in pendenza. Per terreno in pendenza della particella fabbricabile s'intende quella la cui pendenza superiore al 12%.

Per poter comprovare indubbiamente la situazione del terreno, all'atto della richiesta della licenza edile è necessario allegare la rilevazione geodetica del terreno prima dell'edificazione.”

Articolo 69

L'articolo 94 viene modificato come segue:

“Lo scantinato (S) è la parte del fabbricato sotto il pavimento del pianterreno ed è interrato fino al 50% del suo volume sul terreno livellato e assestato definitivamente lungo la facciata del fabbricato ovvero che almeno una delle sue facciate sia fuori del suolo.

Lo scantinato, secondo le disposizioni di questo Piano è ritenuto piano sopraelevato.

La cantina (Po) è la parte del fabbricato completamente interrata o interrata più del 50% del suo volume su un terreno livellato ed assestato definitivamente, il cui ambiente è situato sotto il pavimento del pianoterra ovvero dello scantinato.

La cantina può avere anche una superficie superiore rispetto a quella della parte sopraelevata del fabbricato e può occupare fino a 70% della particella fabbricabile soltanto se viene eseguita come parte completamente interrata del fabbricato e se sulla particella non ci sono piante esistenti di valore.

La cantina (completamente interrata) può essere sistemata a distanza minore, ma non inferiore ai 2,0 m dal confine della particella fabbricabile attigua ovvero in modo da non mettere in pericolo la stabilità dei fabbricati vicini.

I piani della cantina possono essere adibiti ad ambienti abitativi o d'affari per la dimora di persone, a condizione che siano soddisfatte tutte le esigenze essenziali per il fabbricato.

L'accesso al piano della cantina tramite una corsia in pendenza (della larghezza massima di 5 m) e tramite le scale non si calcola come quota inferiore del terreno livellato ed assestato lungo la facciata del fabbricato.

Nella costruzione di fabbricati seminterpolati o interpolati è possibile collegare i piani della cantina, se si usano come garage.”

Articolo 70

Articolo 95 viene modificato come segue:

„L'altezza luce dei piani sopraelevati comporta al minimo 2,50 m, eccetto il piano della soffitta con la costruzione obliqua del tetto che può essere inferiore.

Le limitazioni si cui al comma 1 del presente articolo non si riferiscono alla sala macchine degli ascensori, alle installazioni di macchinari (elementi di climatizzazione per il getto dell'aria e il rigetto) e ad elementi edili del genere.”

Articolo 71

Nell'articolo 97, nel comma 2 le parole: “in parti minori” vanno cancellate e sostituite con le parole: “al massimo 30%”.

Articolo 72

Nell'articolo 98 i comma 1 e 4 vengono modificati come segue:

„La soffitta è la parte del fabbricato i cui ambienti si trovano sopra l'ultimo piano e direttamente sotto la costruzione obliqua del tetto, e il cui muro non può superare 1,20 m.

Le soffitte assestate per abitarvi e per l'esercizio di affari si ritengono piano sopraelevato.”

Articolo 73

Nell'articolo 99 comma 1, dopo la parola “abitativa” si aggiungono le parole: „o d'affari”.

Articolo 74

Nell'articolo 102 comma 1 le parole “in mansarda” vanno cancellate, e dopo le parole “di colmo” si cancella la parola: “delle mansarde”.

Nel comma 2 la parola: „urbani” viene sostituita dalle parole: „storico-culturali”.

Articolo 75

Nell'articolo 104 comma 1, le parole: „con spazi per il lavoro” e „del combustibile” vengono cancellate.

Dopo il comma 2 si aggiungono i comma 3 e 4 del seguente tenore:

„I fabbricati ausiliari possono avere la cantina e il pianterreno con il tetto diritto o obliquo dell'altezza complessiva massima di 4,0m (tetto obliquo) rispettivamente di 3,0m (tetto diritto).

Il cambiamento di destinazione dei garage esistenti non è permesso, salvo che sulla particella fabbricabile non sia soddisfatta la necessità per il parcheggio in conformità alle disposizioni di questo Piano.”

Articolo 76

L'articolo 105 viene cancellato.

Articolo 77

Nell'articolo 108 la parola „pubblica” viene cancellata.

Articolo 78

Nell'articolo 109 comma 2, dopo la parola: „garage” si aggiungono le parole: „(se vengono costruiti come fabbricato a se stante)”, e il numero „50” viene sostituito dal numero „75”.

Articolo 79

L'articolo 112 viene modificato come segue:

„Le cisterne e i serbatoi per l'acqua possono venir costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la loro distanza dal confine della particella fabbricabile non sia inferiore a 4,0 m, fatta eccezione delle ristrutturazioni ed interpolazioni nel nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno e all'interno dell'insieme di valore formativo dell'abitato di Rovinjsko Selo – Villa di Rovigno, dove la loro costruzione può avvenire in qualsiasi punto della particella fabbricabile. Le cisterne e i serbatoi per l'acqua devono avere la superficie levigata, essere impermeabili, chiusi e attrezzati in maniera tale da rendere possibile il contenimento di acqua igienicamente potabile e soddisfare gli altri regolamenti particolari e le condizioni tecnico-sanitarie ed igieniche.

I pozzi di raccolta possono essere costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la loro distanza dal confine della particella fabbricabile non sia inferiore ad 1,0 m. I pozzi di raccolta possono venir costruiti a condizione che il loro svuotamento con veicoli per il trasporto dei liquami possa avvenire senza difficoltà. I pozzi di raccolta devono essere impermeabili, chiusi e della corrispondente capacità e soddisfare gli altri regolamenti particolari e le condizioni tecnico-sanitarie ed igieniche.

I fabbricati per la raccolta dell'acqua piovana nell'ambito della particella fabbricabile si possono costruire come canali di drenaggio, pozzi di raccolta o in altre maniere di tipo chiuso o aperto con l'obbligo di arieggiamento (contro il cattivo odore dell'acqua stagnante). Le dimensioni di tali fabbricati devono avere il periodo di assorbimento applicato per la progettazione della canalizzazione piovana nel corrispondente bacino. La posizione e la profondità del fabbricato per la raccolta dell'acqua piovana non deve mettere in pericolo la stabilità dei fabbricati attigui ovvero la loro posizione sulla particella fabbricabile deve essere stabilita in modo tale da non disturbare l'abitazione qualitativa del vicinato.”

Articolo 80

Nell'articolo 115 comma 1, la parola “pubblica” va cancellata.

Dopo il comma 2 si aggiunge il comma. 3 del seguente tenore:

„La distanza dell'orlo esterno del recinto che da sulla strada lungo una strada statale e regionale verrà stabilita dalle condizioni della competente Direzione per le strade.”

Articolo 81

Nell'articolo 116 i comma 1, 3, 4 e 5 vengono modificati come segue:

“L'altezza complessiva del recinto verso la strada può essere di 1,50 m e sul confine con le particelle attigue fino a 2,0 m misurati dal terreno livellato definitivamente.

La base in pietra o in cemento del recinto non può essere superiore agli 80 cm.

La parte sopra la base piena del recinto deve essere arieggiata, eseguita in filo di ferro zingato o in altro materiale di caratteristiche simili oppure eseguito come siepe verde.

Ai sensi di queste Disposizioni, l'altezza del muro di sostegno è intesa come altezza del muro di recinzione.”

Articolo 82

Nel titolo dell'articolo 119 la parola „pubblica” viene cancellata.

Articolo 83

L'articolo 120 viene modificato come segue:

“La via di comunicazione (all'interno dei confini del territorio fabbricabile su cui la particella fabbricabile ha accesso diretto oppure nei casi in cui la formazione di una tale particella è condizionata dall'accesso diretto alla strada), deve essere progettata, costruita ed assestata come piazza o via, in modo da rendere possibile la conduzione delle altre infrastrutture ed essere collegata al sistema delle strade pubbliche ovvero costruita in conformità all'art. 51 della Legge sulle strade. Si ritiene via la strada o il cammino nel territorio fabbricabile lungo la quale sono costruiti o si costruiscono edifici abitativi e sulla quale detti edifici hanno accesso diretto. Una via nuova deve avere, per regola, la carreggiata larga almeno 6,00 m per due corsie, e se non è previsto altrimenti dai regolamenti, anche la corsia pedonale della larghezza minima 1,80 m.

Le vie nelle zone del territorio fabbricabile già edificate devono soddisfare i regolamenti (minimi) per assicurare la circolazione sicura, permanente e d'intervento (vigili del fuoco, servizi comunali, veicoli sanitari e della polizia, ecc.). Eccezionalmente lungo la carreggiata di “vicoli ciechi” si può assicurare la possibilità di costruirvi il marciapiede soltanto da un lato. La distanza della linea di regolazione dal limite della carreggiata deve essere tale da assicurare la possibilità di costruzione di tutti gli elementi necessari dell'organico della strada o della via in date condizioni. Non è permessa la costruzione di stabili e recinti e la piantagione di vegetazione che impediscono l'ampliamento di vie troppo strette e la sistemazione di curve troppo acute o che chiudono il campo visivo e quindi mettono in pericolo la circolazione.

Il recinto verso la strada si costruisce dietro la linea di regolazione, in genere in materiale solido (pietra) dell'altezza fino ad 80 cm. Dietro il recinto o il muretto che da sulla strada si possono elevare piante e recinti protettivi vegetali, tenendo conto della visualità della circolazione in conformità alla Legge sulle strade.”

Articolo 84

L'articolo 121 viene modificato come segue:

„Quando una strada pubblica attraversa o si snoda accanto al territorio fabbricabile dell'abitato, la distanza della linea di costruzione del fabbricato dal limite esterno della fascia terrosa della strada comporta almeno:

- per le autostrade 40 m,
- per le strade rapide ai sensi della legge che regola la sicurezza del traffico stradale, 40 m,
- per le strade statali 25 metri
- per le strade regionali 15 metri
- per le strade locali 10 metri

sempre che la competente Direzione per le strade non stabilisca altrimenti nel procedimento di accertamento delle misure particolari di costruzione.

Se la distanza esistente è inferiore, la situazione va risanata, se tecnicamente lo si può fare.

La distanza minima della linea di costruzione dal limite esterno del recinto che da sulla strada – linea di regolazione, si stabilisce:

- a) per i fabbricati a carattere economico (con fonti d'inquinamento e per i letamai, quando la costruzione di tali stabili è permessa nel territorio fabbricabile) – 20 metri,
- b) per tutti gli altri fabbricati – 5 m ovvero 0 – 3 m, se si tratta di ristrutturazione di fabbricati in zone del territorio fabbricabile già edificate.

Eccezionalmente, sulla linea di regolazione si può permettere la costruzione di garage, se la particella fabbricabile è molto scoscesa e non c'è possibilità di costruirli in profondità, ma a condizione che la strada, nel punto in cui si costruisce il garage, abbia buona visualità e che l'uso del garage non metta in pericolo il traffico pubblico.

L'accesso alla strada pubblica dalla particella fabbricabile deve essere impostato in maniera tale da non mettere in pericolo la circolazione stradale. Quando una particella fabbricabile si trova nella congiunzione di una via secondaria e di una strada regionale, l'accesso da tale particella alla strada pubblica, conformemente alla Legge sulle strade, deve avvenire attraverso la via secondaria.

Per la parte del territorio fabbricabile non edificata che si estende lungo una strada regionale (se è indispensabile) si deve provvedere a formare una via di affluenza attraverso la quale sarà possibile l'accesso diretto alla strada pubblica per l'ulteriore edificazione lungo la strada. Quanto citato non si riferisce alla pianificazione entro i confini stabiliti dal Piano urbanistico generale della città di Rovinj-Rovigno.”

Articolo 85

L'articolo 122 sottotitolo, comma 1 e comma 2 con i sottotitoli 1, 2 e 3 vengono modificati come segue:

„Luogo e modalità d'allacciamento del fabbricato alla rete stradale

L'accesso alla particella fabbricabile adibita alla costruzione di fabbricati dalla strada è possibile da qualsiasi parte della strada d'accesso lungo la quale la particella è situata, rispettando le condizioni prescritte dalla Legge sulle strade.

L'accesso alla particella fabbricabile dalla strada deve essere completamente definito in senso ambientale:

- dagli elementi della strada esistente già costruita,

- dalla rilevazione geodetica della strada già costruita a cui il fabbricato si collega per la lunghezza prescritta per i progetti di allacciamento oppure
- dal progetto di allacciamento in conformità all'art. 51 della Legge sulle strade.“

Articolo 86

Nell'articolo 123 il comma 1 viene modificato come segue:

„ La particella fabbricabile deve avere l'accesso diretto alla strada della larghezza minima di 3,0 m, in modo tale che la distanza della particella fabbricabile dalla strada pubblica a cui si collega una strada, misurando lungo la strada d'accesso, non sia superiore ai 30 m e se è definita dal piano ambientale della ristretta zona. L'inclinazione longitudinale della strada d'accesso non deve essere superiore al 12%.“
Il comma 4 viene cancellato.

Articolo 87

Nell'articolo 124 la parola: „pubbliche“ davanti alla parola: „pedonali“ va cancellata.

Articolo 88

Nell'articolo 125 la parola: “pubblica“ dopo la parola: „strada“ viene cancellata, e la parola: „pubblica“ dopo la parola „strada“ viene sostituita dalla parola „nonché“.

Articolo 89

Nell'articolo 128 comma 2, la parola: „neri“ viene sostituita dalle parole: „di raccolta“.

Articolo 90

Nell'articolo 133 comma 1, il punto alla fine va sostituito con la virgola e va aggiunto il testo seguente: “alle modalità e sugli spazi che sono stati definiti dalla Delibera sui criteri e sulle condizioni di costruzione degli edifici agricoli (Bollettino ufficiale della Città di Rovigno n.8/08)”.

Nel comma 2, dopo la parola “superficie“ il punto va cancellato e si aggiungono le parole: „secondo le modalità e negli spazi stabiliti da una particolare delibera della Città di Rovinj-Rovigno”.

Il comma 3 va cancellato.

Articolo 91

Nell'articolo 134 comma 1 il punto alla fine va cancellato e va aggiunto il testo seguente: “in conformità agli articoli 136, 138, 142 e 143 di queste Disposizioni per l'attuazione.

Nell'articolo 134 comma 2 le parole: „previo benessere della Giunta municipale” vengono sostituite dalle parole: „in conformità ad una particolare delibera della Città di Rovinj-Rovigno.“.

Articolo 92

Nell'articolo 135 comma 1, gli alinea 2, 3 e 4 vengono modificati come segue:

“

- le fattorie per l'allevamento di bestiame e pollame – allevamenti;
- gli impianti viticolo-vinicoli e frutticoli e gli oleifici;
- I fabbricati per l'esercizio di attività agricole e orticole intensive (fabbricati per la sistemazione di arnesi e macchinari, fabbricati per la sistemazione di attrezzature agricole, fabbricati per l'elaborazione primaria e la lavorazione ed immagazzinamento dei prodotti agricoli coltivati nel podere.

Dopo l'alinea 4 si aggiunge un nuovo comma 2 del seguente tenore:

„I fabbricati in questione si possono usare esclusivamente in funzione all'esercizio di attività agricole – produzione zootecnica ed agricola, e non possono cambiare destinazione o usare come fabbricati abitativi o altri fabbricati economici.”

Articolo 93

Nell'articolo 136 alinea 1, la parola: „agricolo“ viene cancellata.

Articolo 94

L'articolo 137 viene modificato come segue:

“ Per serre in vetro e plastica, secondo queste disposizioni, si ritengono gli impianti di materiale leggero prefabbricato rivestito di pareti di vetro o plastica o materiale del genere, dell'altezza massima di 6,00 m, che possono essere allacciati alla rete dell'energia elettrica e dell'erogazione idrica nonché agli altri sistemi infrastrutturali.

Per questo tipo di impianto non è necessario formare una particella fabbricabile.

Le serre in plastica della superficie di 100 m² alla base possono essere elevate su aree agricole e su terreni fabbricabili che secondo il piano di ordine inferiore sono destinati allo sviluppo dell'agricoltura.

Le serre in plastica di superficie superiore ai 100 m² alla base possono essere elevate soltanto su aree agricole.

Sulle aree agricole accanto alla serra in vetro o in plastica della superficie superiore ai 2000 m² si possono edificare fabbricati correlativi-ausiliari per la custodia degli arnesi e dei macchinari, delle attrezzature agricole e simili, della superficie edile lorda fino a 200 m².”

Articolo 95

L'articolo 138 comma 1 viene modificato come segue:

„ Le fattorie per l'allevamento di bestiame e pollame con i fabbricati ausiliari si possono costruire su terreni agricoli se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

Nell' alinea 1 dopo la parola: „costruzione“ la parola „agricolo“ viene cancellata.

Articolo 96

Nell'articolo 140 comma 1, nella tabella, il numero „2000“ viene sostituito dal numero „500“.

Nel comma 3, il numero: „3“ viene sostituito dal numero: „1,5“.

Articolo 97

Nell'articolo 141 le parole: „che il popolo di queste località ha scoperto e assimilato“ vengono sostituite dalle parole: „gestione tradizionale.“

Articolo 98

L'articolo 142 comma 1, l'alinea 1 va modificato come segue:

“Gli impianti viticoli, vinicoli e frutticoli possono essere costruiti su aree agricole se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Se la persona che presenta la domanda per la costruzione del fabbricato agricolo ha come attività primaria l'agricoltura.”.

Articolo 99

L'articolo 143, il comma 1 viene modificato come segue:

„I fabbricati per l'esercizio di attività agricole e orticole intensive: i fabbricati per depositare gli arnesi, i macchinari e le attrezzature agricole; la lavorazione primaria e l'immagazzinamento dei prodotti agricoli coltivati nel podere possono venir edificati sull'area agricola se soddisfano le seguenti condizioni:”.

Nel comma 1 alinea 1 la parola: „agricola“ viene cancellata.

Articolo 100

Nell'articolo 144 il comma 1 viene modificato come segue:

„ I fabbricati per l'esercizio di attività agricole e orticole intensive vengono posizionate a distanza di almeno 100 m dal territorio fabbricabile dell'abitato.“

Articolo 101

L'articolo 145 viene modificato come segue:

„La superficie e la disposizione degli impianti di cui agli articoli 142 e 143 vengono stabilite in conformità alle esigenze tecnologiche del singolo tipo di attività agricola.

I valori limite delle particelle su cui vengono costruiti gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono i seguenti:

- il numero massimo dei piani del fabbricato comporta Po+P+Pk
- l'altezza massima del fabbricato comporta 5,00 m,
- l'altezza complessiva del fabbricato comporta 7,5 m,
- per gli edifici di cui all'articolo 138 il kig massimo ammonta a 0,008,
- per gli edifici di cui agli articoli 142 e 143 il kig massimo ammonta a 0,002.

Eccezionalmente, l'altezza del fabbricato può essere anche superiore rispetto a quanto prescritto, se è condizionata dalla sua funzione o da qualche processo tecnologico (silos e simili).“

Articolo 102

Nell'articolo 147 la parola: „pubblica“ viene cancellata.

Articolo 103

L'articolo 148 viene modificato come segue:

„La costruzione di depositi per la custodia di macchine agricole è possibile su aree agricole coltivabili della superficie minima di 5.000 m². Il deposito serve a tenervi gli arnesi, i macchinari, i veicoli, le attrezzature agricole, la lavorazione primaria, il trattamento e all'immagazzinamento temporaneo dei prodotti agricoli coltivati nel podere.

Il deposito per le macchine agricole può essere costruito come fabbricato al pianterreno della superficie lorda alla base fino a 30 m². Il colmo del tetto deve seguire l'orientamento della parte più lunga del fabbricato e seguire la direzione della stratificazione del terreno.

Il deposito per custodire le macchine agricole deve essere edificato in maniera tale:

- da essere posizionato nella parte del terreno meno buona per la coltivazione ed essere al meno possibile esposto visualmente,
- il materiale di costruzione deve essere conforme alle modalità tradizionali di edificazione,
- l'altezza del fabbricato fino al cornicione può essere al massimo di 2,4 m,
- non è possibile la costruzione di piani in cantina,
- il terreno deve essere di proprietà del richiedente,
- Il terreno deve appartenere ad un complesso agricolo,
- il kig massimo ammonta a 0,006.

Il terreno agricolo di cui al comma 1 del presente articolo può essere attrezzato con la necessaria infrastruttura comunale (erogazione idrica, energia elettrica, deposito dei rifiuti e simili), previo benessere e parere positivo delle competenti aziende e servizi pubblici (economia idrica, sanitaria, stradale, ecc.).

I depositi per la sistemazione delle macchine agricole non possono venir edificati su aree agricole di particolare valore (P1) stabilite nell'indicazione cartografica 1. Uso e destinazione delle aree, e nella parte costiera protetta.

Il richiedente deve essere registrato nel Registro delle attività agricole ovvero avere registrato l'attività agricola a conduzione familiare (OPG).

Il complesso agricolo è il terreno agricolo in proprietà individuale che può comprendere anche più particelle catastali attigue.”

Articolo 104

L'articolo 149 viene modificato come segue:

„Il terreno agricolo che serve da base per conseguire il diritto all'edificazione dei fabbricati di cui gli articoli 138, 142, 143 e 148 non può essere lottizzato in parti più piccole né può essere utilizzato per il conseguimento di altri diritti di edificazione definiti dalle disposizioni di questo Piano.”

Articolo 105

Nell'articolo 150 i comma 1 e 4 vengono cancellati.

I comma 2 e 3 diventano comma 1 e 2.

Dopo il comma 2 vengono aggiunti i nuovi comma 3 e 4 come segue:

„I terreni agricoli – complessi non si possono recintare con nuove recinzioni, salvo con la piantagione di siepi. I muri a secco esistenti devono mantenersi nelle dimensioni esistenti, come parte del patrimonio culturale che va protetto.

In base alle disposizioni della Legge sulle acque, la manutenzione funzionale, la progettazione e la costruzione di impianti idrici che servono per assestare i corsi d'acqua e le altre acque in superficie, per la protezione dall'azione nociva delle acque, come impianti idrici di regolazione e protezione, impianti per lo scarico pubblico, per l'irrigazione e la bonifica devono essere permesse sulle aree agricole ovvero, nell'interesse pubblico, si deve dare la possibilità di disposizione e passaggio attraverso la particella agricola.”

Articolo 106

Nell'articolo 154 comma 1, dopo le parole “impianti sanitari” si aggiungono le parole: “,lavanderie, servizi e simili”.

Nel comma 1 alinea 1, il numero „1“ viene sostituito dalle lettere: „P+Pk”.

Nell'alinea 2 la parola: „cornicione“ viene sostituita dalla parola: „fabbricato“, e il numero:„4“ viene sostituito dal numero: „5”,

Nell' alinea 3 davanti alla parola: „obliquo“ si aggiungono le parole: „diritto o”.

Articolo 107

Nell'articolo 155 viene aggiunto un nuovo comma 2 del seguente tenore:

„Lungo le strade è possibile costruire piste ciclabili.”

L'attuale comma 2 diventa comma 3.

Articolo 108

L'articolo 156 viene modificato come segue:

“Costruzioni esistenti fuori dal territorio fabbricabile

Allo scopo di sviluppare l'agricoltura e la conduzione economica tradizionale sui terreni agricoli si rende possibile la ristrutturazione dei singoli fabbricati abitativi ed economici esistenti, situati fuori del territorio fabbricabile degli abitati.

Con il termine di ristrutturazione dei fabbricati esistenti fuori dal territorio fabbricabile, ai sensi di queste Disposizioni, s'intendono la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza, la ristrutturazione, il risanamento, il cambiamento di destinazione e simili.

Si possono ristrutturare i fabbricati esistenti fuori dal territorio fabbricabile che soddisfano le seguenti condizioni:

- che sono costruiti in base alla licenza edile o ad un altro atto corrispondente ed ogni altro fabbricato che, in base alla Legge sull'assessamento ambientale e l'edilizia, si ritiene esistente,
- che sono situate fuori dall'area costiera protetta,
- che non sorgono su un terreno agricolo di valore (P1) definito nell'indicazione cartografica 1. Uso e destinazione delle aree,
- che l'estensione minima della particella fabbricabile comporti 2.000 m²,
- fuori del complesso principale è necessario avere un podere agricolo dell'estensione minima di 1 ha.

Quando il fabbricato esistente non soddisfa tutte le condizioni succitate, la ristrutturazione è possibile entro le dimensioni esistenti del fabbricato.

La superficie lorda della base del fabbricato, inclusa anche la superficie del fabbricato abitativo esistente può comportare al massimo 120m². Accanto al fabbricato principale è possibile costruire un fabbricato ausiliare della superficie lorda alla base di 30m².

Il numero dei piani del fabbricato principale è Po+P+1+PK (cantina, pianoterra, primo piano e soffitta),

L'altezza massima del fabbricato comporta 7,50m.

L'altezza massima complessiva del fabbricato comporta 11,0m.

Il numero dei piani del fabbricato ausiliare è Po+P+Pk (cantina, pianoterra e soffitta).

I fabbricati ristrutturati per dimensioni ed aspetto devono conformarsi alle forme e alle dimensioni dei fabbricati esistenti attigui.

La forma del fabbricato deve essere conforme alla tradizione edile locale e in particolare:

- la base del fabbricato allungata nel rapporto raccomandato fra i lati di circa 1:1,5, mentre il colmo del tetto deve seguire la direzione della parte più lunga del fabbricato,
- il tetto deve avere due spioventi, eventualmente con i timpani del tetto triangolari, in pendenza di 22°.

La distanza del fabbricato verso il fabbricato attiguo che da tale parte ha delle aperture (porte e finestre) deve essere almeno di 3 m. Il fabbricato può essere costruito o ristrutturato sul confine della particella fabbricabile se da tale lato questo fabbricato e il fabbricato attiguo non hanno aperture. Il fabbricato può essere costruito anche sulla linea di regolazione.

La forma e le dimensioni della particella sono quelle esistenti.

Questa disposizione non si riferisce ai fabbricati legalizzati in base alla Legge sul procedimento relativo ai fabbricati costruiti abusivamente ("Gazz.uff. – NN", nr. 90/11)."

Articolo 109

Nell'articolo 158 il comma 2 viene modificato come segue:

„ Si raccomanda che l'altezza delle costruzioni adibite al pernottamento (altezza che se modificata deve essere modificata con argomentazione nei piani di fattibilità) non superi quella condizionata nell'art. 79 di queste Disposizioni.”

Dopo il comma 6 si aggiunge il comma 7 del seguente tenore:

„Per tutelare il paesaggio delle zone turistiche, nell'elaborazione dei piani urbanistici d'assetto bisogna dedicare particolare attenzione alla valorizzazione e alle condizioni di assessamento del paesaggio.”

Articolo 110

Nell'articolo 159 comma 2, il numero: „77“ viene sostituito dal numero: „78“.

Articolo 111

Nell'articolo 161 comma 1, dopo le parole “con il piano” va aggiunto il testo: “va regolato alle modalità prescritte nel comma 4 dell'articolo 21, e”.

Nell'articolo 161 comma 2, la parola „dettagliato“ viene sostituita dalla parola: „urbanistico“.

Articolo 112

L'articolo 162 viene modificato come segue:

“Le condizioni limite per l'ubicazione e l'edificazione di fabbricati adibiti alle attività economiche che si possono costruire internamente alla zona del campo da golf sono:

- il numero massimo dei piani del fabbricato principale comporta Po+P+1+PK (cantina, pianoterra, primo piano e soffitta), l'altezza massima è di 7,50m e l'altezza massima complessiva è di 11,0m.
- il numero massimo dei piani dei fabbricati ausiliari comporta Po+P+PK (cantina, pianoterra e soffitta), l'altezza massima è di 5,00m e l'altezza massima complessiva è di 7,5m.”

Articolo 113

Nell'articolo 163 il comma 2 viene cancellato.

Articolo 114

L'articolo 164 viene modificato come segue:

„Le condizioni limite per il posizionamento e la costruzione di fabbricati adibiti alle attività economiche che si possono edificare all'interno delle zone economiche sono:

- la superficie minima della particella fabbricabile è di 600m² e quella massima non viene determinata,
- per le particelle fabbricabili della superficie 600-900m² – il 65% della superficie della particella fabbricabile,
- per le particelle fabbricabili della superficie 900-1200m² – in totale 585m² e il 50% della superficie della particella fabbricabile che supera i 900m²,
- per le particelle fabbricabili della superficie 1200-2000m² – in totale 735m² e il 40% della superficie della particella fabbricabile che supera i 1200m²,
- per le particelle fabbricabili della superficie superiore ai 2000m² – in totale 1055m² e il 35% della superficie della particella fabbricabile che supera i 2000m²,
- la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve comportare almeno 20 m,
- La linea fabbricabile del fabbricato è situata al minimo a 7 m dalla linea di regolazione e a 4 m dal confine delle particelle attigue,
- Il numero massimo dei piani del fabbricato principale comporta Po+P+PK (cantina, pianoterra e soffitta),
- L'altezza massima del fabbricato è di 5,0m.
- L'altezza massima complessiva del fabbricato comporta 7,5m.“

Articolo 115

Nell'articolo 169 comma 2 la parola: „pubblica” viene cancellata.

Articolo 116

Nell'articolo 171 comma 1, gli alinea 3 e 4 vengono modificati come segue:

- ”
- l'altezza massima dei fabbricati ausiliari comporta 3,5 m,
 - il numero massimo dei piani dei fabbricati ausiliari è di Po+P+Pk. „

Articolo 117

Nell'articolo 172 gli alinea 6 e 7 vengono modificati come segue:

- ”
- l'altezza massima dei fabbricati correlativi comporta 6,0 m,
 - il numero massimo dei piani dei fabbricati correlativi è di Po+P+Pk. „

Articolo 118

L'articolo 176 viene modificato come segue:

„ Le comunicazioni stradali si svolgono in conformità alla vigente Legge sulle strade in base alla soluzione della rete stradale stabilita dal Piano. Il Piano contiene la rete delle strade pubbliche statali e regionali e quella delle altre strade non classificate.

Questo Piano stabilisce, fuori delle parti edificate dei territori fabbricabili, i tracciati dello spazio riservato per le strade regionali, le strade locali e le strade non classificate. Entro i tracciati dello spazio riservato per la costruzione di strade o parte di strade così stabiliti non c'è possibilità di costruire o ristrutturare fabbricati né impianti infrastrutturali, fatta eccezione della rete d'infrastruttura sotterranea.”

Articolo 119

Nell'articolo 177 il comma 3 viene modificato come segue:

„ La manutenzione delle strade nuove e di quelle esistenti verrà svolta in base alla Legge sulle strade.”

Articolo 120

L'articolo 178 viene modificato come segue:

„ La larghezza della fascia protettiva delle strade pubbliche e il regime del loro assestamento sono definiti dall'art. 55 della Legge sulle strade.

La fascia protettiva va calcolata a partire dal ciglio esterno della fascia di terra, in modo da avere da ambo le parti la larghezza di:

- per le strade statali, 25 m,
- per le strade regionali, 15 m,
- per le strade locali, 10 m.

È vietato intraprendere qualsiasi azione o intervento edile nella fascia protettiva delle strade pubbliche senza il benessere della persona giuridica che gestisce la strada pubblica, se detti interventi o azioni potessero danneggiare la strada pubblica, mettere in pericolo o disturbare la circolazione ed aumentare le spese di manutenzione della strada pubblica. Nel benessere vanno stabilite le condizioni per l'esecuzione di tali interventi o azioni.

La persona che intende costruire o che ha costruito un fabbricato nella fascia protettiva o fuori della fascia protettiva di una strada pubblica non ha diritto di richiedere l'edificazione della protezione dall'influsso della strada e del traffico, in conformità a regolamenti particolari.

Le modalità e le condizioni di assestamento delle strade non classificate si stabiliscono in conformità alla Legge sulle strade, agli altri regolamenti positivi che regolano la costruzione di strade e ai piani vigenti della zona ristretta nonché ai regolamenti particolari sulle strade che sono di competenza della Città di Rovinj-Rovigno.“

Articolo 121

L'articolo 179 viene modificato come segue:

„ Nell'assestamento e ricostruzione delle strade esistenti, le cui dimensioni non soddisfano le condizioni della circolazione carrabile, pedonale e ciclabile secondo le disposizioni di questo Piano, è necessario eseguire l'assestamento in modo da garantire la circolazione a tutte le categorie di utenti con una nuova regolazione del traffico, sempre che questa sia la soluzione del problema.“

Articolo 122

L'articolo 180 viene modificato come segue:

„La larghezza minima della carreggiata delle strade negli abitati (strade locali principali e strade di affluenza) è di 6,0 metri (per due corsie) ovvero di 3,5 metri (per una corsia). Eccezionalmente la larghezza può essere anche inferiore nel caso di costruzioni esistenti già edificate, con l'obbligo di provvedere alla preregolazione del traffico onde soddisfare le condizioni alla circolazione di tutte le categorie di utenti.

La strada con una corsia soltanto può essere assestata soltanto per le strade esistenti, in modo da costruire ogni 100m una piazzola su una parte ben visibile della strada rispettivamente nelle strade cieche la cui lunghezza non superi i 100m in una parte visibile o i 50 m in una parte non ben visibile.

Nelle strade pianificate ed esistenti negli abitati bisogna assicurare la separazione dei pedoni dalla circolazione dei veicoli con la costruzione di marciapiedi o con indicazioni permanenti e recinti protettivi lungo la carreggiata.

In corrispondenza alla categoria della strada si possono costruire marciapiedi da ambo le parti o da una parte soltanto. Nella costruzione di un solo marciapiede bisogna assicurare lungo la carreggiata ai piedi dei muri di recinzione un profilo libero ovvero protettivo di almeno 0,75m. Eccezionalmente lungo la carreggiata di vicoli ciechi si può garantire la costruzione del marciapiede soltanto da un lato.

Lungo le strade si possono costruire anche corsie ciclistiche, a seconda le circostanze e le necessità locali.“

Articolo 123

Nell'articolo 183 il comma 1 viene modificato come segue:

„ La distanza minima della linea di regolazione dal ciglio della carreggiata deve lasciare la possibilità di costruire tutti gli elementi di una strada come il canale di scarico, l'argine, la banchina e il marciapiede e non può essere inferiore a quella stabilita dai regolamenti di legge.

Il comma 2 viene cancellato.

Il comma 3 diventa comma 2.

Articolo 124

Nell'articolo 185 i comma 3 e 4 vengono modificati come segue:

„ I posti parcheggio sulle aree pubbliche hanno le dimensioni minime di 5,0x2,5 m per il posteggio verticale ovvero in base alle norme vigenti della Repubblica di Croazia. L'inclinazione massima longitudinale e trasversale comporta 5,0%.

Eccezionalmente, il numero necessario di posteggi durante gli interventi all'interno delle zone di insiemi storico-culturali della città di Rovinj-Rovigno e all'interno di insiemi di valore formativo dell'abitato di Villa di Rovigno-Rovinjnsko Selo può essere assicurato anche sulle aree pubbliche di parcheggio.“

Nel comma 5, nella tabella, dopo il punto 13 si aggiunge il punto 14 del seguente tenore:

„14. Eccezionalmente per i fabbricati abitativi all'interno di abitati edificati secondo piani precedentemente vigenti

1,0 su 1 unità abitativa
(appartamento, studio...)“

Articolo 125

L'articolo 188 comma 1 viene modificato come segue:

„ Le comunicazioni marittime verranno orientate verso le seguenti zone di navigazione marittima:

- zona portuale di Rovigno – posto aperto per la navigazione pubblica di Rovinj-Rovigno e nel suo ambito il porto (internazionale) d'interesse economico e il porto d'importanza regionale, nonché il transito di confine marittimo di Rovinj-Rovigno con le zone di ancoraggio
- porti a destinazione speciale (marina Valalta, marina Rovigno I – sud, marina Rovigno II – nord)
- porti a destinazione speciale – porti di turismo nautico con condizioni minime – Monsena (esistente), Villas Rubin (esistente), Vestre (esistente), S.Caterina (esistente), Sant'Andrea (Isola Rossa)(esistente),

- porti aperti per la navigazione pubblica: Valdibora – ospedale, baia di Scaraba, Monsena (due bacini portuali), Villas Rubin, Vestre, S. Caterina, S. Andrea (Isola Rossa), S. Giovanni in Pelago e località Cisterna,
- la rimanente superficie marina che dista dalla costa 300 m ed oltre.

Articolo 126

Nell'articolo 189 comma 1 le parole: „in località stanza“ vengono sostituite dalle parole: “a nord-est della di stanza“.

Il comma 2 viene cancellato.

Articolo 127

Nell'articolo 190 si aggiunge un nuovo comma 6 del seguente tenore:

„Il posizionamento dell'infrastruttura comunicativa elettronica pianificata e delle attrezzature correlate riportato nell'indicazione cartografica nr. 2.1.„Sistema delle comunicazioni, comunicazioni elettroniche“ sono indicativi e sono permessi adattamenti ambientali che non deviano di molto dal concetto delle soluzioni indicate, che sono indispensabili per il rispetto della tutela dei valori paesaggistici e naturali e degli insiemi storico-culturali.“

Articolo 128

L'articolo 191 viene modificato come segue:

„ Con l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura comunicativa elettronica e delle attrezzature correlate, il numero dei nodi di accesso che contengono l'attrezzatura attiva potrà aumentare. Il posizionamento delle attrezzature attive può essere previsto in un ambiente chiuso dei fabbricati adibiti alle attività economiche della superficie di 15 m², o nei tipici armadietti che vengono installati sulle aree adibite a tale scopo. Il posizionamento definitivo e il numero dei fabbricati infrastrutturali delle comunicazioni elettroniche e delle attrezzature correlate verrà stabilito in conformità alle esigenze tecniche e di sicurezza per ogni singolo fabbricato, e alle necessità degli utenti, nonché al numero e alla posizione di detti fabbricati indicata nella parte grafica del Piano, non è obbligatorio.

Per tutti i nuovi fabbricati adibiti alle attività economiche, all'abitazione e alle attività economiche e all'abitazione è necessario prevedere la costruzione della conduzione dei cavi fino al punto di connessione più vicino a quella esistente, conformemente alla Legge sulle comunicazioni elettroniche e ai corrispondenti regolamenti. Lo stesso vale anche per tutte le zone economiche, ricreative ed urbane.“

Articolo 129

L'articolo 192 viene modificato come segue:

„Conformemente all'art. 100.a. comma 13 del testo integro della Delibera sull'emanazione delle modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Regione istriana (“Gazz.uff. della Regione istriana”, nr. 16/2011.) i permessi di ubicazione per i tralicci delle antenne verranno rilasciati in base al Piano regolatore della Regione istriana come piano dell'ampio territorio, indipendentemente dalle disposizioni dei piani ambientali d'assetto delle città e dei comuni ovvero dai piani ambientali di aree più ristrette, in base ai regolamenti di legge vigenti e alle condizioni particolari degli organismi competenti e/o delle persone stabilite da regolamenti particolari.

Tutto l'art. 100a. del testo integro della Delibera sull'emanazione delle modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Regione istriana (“Gazz.uff. della Regione istriana”, nr. 16/2011.) elabora dettagliatamente le condizioni di ubicazione dei tralicci delle antenne.“

Articolo 130

Nell'articolo 193 si aggiungono i nuovi comma 3, 4, 5, 6 e 7 del seguente tenore:

„La costruzione di una nuova rete delle comunicazioni elettroniche nei centri urbani deve essere pianificata con la deposizione dei cavi sotterranei, mentre gli allacciamenti ai singoli fabbricati abitativi possono essere eseguiti anche tramite una rete aerea.

È necessario rendere possibile il posizionamento di armadietti di distribuzione luminosa (esterni posti su un palo o su un piedistallo) per la sistemazione delle attrezzature passive della rete d'accesso di conduzione luminosa.

Le capacità telecomunicative esistenti, dov'è necessario, devono venir trasferite nella nuova infrastruttura della conduzione dei cavi.

Nelle aree a limite di ogni singolo territorio bisogna prevedere anche la possibilità di montaggio dei nodi di distribuzione del tipo a cavo (armadietti) delle dimensioni 2x1x2 m per il cui posizionamento non è necessario formare una particella fabbricabile a parte.

Per raggiungere il massimo livello di assestamento comunale è necessario pianificare anche un numero corrispondente di cabine telefoniche pubbliche per le quali va stabilito l'accesso adeguato per le persone invalide.“

Articolo 131

Nell'articolo 194 comma 1, il numero: „2015“ viene sostituito con il numero: „2020“.
Nel comma 4 l'ultima frase viene cancellata.

Articolo 132

Nell'articolo 195 comma 2, l'alinea 5 viene modificato come segue:

„ Le nuove stazioni di trasformatori TS 10(20) kV vanno posizionate in modo da garantire l'accesso dalla strada. Nella pianificazione è necessario integrare le stazioni di trasformatori nel paesaggio ovvero nella struttura edificata. La particella fabbricabile stabilita per la stazione di trasformatori va assestata in senso orticolturale.”

Articolo 133

Dopo l'articolo 195 va aggiunto un nuovo articolo 195a del seguente tenore:

COLLETTORI SOLARI E CELLE FOTOVOLTAICHE

“La costruzione di collettori solari e celle fotovoltaiche è resa possibile:

- sui tetti degli edifici di tutte le destinazioni d'uso per esigenze personali,
- sui tetti e sulle facciate degli edifici di destinazione d'uso economica, per esigenze personali e commerciali,
- sui terreni delle particelle edificabili di destinazione d'uso comunale-di revisione ed economica (produttiva, d'affari, turistico-alberghiera, ecc.), per esigenze personali e commerciali,
- sui terreni delle particelle edificabili di destinazione d'uso abitativa e mista, per esigenze personali,
- sulle tettoie delle aree parcheggio pubbliche per esigenze personali e commerciali, e per esigenze di alimentazione dell'illuminazione pubblica,
- sui pali (impianti solari) nelle particelle di destinazione d'uso comunale-di revisione e produttiva destinate a zone edificabili fuori dall'abitato, per esigenze commerciali.

Non è consentito costruire collettori solari e celle fotovoltaiche nelle zone e sugli edifici protetti in base alla Legge sulla tutela della natura e alla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali e a questo Piano.

Qualora la superficie dei collettori solari e/o delle celle fotovoltaiche che vengono collocate sui terreni delle particelle edificabili minori di 15 m², non vengono calcolate nell'edificabilità della particella.

Nelle zone edificabili degli abitati non è possibile collocare i collettori solari e le celle fotovoltaiche sul terreno tra l'edificio principale e la linea di regolazione.

Quando il collettore solare e le celle fotovoltaiche vengono collocate su un tetto inclinato, la loro superficie non deve distare più di 200mm dalla superficie del tetto, e quando vengono collocati su un tetto diritto, la loro parte più alta non dev'essere di più di 2m dalla superficie del tetto.”

Articolo 134

Nell'articolo 196 il comma 3 viene modificato come segue:

„ La stazione di misurazione della riduzione (MRS) è un impianto basso di 15 m², e serve per l'erogazione del gas dal gasdotto di trasporto ad alta pressione, per la riduzione della pressione di distribuzione e per misurare le quantità di gas consegnate alla rete di distribuzione del gas per il resoconto. Il sito della stazione di misurazione della riduzione Rovinj-Rovigno è previsto in località La Torre – Campolongo nel corridoio del gasdotto ad alta pressione Pola – Umago, per la quale bisogna prevedere una particella di 100 m². La capacità più alta della stazione di riduzione Rovinj-Rovigno per le necessità della rete di distribuzione urbana è di 4000 Sm³/h pressione 4 bar e 8000 Sm³/h pressione 16 bar per il futuro consumo, ad esempio verso Pisino, che complessivamente da 12000 Sm³/h.”

Articolo 135

Nell'articolo 197 vengono cancellati i comma 2 e 4.

L'attuale comma 3 diventa comma 2.

Gli attuali comma 5 e 6 diventano comma 3 e 4.

Articolo 136

L'articolo 202 viene modificato come segue:

SCARICO DEI LIQUAMI

„ Questo Piano prevede il sistema di scarico dei liquami della città di Rovinj-Rovigno nel modo seguente:

- attraverso il sistema centrale del collettore con l'impianto per la depurazione dei liquami a Cuvì nel sito dell'attuale impianto e lo scarico in mare, il quale copre l'ambiente compreso dal Piano urbanistico generale, dalle zone turistiche meridionali di Villas Rubin-Polari e Vestre nonché dagli abitati di Villa di Rovigno e Cocaletto e dalla zona turistica settentrionale Monsena – Valdaliso;

- il territorio della zona turistica di Valalta verrà risolto con un impianto a parte per la depurazione dei liquami di III livello finché non verrà risolto l'allacciamento all'impianto per la depurazione dei liquami a Cuvi;
- attraverso il sistema dell'isola di S. Andrea con l'impianto per la depurazione come impianto a parte di III livello e lo scarico in mare, il quale risolve le acque di scarico nelle isole di S. Andrea e Maschin;
- attraverso l'impianto per la depurazione dei liquami alla discarica urbana di "Laco Vidotto", come impianto a parte di III livello per risolvere lo scarico e l'afflusso dei liquami della discarica sanitaria.

Fra gli impianti citati sono già costruiti l'impianto di Cuvi, trattamento preliminare e scarico in mare, previsto per la ristrutturazione e la costruzione del III livello di depurazione, l'impianto a Sant'Andrea e l'impianto a "Laco Vidotto" che sono costruiti con la tecnologia MBR ovvero al III livello di depurazione. L'impianto di Valalta non è ancora costruito e per questi si prevede il III livello di depurazione."

Articolo 137

L'articolo 203 viene modificato come segue:

„ L'acqua piovana verrà fatta affluire in un sistema separato della canalizzazione in modo da dividere tutto il territorio della città in superfici di scarico minori attraverso le quali l'acqua piovana verrà fatta affluire per ogni singola area di scarico nel sistema separato della canalizzazione fino al recipiente, che può essere il collettore principale, il mare (scarico), impianto di assorbimento (nel suolo) o un corso d'acqua.

Le modalità di raccolta e scarico dell'acqua piovana vanno risolte applicando il principio della soluzione integrata dello scarico nell'ambiente, e ciò significa che in corrispondenza all'edificazione esistente dell'area considerata ovvero ai documenti di pianificazione e di accertamento della destinazione delle aree, al potere d'assorbimento del suolo nel punto di scarico e alla verifica dell'influsso del livello del mare sugli scarichi verranno applicate soluzioni tecniche razionali positive.

Prima di scaricare l'acqua piovana nei collettori di raccolta, in mare, nei corsi d'acqua o nel sottosuolo, si deve trattenere tanto a lungo quant'è possibile nell'ambito del singolo bacino riducendo l'afflusso e depurandola dall'olio e dai grassi affluiti dalle aree pubbliche. Il tempo di trattenimento si stabilisce in base alle condizioni in sito e alle condizioni dei collettori principali, all'altezza dell'acqua del mare e alle possibilità d'assorbimento nei punti in cui si scarica nel sottosuolo.

L'acqua piovana viene raccolta in impianti pubblici per lo scarico soltanto dalle aree pubbliche, mentre lo scarico dell'acqua piovana dalle particelle fabbricabili va risolto nell'ambito delle medesime.

Eccezionalmente, in casi sfavorevoli di costruzione di fabbricati rispetto alle condizioni di scarico (gli edifici nel nucleo storico senza giardino ovvero di superfici insufficienti per la costruzione di impianti d'assorbimento, a causa della configurazione stessa del terreno – depressioni ovvero suolo di poco potere assorbente), è possibile includere anche i liquami di detti edifici, con le prove di quanto citato e con il benessere del servizio municipale competente, secondo le condizioni del proprietario dell'impianto pubblico per lo scarico dell'acqua piovana.

Il periodo di ritorno per il dimensionamento degli impianti pubblici per la raccolta e lo scarico dell'acqua piovana verrà stabilito per ogni singolo bacino in corrispondenza alla pericolosità e alla razionalità dell'edificazione. Per gli abitati residenziali il periodo è di 2 anni, per i fabbricati sociali e per le aree a rischio P=5 anni. Per i canali d'afflusso aperti – corsi d'acqua il periodo è di 20 anni.

In questo periodo pianificato è necessario completare principalmente il sistema urbano e costruire la rete della canalizzazione per la parte settentrionale della città."

Articolo 138

Il sottotitolo 6.1. viene modificato come segue:

„6.1. TERRITORI PROTETTI“

Articolo 139

L'articolo 204 viene modificato come segue:

„ Sul territorio della città di Rovinj-Rovigno, nella proposta di tutela sono rappresentati i seguenti territori protetti in conformità alla Legge sulla tutela della natura:

1. Riserva speciale – in mare
2. Riserva speciale – ornitologico
3. Monumento naturale-geologico
4. Parco boschivo
5. Paesaggio d'importanza
6. Monumento di architettura dei parchi

Le aree indicate sono evidenziate nell'indicazione cartografica nr. 3.1.A. „Condizioni per l'uso, l'asestamento e la tutela dell'ambiente – Tutela del patrimonio naturale“.

Articolo 140

L'articolo 205 viene modificato come segue:

„ La tutela del patrimonio naturale si svolge attraverso i provvedimenti di tutela dei seguenti territori protetti:

CATEGORIA DI TUTELA	PARTI PROTETTE DELLA NATURA	PARTI DELLA NATURA DI VALORE PROPOSTI PER LA TUTELA	PARTI DELLA NATURA PROTETTE PROPOSTE PER IL CAMBIAMENTO DI CATEGORIA
RISERVA SPECIAL	- in mare il Canale di Leme (dal 1979) - Palu' – riserva ornitologica (dal 2001) godine)	- Isole Due Sorelle	
MONUMENTO DELLA NATURA	- cava "Fantasia"- geologico (dal 1986)	- baia di Saline (Valalta)	
PARCO BOSCHIVO	-Montauro/Punta Corrente (dal 1948) -Scaraba (dal 1995)	-Porton Biondi -Punta La Mucia -Santa Caterina	-Punta Croce
PAESAGGIO IMPORTANTE	- Canale di Leme (1964) - Isole rovignesi e fascia costiera (dal 1968)		
MONUMENTO DI ARCHITETTURA DEI PARCHI	- il viale dei cipressi nel cimitero di Rovigno (dal 1969)	- Parco dell'ospedale "Dr.M.Horvat"	- Parco del Ginnasio e della Casa per anziani e disabili „Domenico Pergolis“

Articolo 141

L'articolo 206 viene modificato come segue:

„ Tutte le parti della natura, sia evidenziate sia protette, comprese da questo Piano sono parificate per quel che concerne la loro salvaguardia e tutela. I provvedimenti di tutela e salvaguardia di tutte le parti della natura protette si stabiliscono nella stessa maniera, in conformità alla Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. – NN”, nr. 70/05, 139/08), alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti corrispondenti. Per loro si stabilisce un sistema di provvedimenti tutelativi.

Nel territorio della riserva ornitologica particolare e nel suo circondario non sono permessi interventi ed operazioni che potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia delle condizioni favorevoli per il biotopo e per la salvaguardia della stabilità della popolazione ornitologica, e sono in particolare il turbamento, il cambiamento di destinazione del terreno, l'edificazione, l'estrazione di materie prime minerali, ecc.

Nell'ambito della riserva particolare in mare e nel suo circondario non sono permessi interventi ed operazioni che potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia delle condizioni favorevoli per il biotopo e per la salvaguardia della stabilità della popolazione della fauna, e sono soprattutto gli interventi infrastrutturali intensivi, l'ancoraggio inadeguato, lo sfruttamento del mare, ecc.

Le caratteristiche dei monumenti della natura (geologici) vanno salvaguardati vietando attività sfavorevoli (sfruttamento delle materie prime minerali, interventi idrotecnici, edificazione ed altro) nelle zone che potrebbero influire negativamente sul patrimonio geologico.

I parchi boschivi protetti devono essere mantenuti e se necessario rinnovati in conformità alle direttive di coordinamento della salvaguardia delle componenti biologiche e della destinazione dell'ambiente. La dendroflora va mantenuta in buon stato con interventi di coltivazione sana.

Il parco protetto va mantenuto regolarmente e se necessario rinnovato in base alla matrice storica ovvero alle direttive della salvaguardia coordinata delle componenti biologiche e della disposizione ambientale degli elementi di architettura del parco. La dendroflora va mantenuta in buon stato con interventi di coltivazione sana. Per determinati alberi, in corrispondenza al loro stato, è raccomandabile elaborare degli studi sulla loro vitalità per stabilire le direttive dettagliate per la loro salvaguardia.

I parchi vanno mantenuti regolarmente e, se necessario, rinnovati, in conformità alle matrici storiche (se esistono) ovvero alle direttive di coordinamento della salvaguardia delle componenti biologiche e della disposizione ambientale degli elementi di architettura dei parchi (sculture, fontane, panchine, viottoli, campi da gioco, ecc.).

Gli elementi del paesaggio nelle aree protette, ma anche nelle altre aree di valore paesaggistico vanno protetti completamente, e qui rientrano in particolare gli svariati sistemi ecologici e tipi di biotopo, in combinazione con gli elementi del paesaggio rurale, formati nelle condizioni delle tradizioni locali di

sfruttamento dell'ambiente in varie circostanze economiche e storiche (come conseguenza dello sfruttamento equilibrato delle aree agricole per la produzione vegetale e zootecnica). Nella pianificazione è necessario svolgere delle ricerche interdisciplinari basate sulla valorizzazione di tutte le componenti paesaggistiche, soprattutto dei valori naturali e storico-culturali nell'ambito del territorio compreso dal Piano. L'assestamento dei territori fabbricabili e il loro ampliamento vanno pianificati in modo da salvaguardare i valori paesaggistici esistenti. Nella pianificazione degli interventi di economia idrica bisogna tener conto del paesaggio e delle acque come elemento paesaggistico. È indispensabile fermare e risanare la costruzione abusiva, soprattutto nella fascia costiera protetta.

Nella pianificazione ed assestamento ambientale a tutti i livelli bisogna tener conto di mantenere la varietà paesaggistica e la qualità naturale dell'ambiente, prendendo in considerazione e stimolando i metodi di costruzione locali e la tradizione edile. Bisogna stimolare l'uso di materiali autoctoni (ad es. Il legno, la pietra) e rispettare l'orientamento architettonico tradizionale nell'edificazione di fabbricati a destinazione specifica.

Nelle zone di valore paesaggistico bisogna salvaguardare le caratteristiche naturali e a tale scopo è necessario:

- salvaguardarle dal cambiamento di destinazione e incentivare il loro valore e peculiarità naturale in conformità alle condizioni e alle caratteristiche naturali circostanti per non rovinare l'immagine naturale del paesaggio,
- impedire con provvedimenti corrispondenti gli incendi boschivi,
- coordinare ed organizzare veri interessi ambientali,
- in particolare, limitare e seguire l'occupazione edile della costa,
- evitare l'edificazione sparsa sui colli, pendii e sulle sommità dei colli e lungo la costa,
- controllare l'edificazione fuori dai confini del territorio fabbricabile per quel che concerne le dimensioni ed evitare di includere in tale edificazione singoli elementi paesaggistici protetti e di valore,
- proteggere le visuali importanti dall'edificazione eccessiva che le nasconde,
- i corridoi dell'infrastruttura (circolazione, elettrodotti, ecc.) pianificati vanno eseguiti lungo la morfologia del rilievo naturale.

È indispensabile garantire l'attuazione dei provvedimenti di vivificazione dei biotopi nelle aree protette (e nelle altre aree con tipi di biotopo a rischio e rari) minacciati dalla crescita della vegetazione e dagli ingombri (prati, pozzi, grotte, ecc.) – assicurando la falciatura e la pulitura da parte delle istituzioni pubbliche competenti per la tutela della natura. Se necessario, dette istituzioni devono stipulare contratti di previdenza per determinate aree protette o parte di esse, conformemente alla Legge sulla tutela della natura.

È raccomandabile elaborare e realizzare programmi di sviluppo del turismo sostenuto nelle aree protette (fatta eccezione dei riserovati particolari), definendo le capacità ricettive dell'area ("carrying capacity"). Fino all'emanazione degli atti amministrativi generali e singoli conformemente alla Legge sulla tutela della natura, nell'ambiente delle aree proposte per la tutela, bisogna limitare la costruzione di nuovi fabbricati, fuori dai territori previsti per la costruzione di abitati e nelle altre zone adibite alla costruzione. Dopo l'emanazione dei piani di gestione delle aree protette, tutte le attività vanno coordinate con i futuri provvedimenti di tutela del rispettivo territorio, in collaborazione con la competente istituzione / ente pubblico."

Articolo 142

Dopo l'articolo 207 vengono aggiunti i sottotitoli: „6.1.A SPECIE PROTETTE E A RISCHIO“, „6.1.B. BIOTOPHI A RISCHIO E RARI“ e „6.1.C. AREE DELLA RETE ECOLOGICA NAZIONALE“ e gli articoli 207.a.-207.f. del seguente tenore:

„6.1.A. SPECIE PROTETTE E A RISCHIO

Articolo 207.a.

In base al Libro rosso dei mammiferi a rischio in Croazia, l'ampio territorio della città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di mammiferi a rischio e/o tutelati.

Tabella 1. – elenco delle specie di mammiferi a rischio sul territorio della città di Rovinj-Rovigno (SZ – specie super protetta, Z – Specie protetta, EN – specie in pericolo, VU – specie a rischio, NT – potenzialmente in pericolo, LC – meno preoccupante, DD. – probabilmente in pericolo, ZZP – Legge sulla tutela della natura (Gazz.uff. – NN”, nr. 70/05 e 139/08).

Nome scientifico della specie	Nome italiano della specie	Categoria regional del pericolo	Legge sulla tutela della natura (Gazz.uff. -N.N. 70/05)	Supplemento II della Direttiva sul biotopo
Glis glis	Ghiro	LC	SZ a nord della Sava Z a sud della Sava	
Lepus europaeus	Lepre	NT	Z	
Miniopterus schreibersi	Minottero	EN	SZ	√
Myotis emarginatus	Vespertilio	NT	SZ	√

Plecotus kolombatovici*	Chiottero orecchio	DD	SZ	
Rhinolophus blasii	Ferro di cavallo di Blasius (pipistrello)	VU	SZ	√
Rhinolophus eurya	Ferro di cavallo euriale (pipistrello)	VU	SZ	√
Rhinolophus ferrumeguinum	Rinolfo maggiore (pipistrello)	NT	SZ	√
Rhinolophus hipposideros	Ferro di cavallo minore (pipistrello)	NT	SZ	√
Sciurus vulgaris	Scoiattolo	NT	Z	
Tursiops truncatus	Tursiope – delfino	EN	SZ	√

* zona potenziale di diffusione; + diffusione temporanea

Per detti mammiferi si stabilisce il seguente sistema di protezione:

La condizione prima per rinnovare la presenza della foca monaca mediterranea è la fondazione di una rete di parchi marini e l'elaborazione di studi multidisciplinari, però prima di ciò bisogna portare a termine l'inventario delle grotte marine che servono alle foche monache per riposarsi e custodire i piccoli.

Per tutelare il pipistrello è necessario proteggere il suo ambiente naturale nei boschi, nelle grotte e nei ripari delle soffitte, dei campanili e degli altri locali. Nel caso di ristrutturazione di fabbricati e chiese in cui sia stata rinvenuta una colonia di pipistrelli, è auspicabile formare nuovi posti adatti per l'insediamento della colonia.

Per proteggere le specie boschive di pipistrelli i provvedimenti di salvaguardia dei biotopi vengono prescritti dalle condizioni di tutela della natura incluse nelle corrispondenti basi dell'economia forestale.

Per tutelare i pipistrelli che risiedono nelle grotte è necessario prevedere una parte della grotta come area chiusa per il pubblico, mentre nelle grotte aperte ai visitatori, nel posizionamento delle porte all'ingresso della grotta bisogna assicurare ai pipistrelli di poter muoversi indisturbatamente (per farlo bisogna consultare obbligatoriamente gli esperti di pipistrelli), non bisogna disturbarli durante le visite e stabilire la capacità accettabile della grotta.

Per tutelare le specie boschive di pipistrelli, i provvedimenti dettagliati di salvaguardia dei biotopi boschivi vengono prescritti dalle condizioni di tutela della natura, incluse nella corrispondente base di amministrazione dei boschi sul territorio della città di Rovinj-Rovigno.

Considerato che non sono state ancora eseguite delle ricerche sui delfini tursiopi e che mancano dati verificati sul numero complessivo e sulle tendenze della popolazione nell'Adriatico, è necessario eseguire urgentemente uno studio completo del loro numero e della diffusione, nonché identificare i luoghi in cui sono più numerosi e le aree in cui si riproducono ed alimentano (biotopi critici). Attraverso misure protettive dirette bisogna tutelare parte di tali aree (come riserve zoologiche), introducendo, in parte, provvedimenti di amministrazione, come ad esempio la limitazione della navigazione e/o della pesca. Come provvedimenti indiretti di tutela è necessario: redigere un piano qualitativo di amministrazione e controllo del fondo ittico dell'Adriatico in collaborazione con le competenti istituzioni, dei sistemi qualitativi di scarico e di depurazione dei liquami, impedire l'aumento delle quantità di liquami e di sostanze tossiche che vanno fatte affluire in mare, impedire l'ulteriore frammentazione dei biotopi e svolgere una campagna di informazione ed educazione del pubblico, in particolare dei turisti, durante l'estate, in merito alle regole comportamentali in prossimità dei delfini.

Articolo 207.b.

Considerata la presenza di biotopi e in base ai dati degli studi ornitologici svolti nell'ambito del progetto LIFE III CRO-NEN (Istituto per l'ornitologia, Accademia croata delle scienze e dell'arte) e in base al Libro rosso degli uccelli a rischio in Croazia, l'ampio territorio della città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di uccelli a rischio e/o tutelati.

Tabella 2. Specie di uccelli super protette sul territorio della città di Rovigno

(RE – estinte nella regione, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, LC – poco preoccupanti, DD – poco conosciute, gp – popolazione che nidifica, ngp – popolazione che non nidifica, zp – popolazione che sverna, pp – popolazione migratoria, Z – specie protette)

Nome scientifico di specie	Nome della specie in italiano	Categoria	Supplemento I della Direttiva sugli uccelli
Acrocephalus melanopogon*	Forapaglie castagnolo	LC zp	√
Anthus campestris	Calandro	LC gp	√
Circaetus gallicus	Biancone	VU gp	√
Gavia arctica	Strolaga mezzana	LC zp	√

Lanius minor	Cenerina	LC gp	√
Lullula arborea	Allodola capelluta	LC gp	√
Lymnocyptes minima***	Frullino	DD ngp	
Numenius phaeopus**	Chiurlo piccolo	EN ngp	
Phalacrocorax aristotelis	Marangone dal ciuffo	NT gp	
Sterna albifrons	Fraticello	EN gp	
Sterna sandvicensis	Beccapesci	NT ngp	√

*uccello che sverna, ** area di diffusione durante la migrazione, ***probabile area di diffusione durante la migrazione.

Per tutelare le specie ornitologiche in biotopi acquei e umidi è indispensabile tener conto degli uccelli negli interventi di amministrazione idrica, che non sono auspicabili proprio per la loro protezione (regolazione dei corsi d'acqua, estrazione della ghiaia), e nel cambiamento di destinazione di tali biotopi in aree agricole (interventi di bonifica). Per tutelare le specie di uccelli che nidificano sulle pareti delle rocce, è indispensabile impedire qualsiasi edificazione infrastrutturale e gli altri interventi che potrebbero mettere in pericolo il loro biotopo.

Nel caso di esecuzione di interventi del genere nei territorio della Rete ecologica della RC è necessario valutare l'accettabilità dell'intervento per la rete ecologica, conformemente all'art. 36 della Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 70/05, 139/08) e all'art. 3 del Regolamento sulla valutazione dell'accettabilità del piano, del programma e dell'intervento per la rete ecologica ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 118/09).

Per tutelare le specie ornitologiche in biotopi boschivi è necessario tenerne conto nella gestione dei boschi e specialmente lasciare un numero sufficiente di alberi vecchi secchi per gli uccelli della famiglia dei picchi (Picidae) tramite condizioni di tutela della natura previste nelle corrispondenti basi di gestione boschiva e/o programmi di gestione dei boschi.

Articolo 207.c.

In base al Libro rosso degli anfibi a rischio in Croazia, l'ampio territorio della città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di anfibi a rischio e/o tutelati.

Tabella 3. Specie di anfibi super protette sul territorio della città di Rovigno

(SZ – super protette, Z – protette, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, LC – poco preoccupanti, DD – poco conosciute, ZZP – Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. - N.N." 70/05 e 139/08)

Nome scientifico di specie	Nome della specie italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento II Direttiva sul biotopo
<i>Hyla arborea</i>	Raganella	NT	SZ	

È necessario salvaguardare i biotopi in cui questa specie dimora, in corrispondenza a quelli umidi e acquei.

In base al Libro rosso dei rettili a rischio in Croazia, l'ampio territorio della città di Rovinj-Rovigno è un territorio in cui, effettivamente o potenzialmente, è diffuso un maggior numero di specie di rettili a rischio e/o tutelati.

Tabella 4. Specie di rettili super protette sul territorio della città di Rovigno

(SZ – super protette, Z – protette, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, LC – poco preoccupanti, DD – poco conosciute, ZZP – Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. - N.N." 70/05 e 139/08)

Nome scientifico di specie	Nome della specie italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento II Direttiva sul biotopo
<i>Caretta caretta</i>	Grossa tartaruga marina	EN	SZ	
<i>Emys orbicularis</i>	Tartaruga palustre	NT	SZ	√
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale mediterraneo	NT	SZ	√

È necessario salvaguardare i biotopi in cui questa specie dimora, in corrispondenza a quelli umidi e acquei.

Articolo 207.d.

In base al Libro rosso delle farfalle diurne in Croazia (in fase di preparazione), il territorio della città di Rovinj-Rovigno è un biotopo di un maggior numero di specie di farfalle super protette.

Tabella 5. Specie di farfalle diurne super protette sul territorio della città di Rovigno (SZ – super protette, Z – protette, CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso pericolo, DD – poco conosciute, ZZP – Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. - N.N.” 70/05 e 139/08)

Nome scientifico della specie	Nome della specie italiano	Categoria di pericolo	Tutela in base alla Legge sulla natura	Supplemento II Direttiva sul biotopo
<i>Apatura ilia</i>	Farfalla ilia	NT	Z	
<i>Thymelicus acteon</i>	Piccola esperide	DD	Z	

Le farfalle sono particolarmente in pericolo a causa della regolazione delle acque che provoca il cambiamento di biotopo lungo i corsi d'acqua e il prosciugamento dei biotopi; il prosciugamento dei boschi e il cambiamento della loro amministrazione, che include l'abbattimento delle vecchie querce e l'assessamento dei limiti dei boschi; l'inquinamento chimico; l'intensificazione della produzione agricola; la successione dei biotopi nei prati e le attività dei collezionisti.

Per tutelare le farfalle sarebbe necessario innanzi tutto salvaguardare i biotopi acquedotti e paludosi e tenerne conto nella gestione dei boschi e dei prati, nella bonifica e negli interventi d'economia idrica.

6.1.B. BIOTOPPI A RISCHIO E BIOTOPPI RARI**Articolo 207.e.**

Fra i tipici biotopi che richiedono l'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia in conformità alla Legge sulla tutela della natura e delle Direttive dell'UE relative ai biotopi, sul territorio della città di Rovinj-Rovigno sono presenti i tipi di biotopo riportati nella tabella che segue.

Tabella 8. Presenza dei tipi di biotopo sul territorio della città di Rovinj-Rovigno. In base al Regolamento sui tipi di biotopo, alla cartina dei biotopi dei tipi a rischio e rari e sui provvedimenti per la salvaguardia dei tipi di biotopo a rischio e rari (“Gazz.uff. - N.N.”, nr. 7/06, 119/09) nonché alle Direttive dell'UE relative, i biotopi a rischio e rari sono stampati con il neretto (Nota: Il segno * significa che sono a rischio determinati biotopi e non tutto il gruppo stabilito dal codice NKS).

Tipo di biotopo – NKS	Codice NKS	(%)
Zone rurali attive / Zone rurali urbanizzate	J11/J13	0,08
Nuclei urbani	J21	2,59
Superfici urbane residenziali	J22	0,34
Zone industriali ed artigianali	J41	0,16
Terreni agricoli a coltura intensiva su superfici ammassate	I31	0,84
Superfici pubbliche improduttive coltivate come aree verdi	I81	2,04
Boschi misti, raramente di piante sempreverdi e macchia di lecci e larici	E81	2,82
Mosaici di superfici coltivate	I21	12,85
Mosaici di superfici coltivate / Zone rurali attive / Aree verdi pubbliche improduttive non coltivate	I21/J11/I81	0,89
Mosaici di superfici coltivate / Prati secchi submediterranei e epimediterranei Bušici	I21/C35/D3	0,26
Piantagioni di conifere	E92	1,07
Altre superfici urbane	J23	0,08
Superfici di malerba	I1	1,26
Superfici con rive rocciose con piante alofite / Prati secchi submediterranei e epimediterranei	F41/C35	0,40
Scavi a giorno	J43	0,20
Boschi litoranei, termofili e macchia di melograni	E35	36,64
Boschi litoranei, termofili e macchia di melograni / Prati secchi submediterranei e epimediterranei	E35/C35	1,24
Prati secchi submediterranei e epimediterranei	C35	2,95
Prati secchi submediterranei e epimediterranei / Spineti	C35/D31	1,14
Prati secchi submediterranei e epimediterranei / Boschi litoranei, termofili e macchia di melograni	C35/E35	31,05
Vigneti	I53	1,10
	Ukupno:	100,00

Costa

Biotopo – NKS	Codice NKS
Costa rocciosa/ Biocenosi delle rocce più alte del mesolitorale/Bioceno delle rocce più basse del mesolitorale	F4/G241/G242,
Costa rocciosa/Insiemi di costa su base solida influenzati dall'uomo/Biocenosi delle rocce più alte/Biocenosi delle rocce più basse del mesolitorale/Insiemi di mesolitorale su base solida influenzati dall'uomo	F4/F512/G241/G242/G252,

Rocce e ghiaioni

Biotopo – NKS	Codice NKS
Rocce calcaree del Quarnero e Liburnia / Sdrucoli ilirico-adriatici, litoranei	B141/B22

In base al Regolamento sui tipi di biotopo, alla cartina dei biotopi dei tipi a rischio e rari e sui provvedimenti per la salvaguardia dei tipi di biotopo a rischio e rari ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 7/06, 119/09) vengono prescritti i provvedimenti generali di salvaguardia dei biotopi rari e a rischio.

Per salvaguardare le superfici della terraferma coperte o poco coperte da vegetazione:

- salvaguardare la struttura favorevole e la configurazione e permettere i processi naturali, incluse anche le erosioni;
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non introdurre specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- impedire la successione vegetativa ed eliminare le specie, soprattutto quelle legnose che crescono nei ghiaioni e che non appartengono alle caratteristiche cariofillacee;
- stimolare la pastorizia nelle aree alpine, insulari e litoranee per salvaguardare la terra nuda e impedire la successione;
- tracciare nuove strade di scalo e strade alpine e spostarle in maniera da non mettere in pericolo l'esistenza di piante rare e specie animali.

Per salvaguardare i prati, i terreni paludosi, le boscaglie e le macchie

- gestire i prati con il pascolo e la falciatura adattati al tipo di biotopo, con l'uso accettabile di sostanze per la protezione delle piante e di fertilizzanti minerali;
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non inserire specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- salvaguardare il rapporto favorevole fra prato e macchia, includendo anche l'impedimento dei processi di successione (impedire la crescita di piante nei prati e nei terreni paludosi, ecc.) garantendo in tal maniera un biotopo a mosaico;
- salvaguardare il basso valore delle sostanze minerali nel suolo dei prati secchi ed umidi;
- salvaguardare un regime acqueo favorevole, incluso l'alto livello di acqua sotterranea nelle aree paludose, nei prati umidi e nelle boscaglie, garantendo l'umidificazione continua e il pascolo e falciatura regolari;
- salvaguardare la favorevole composizione e struttura del fondo marino, della costa e delle aree costiere e delle foci dei fiumi;
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non inserire specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- attuare un sistema adeguato di gestione e controllo delle acque che provengono dalle navi, onde impedire il propagarsi di specie estranee tramite tali acque;
- impedire l'edificazione abusiva lungo la costa e risanare la situazione sfavorevole dov'è possibile;
- non sfruttare i sedimenti dei banchi di sabbia lungo la costa;
- eliminare le specie estranee invasive;
- assicurare la continua mescolanza dell'acqua marina e dell'acqua dolce negli estuari e salvaguardare le proprietà fisico-chimiche favorevoli dell'acqua negli estuari, nelle lagune, nella baie e nei golfi o migliorarla, se sfavorevoli per la sopravvivenza dei biotopi e delle loro specie biologiche importanti;
- tenere il collegamento delle lagune con il mare e rendere possibile il collegamento continuo, e nel caso di chiusura naturale o artificiale del passaggio è indispensabile scavarlo di nuovo e se necessario approfondire il fondo della laguna per elevare il suolo a causa degli apporti di materiale organico;
- salvaguardare le coste fangose, sabbiose, rocciose e a ciottoli nella loro forma naturale con la vegetazione naturale e risanare le aree dov'è possibile.

Per salvaguardare i boschi

- amministrare i boschi in conformità ai principi della certificazione dei boschi;
- dopo la conclusione del taglio di superfici boschive maggiori, dov'è possibile e adatto, lasciare aree senza taglio degli alberi;

- nell'amministrazione dei boschi salvaguardare quanto è più possibile le radure boschive (prati, pascoli, ecc.) e i limiti dei boschi;
- nell'amministrazione dei boschi garantire la proroga della maturità d'abbattimento delle specie autoctone degli alberi in considerazione all'età fisiologica delle singole specie e alla salubrità della comunità boschiva;
- nell'amministrazione dei boschi evitare l'uso di sostanze chimiche per la tutela delle piante e dei mezzi biologici di controllo; non inserire organismi geneticamente modificati;
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non inserire specie aloctone e organismi geneticamente modificati;
- in tutti i boschi assicurare una percentuale stabile di alberi maturi, vecchi e secchi (in crescita e abbattuti), soprattutto di alberi cavi;
- nell'amministrazione dei boschi garantire l'impegno adeguato per salvaguardare le specie affini rare e a rischio e seguire sistematicamente il loro stato (monitoring);
- rimboscare, dove lo permettono del condizioni del biotopo, rinnovare le specie di alberi autoctone nella cui composizione si esprime quella naturale, usando metodi vicini alla natura; il rimboschimento delle superfici non boschive va eseguito soltanto dov'è plausibile, a condizione che non vengano messi a repentaglio i tipi di biotopo non boschivi rari e a rischio;
- eliminare le specie invasive estranee da tutte le aree boschive;
- garantire un regime acqueo favorevole nei boschi alluvionati.

I provvedimenti dettagliati per la salvaguardia dei biotopi dei boschi sono prescritti dalle condizioni di tutela della natura per le corrispondenti basi di amministrazione boschiva sul territorio della città di Rovinj-Rovigno.

Per la salvaguardia della costa, del mare e dei complessi di biotopo (estuari, lagune e vaste baie e golfi d'acqua bassa)

- salvaguardare le proprietà fisiche e chimiche favorevoli dell'acqua marina o migliorarle;
- assicurare almeno la depurazione secondaria delle acque urbane ed industriali che affluiscono in mare.

Per la salvaguardia delle superfici non boschive coltivate e dei biotopi con malerba e vegetazione ruderale

- salvaguardare la vegetazione nelle fessure delle antiche mura, impedire l'eliminazione della vegetazione e il risanamento delle fessure con materiale edile;
- lungo i corsi d'acqua e nei boschi umidi salvaguardare le superfici aperte con terra umida ricca di azoto;
- eliminare le specie invasive;
- salvaguardare le comunità di erbacce le cui piante caratteristiche sono a rischio;
- impedire la successione vegetale ed eliminare le specie boschive.

Per la salvaguardia dei biotopi edificati ed industriali

- impedire la successione vegetale e salvaguardare le specie endemiche;
- eliminare le specie invasive;
- salvaguardare un regime acqueo favorevole, includendo l'alto livello delle acque sotterranee nei territori di macchie termofili, impedire la successione e eliminare le specie di alberi che ombreggiano il biotopo;
- stimolare lo sviluppo della pastorizia estensiva nelle zone dei prati delle pianure, dei colli, delle alpi, delle isole e del litorale;
- stimolare la manutenzione dei prati con la falciatura adattata al tipo di biotopo;
- rivitalizzare le superfici dei prati degradate, soprattutto di quelle paludose e umide, e dei prati ad alto livello di successione;
- sulle aree dei prati degradate, abbandonate e coperte di selva, per le necessità del pascolo è necessario eseguire l'accensione limitata e stimolare la zootecnia;
- eliminare le specie invasive esterne da tutte le superfici dei prati e delle macchie;
- salvaguardare i cespi ed impedirne la successione con l'eliminazione temporanea di alcune specie legnose e con la loro accensione controllata;
- salvaguardare la vegetazione delle zone verdi alte nelle zone a contatto con i boschi e con le superfici aperte e impedire il loro annientamento nell'edificazione e manutenzione di strade e corridoi boschivi.

È necessario intensificare le spiagge naturali salvaguardate e nel procedimento di emissione delle condizioni e provvedimenti di tutela della natura per i piani ambientali delle città e dei comuni stabilire le condizioni per l'assegnazione delle concessioni; con i contratti di concessione vanno prescritti i provvedimenti di tutela della natura e in particolare i provvedimenti di salvaguardia della vegetazione costiera. Nelle spiagge sabbiose va rimossa la specie invasiva *Carpobrotus edulis* per salvaguardare la vegetazione autoctona.

Non bisogna pianificare l'ampliamento del territorio fabbricabile a scapito dei biotopi paludosi e costieri a rischio. Va arrestato l'ulteriore degrado degli altri biotopi palustri e costieri, e se possibile, va avviata la loro rivitalizzazione.

Nella pianificazione dei corridoi destinati alla circolazione, bisogna scegliere la variante che incide meno sui biotopi a rischio e sulle aree importanti per le specie a rischio. Nel pianificare i siti potenziali per le

centrali elettriche eoliche vanno rispettati i limiti indispensabili per la tutela delle specie di uccelli e pipistrelli a rischio.

6.1.C. TERRITORI CHE RIENTRANO NELLA RETE ECOLOGICA NAZIONALE

Articolo 207.f.

In Croazia, la Rete ecologica prescritta dalla Legge sulla tutela della natura e proclamata con l'Ordinanza sulla proclamazione della rete ecologica ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 109/07), rappresenta un sistema di territori ecologici collegati reciprocamente o ambientalmente simili, importanti per le specie e i biotopi a rischio, che per la loro distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono notevolmente alla salvaguardia dell'equilibrio naturale e alla varietà biologica. L'Ordinanza sulla proclamazione della rete ecologica ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 109/07) prescrive anche l'orientamento dei provvedimenti tutelativi la cui applicazione garantisce il conseguimento e il mantenimento di una situazione favorevole dei fini di salvaguardia di ogni area della rete ecologica.

La rete ecologica del territorio della città di Rovinj-Rovigno comprende le seguenti:

Aree importanti per specie e biotopi selvatici:

DENOMINAZIONE	CODICE
Vestre grotta	HR2000184
Canal di Leme terraferma	HR2000629
Palu' presso Rovigno	HR2000638
Isola Sorella grande	HR2001054
Corridoio per le tartarughe marine	HR2001136
Bagnole I	HR3000220
Bagnole II	HR3000221
S. Giovanni in pelago – grotta marina	HR3000222
Grotta a Punta Corrente	HR3000223
Specchio di mare dell'Istria occidentale	HR5000032

Zone importanti per gli uccelli d'importanza internazionale:

DENOMINAZIONE	CODICE
Specchio di mare dell'Istria occidentale	HR1000032

Le aree citate sono espone nell'indicazione cartografica nr. 3.1.B. „Condizioni d'uso, assestamento e tutela dell'ambiente – aree a condizioni d'uso particolari – Rete ecologica“.

È indispensabile attuare le direttive per i provvedimenti tutelativi delle aree della rete ecologica prescritte dall'Ordinanza sulla proclamazione della rete ecologica (Gazz.uff. - N.N.", nr. 109/07), ed emanare ed attuare il Piano di amministrazione allo scopo di salvaguardare ogni territorio della rete ecologica, e per salvaguardare le varietà biologiche e paesaggistiche e per tutelare i valori naturali.

Tutti i piani, i programmi e/o gli interventi che possono influire notevolmente sui fini di salvaguardia e d'integrità dei territori della rete ecologica sono soggetti alla valutazione dell'accettabilità degli interventi per la rete ecologica, conformemente all'art. 36 della Legge sulla tutela della natura ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 70/05, 139/08) e all'art. 3 del Regolamento sulla valutazione della palusibilità del piano, programma ed intervento per la rete ecologica ("Gazz.uff. - N.N.", nr. 118/09). Dagli interventi che possono avere un influsso negativo sui territori della rete ecologica vanno separati in particolare le centrali eoliche, le idrocentrali, le opere di regolazione dei corsi d'acqua e lo sviluppo delle zone turistiche.

Va eseguita l'inventarizzazione dei tipi e dei biotopi e va seguita la situazione (monitoring) dei tipi di qualificazione e dei biotopi nei singoli territori della rete ecologica.“

Articolo 143

Nell'articolo 208 comma 2, l'alinea 2 viene modificato come segue:

„• l'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno,“

Articolo 144

L'articolo 209 viene modificato come segue:

„Questo Piano conferma le zone archeologiche ed idro-archeologiche d'importanza nazionale e regionale stabilite dal Piano regolatore della Regione istriana:

- la zona costiera dalla baia di Vestre a sud di Rovinj-Rovigno fino a Valbandon e
- l'ampio ambiente agrario subcostiero della città di Rovinj-Rovigno.

Le parti di queste ampie zone che si trovano sul territorio della città di Rovinj-Rovigno sono indicate sul quadro cartografico.

All'interno di queste ampie zone, nell'indicazione cartografica sono indicate le seguenti **località – zone** stabilite dai decreti del Ministero per la cultura, Direzione per la tutela del patrimonio culturale come zone di tutela preventiva o beni culturali registrati:

- come zona idro-archeologica è indicata quella in cui si trova il relitto del piroscafo austriaco affondato "Baron "Gautsch" – bene culturale (R), Z-98,
- Il relitto della nave mercantile "Hans Schmidt" – bene culturale (R), Z-23,
- come zona archeologica del castelliere di Moncodogno – bene culturale (R),

Nell'indicazione cartografica 3.1. sono evidenziate le seguenti località archeologiche:

Nr. ord.	Denominazione della località	Periodo	Caratteristiche del sito	Grado di tutela
1	Monmaiur	Preistoria	Castelliere	E
2	Sant'Eufemia	Preistoria	Necropoli	E
3	Valfaborso (Quota 29,5 – c a sud di punta S.Eufemia)	Preistoria	Castelliere	E
4	Monlongo	Preistoria	Tumulo	E
5	Monpaderno	Preistoria	Castelliere	E
6	Fratusa	Preistoria	Tumulo	E
7	Montero	Preistoria	Castelliere	E
8	Mondelaco	Preistoria	Castelliere	E
9	Salteria	Preistoria	Tumulo	E
10	Laste	Preistoria	Castelliere	E
11	Monte delle Cavalle	Preistoria	Castelliere	E
12	Santa Caterina	Preistoria		E
13	La Torre	Preistoria	Castelliere	PZ, P-4054
14	Valtida	Preistoria	Castelliere	E
15	Monvi	Preistoria	Castelliere	E
16	Sant'Andrea	Preistoria	Castelliere	E
17	Monparadis	Preistoria	Castelliere	E
18	Monruvinal	Preistoria	Castelliere	E
19	San Giovanni	Preistoria		E
20	Monbrodo	Preistoria	Castelliere	E
21	Pissuio	Preistoria	Abitato	E
22	Stanzia Garzotto	Preistoria	Castelliere	E
23	Canonica	Preistoria	Castelliere	E
24	Grašičev vrh	Preistoria	Castelliere	E
25	Moncastellier	Preistoria	Castelliere	E
26	Monsporco	Preistoria	Castelliere	E
27	Sarizol	Preistoria	Castelliere	E
28	Monsego	Preistoria	Tumulo	PZ, P-1746
29	Moncodogno	Preistoria	Castelliere	Z-94
30	Monteiar	Preistoria	Tumulo	E
31	Šimetov vrh	Preistoria	Castelliere	E
32	Vela Gomila	Preistoria	Castelliere	E
33	Peričeva glavica	Preistoria	Castelliere	E
34	Maričevica	Preistoria	Castelliere	E
35	Gradina	Preistoria	Castelliere	E
36	Koren	Preistoria	Castelliere	E
37	Maschin	Preistoria	Castelliere	E
38	San Felice	Evo antico	Resti di architettura e tor tardoantiche	E
39	San Bartolo	Evo antico	Resti di architettura	E
40	Valsaline	Evo antico	Resti di architettura e ca	E
41	Valfaborso	Evo antico	Resti di architettura e ca	E
42	Valdibora	Evo antico	Resti di architettura	E
43	Sant'Andrea	Evo antico	Resti di architettura	E
44	Cuvi	Evo antico	Resti di architettura	E
45	Villas Rubin	Evo antico	Resti di architettura	E

46	Polari	Evo antico	Resti di architettura	E
47	Punta Moro	Evo antico	Resti di architettura	E
48	Vestre I	Evo antico	Cava	E
49	Vestre II	Evo antico	Resti di architettura	R
50	Cisterna	Evo antico	Resti di architettura	E
51	Pissuio	Evo antico	Resti di architettura	E
52	Punta San Damiano	Evo antico	Cava	E
53	La Torre	Evo antico – Medio evo	Resti di architettura	PZ, P-4054
54	San Pelagio	Evo antico	Resti di architettura	E

Articolo 145

Articolo 210. viene modificato come segue:

„ Per tutti gli interventi per il rinnovo, la ristrutturazione, l'ampliamento, il risanamento, il cambiamento di destinazione ed altro, in fabbricati siti nelle zone e territori delle località di cui all'art. 209 è indispensabile richiedere ai competenti enti statali i benestare previsti dalla legge: le condizioni di particolari assestamento per l'emissione del permesso di ubicazione e il corrispondente permesso per l'emissione della conferma del progetto principale.

Nelle aree in cui il presente Piano prevede la costruzione di fabbricati e sono situate nei luoghi in cui sono evidenziate località archeologiche, l'investitore della costruzione ha l'obbligo di assicurare in tale area la vigilanza archeologica su tutti gli interventi sul suolo (inclusi i lavori di edificazione e sistemazione dell'infrastruttura comunale).

In corrispondenza al tipo e alla quantità dei reperti archeologici, la vigilanza può assumere carattere di ricerca e sondaggio archeologico ovvero di ricerca fino alla fine dello strato culturale, mentre l'importanza dei reperti archeologici *in situ* può condizionare anche la modifica parziale del progetto.

Per tutti i territori fabbricabili nuovi, prima o nel corso dell'elaborazione dei piani urbanistici d'assetto bisogna eseguire la riambulazione archeologica del terreno.

La riambulazione archeologica del terreno va eseguita per tutti i territori fabbricabili nuovi per i quali non è prescritto l'obbligo di elaborazione del piano urbanistico d'assetto, prima di tracciare e costruire gli impianti infrastrutturali. In corrispondenza ai risultati della riambulazione la competente Sovrintendenza prescriverà ulteriori condizioni di tutela del patrimonio archeologico.”

Articolo 146

L'articolo 211 viene modificato come segue:

„L'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, iscritto nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia - Classe: UP/I-612-08/10-06/0135; Nr.prot.: 532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011, (che effettivamente è la revisione del decreto della Sovrintendenza ai beni culturali di Fiume nr. 01-192/I del 15.12.1963, con cui l'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è protetto come monumento culturale e iscritto nel Registro dei monumenti culturali immobili dell'Istituto regionale per la tutela dei monumenti culturali di Fiume al nr. di registro RRI-53).

Conformemente ai regolamenti di legge, nel territorio dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno sono definite le zone „A“ (tutela completa delle strutture storiche), „B“ (tutela parziale delle strutture storiche) e „C“ (tutela ambientale) per le quali si applicano particolari sistemi tutelativi. Le zone citate sono definite nell'indicazione cartografica nr. 3.1.C. „Condizioni per l'uso, l'assestamento e la tutela dell'ambiente - aree a regime di condizioni d'uso particolari – Tutela del patrimonio culturale“.

Il sistema dei provvedimenti di tutela di ogni singola zona è descritto dettagliatamente nel Decreto (Classe: UP-I-612-08/10-06/0135; Nr.prot.: 532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011) del Ministero per la cultura della Repubblica di Croazia, Direzione per la tutela del patrimonio culturale, che sta alla base per il rilascio di tutte le condizioni necessarie per qualsiasi intervento nell'ambiente.

Tutti gli interventi nell'ambiente dell'insieme storico-culturale, in seno alle zone protette di cui al comma 2 del presente articolo, sono condizionati dalle precedenti ricerche archeologiche e di conservazione, ed ognuno è soggetto ai risultati delle ricerche eseguite.

Fino all'approvazione delle basi di conservazione, quale risultato di cui al comma 4 del presente articolo, nell'ambito dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, nelle zone „A, B e C“ è possibile solo la ristrutturazione, nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza o di costruzione di fabbricati sostitutivi.

Fino all'emanazione del Piano dettagliato d'assetto della zona della Fabbrica tabacchi, della Fabbrica Mirna, della Stazione delle autocorriere di Valdibora e del Porto meridionale di Santa Caterina e all'emanazione del Piano urbanistico d'assetto del Porto settentrionale di Valdibora è possibile solo la ristrutturazione, nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di edificazione aggiuntiva in larghezza e altezza o di costruzione di fabbricati sostitutivi.

Sul territorio dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è necessario applicare la tutela dei valori architettonici, urbanistici e storico-culturali, rispettando le tradizioni e le funzioni dell'ambiente, con il controllo severo dell'inclusione di nuove strutture. Non è raccomandabile la modifica delle strutture e della tipologia dei fabbricati esistenti per la fusione funzionale in complessi ambientali maggiori che potrebbero incidere sulla perdita dell'identità ambientale dei singoli fabbricati. Per tutti gli interventi che si prevedono nel nucleo storico protetto della città di Rovinj-Rovigno e negli altri beni culturali evidenziati da questo Piano, si applicano i provvedimenti tutelativi prescritti dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali ("Gazz.uff. - NN, nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 e 61/11), dagli altri regolamenti e da queste Disposizioni operative.

Per ogni intervento di risanamento, ristrutturazione, costruzione, costruzione aggiuntiva, cambiamento di destinazione, evidenziazione dello stabile, nonché per ogni intervento nell'ambiente della zona protetta è necessario il rilascio delle condizioni particolari e il previo permesso della competente Direzione per la tutela del patrimonio culturale, Sovrintendenza di Pola."

Articolo 147

L'articolo 213 viene modificato come segue:

„Questo Piano indica gli edifici storici civili e sacri:

Beni culturali immobili inclusi nel registro dei beni culturali della RC

Beni culturali protetti singolarmente

1. Edificio del vecchio tribunale (Palazzo Costantini) , nr. reg. RRI-18-1961, Classe: 03-287/1-1961)
2. Chiesa della Ss. Trinita', (nr. reg. Z-361, Classe: UP/I-612-08/02-01/222, Nr.prot.: 532-10-1/8(JB)-02-02)
3. Chiesa e convento di San Francesco d'Assisi, (nr. reg. Z-2481, Classe: UP/I-612-08/05-06/1333, Nr.prot.: 532-04-01-1/4-05-02)
4. Chiesa di Santa Brigida, (nr. reg. Z-1765, Classe: UP/I-612-08/04-01-06/449, Nr.prot.: 532-10-1/8(JB)-04-02)
5. Chiesa di Santa Cecilia, (nr. reg. Z-3105, Classe: UP/I-612-08/06-06/0508, Nr.prot.: 532-04-01-01/4-06-02)
6. Chiesa di Sant' Eufemia a Saline, (nr. reg. Z-2832, Classe:UP/I-612-08/06-06/0261, Nr.prot.:532-04-01-1/4-06-2)
7. Chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie, (nr. reg. Z-4012, Classe: UP/I-612-08/08-06/0562, Nr.prot.: 532-04-01-01/4-08-02)
8. Faro di "San Giovanni in Pelago", (nr. reg. Z-611, Classe: UP/I-612-08/02-01/1086, Nr.prot.: 532-10-1/8(JB)-03-02)
9. Chiesa Madonna del Campo – bene culturale tutelato preventivamente con Decreto del Ministero della cultura del 17 febbraio 2012 (Classe: UP/I-612-8/12-05/0037, Numprot: 532-04-13/10-12-01)
10. Chiesa di San Cipriano - bene culturale tutelato preventivamente con Decreto del Ministero della cultura del 16 aprile 2012 (Classe: UP/I-612-8/12-05/0077, Numprot: 532-04-13/10-12-01)

Edifici sacri protetti nell'ambito dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj- Rovigno

Duomo di San Giorgio e Sant'Eufemia

1. Chiesa di San Giuseppe
2. Chiesa della Madonna della Salute
3. Chiesa di San Tommaso Apostolo
4. Madonna dei sette dolori (Oratorio)
5. Chiesa della Santa Croce
6. Chiesa di San Benedetto Abate
7. Chiesa di San Martino
8. Chiesa di San Carlo
9. Chiesa di San Nicolò

Edifici sacri evidenziati

1. Chiesa dell'Immacolata Concezione della BVM in Concetta
2. Chiesa di San Giovanni Bosco
3. Chiesa di San Tommaso
4. Chiesa di San Cristoforo
5. Chiesa di San Bartolo
6. Chiesa di San Pelagio (vecchia)
7. Chiesa di San Pelagio (nuova)
8. Chiesa di San Proto
9. Chiesa di San Giovanni e Paolo a Polari
10. Chiesa di San Damiano presso Palu'
11. Chiesa della SS. Trinità presso stanza Garzotto

12. Chiesa di San Nicolò a Sarizol
13. Chiesa di San Francesco da Paola presso stanza Angelini
14. Madonna presso Monte della Torre
15. Chiesa di Sant'Andrea all'Isola Rossa
16. Chiesa di Sant'Antonio Abate a Villa di Rovigno
17. Santa Maria della Neve a sud di Villa di Rovigno
18. Chiesa di San Giovanni sull'isola di San Giovanni in Pelago
19. Chiesa di San Giovanni a Valalta

Edifici civili evidenziati

1. Il complesso dell'ospedale per l'ortopedia e la riabilitazione »Primarius dr. Martin Horvat«

Elenco degli edifici sacri demoliti

1. Chiesa di Santa Orsola
2. Chiesa di San Rocco
3. Chiesa di San Michele
4. Chiesa di San Cosimo e Damiano
5. Chiesa di San Barnaba
6. Chiesa dello Spirito Santo
7. Chiesa di San Giacomo
8. Chiesa di Sant' Antonio Abate
9. Chiesa di Sant' Antonio da Padova
10. Chiesa di San Lorenzo
11. Chiesa di San Pietro
12. Chiesa di San Giovanni Battista
13. Chiesa del Santo Salvatore
14. Chiesa della Madonna della Consolazione
15. Chiesa della Madonna della Neve
16. Chiesa di San Vito e Modesto
17. Chiesa di San Gottardo
18. Chiesa di San Felice
19. Chiesa di Santa Caterina (sull'omonima isola)

Per tutti i beni culturali protetti e per i beni culturali evidenziati da questo Piano si applicano i provvedimenti tutelativi prescritti dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia di beni culturali ("Gazz.uff. – NN", nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 e 61/11), da altri regolamenti e da queste Disposizioni operative.

Per ogni intervento di manutenzione, risanamento, rinnovo, ristrutturazione, cambiamento di destinazione, segnalazione dei fabbricati nei beni culturali protetti di cui all'art. 213, è necessario richiedere le condizioni particolari e il previo permesso, mentre per gli interventi su beni culturali evidenziati è necessario richiedere il parere dell' organismo dell'amministrazione statale competente per la tutela dei beni culturali – Sovrintendenza di Pola.

Tutte le aree su cui, dalla letteratura e dagli archivi storici, sappiamo o presupponiamo che esisteva qualche edificio sacro demolito, sono località archeologiche potenziali e per queste aree si applicano le disposizioni dell'art. 210 e le disposizioni della Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali."

Articolo 148

L'articolo 214 viene modificato come segue:

„ Qualora nell'esecuzione di interventi edili (incluse anche opere di costruzione ed assestamento dell'infrastruttura comunale) dovessero rinvenire reperti archeologici, l'appaltatore e l'investitore sono tenuti a procedere in conformità all'art. 45 della Legge sulla tutela e la salvaguardia di beni culturali ("Gazz.uff. – NN", nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 e 61/11) che dice: "Se nell'esecuzione di lavori edili o di qualsiasi altra opera in superficie o sotto la superficie del suolo, sulla terraferma o in mare si scoprono siti archeologici o reperti, la persona che esegue i lavori ha il dovere di sospenderli e di informare immediatamente del reperto l'organismo competente.»

Articolo 149

L'articolo 215 viene modificato come segue:

„Il Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno stabilisce le zone in cui sono in vigore limiti particolari d'uso:

- le zone protette delle fonti idriche – proposta delle zone interessate
- l'assestamento dei corsi d'acqua e dell'acqua
- la tutela delle risorse naturali: mare, acqua (tutela della qualità dell'acqua)
- la tutela delle aree naturali, costa e fascia costiera protetta
- le aree agricole
- e i boschi e le aree boschive.“

Articolo 150

L'articolo 216 viene modificato come segue:

In base alla Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti d'acqua potabile nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 12/2005 e 2/2011), nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non sono state riscontrate zone di tutela sanitaria.

Questo Piano indica le zone protette delle fonti d'acqua di "Campolongo" a Rovinj-Rovigno, quale fonte di ricerca per l'erogazione idrica pubblica, ossia per attingere l'acqua ai fini dell'utilizzo nel procedimento produttivo (esigenze tecnologiche e simili) nell'industria alimentare. Per la determinazione dettagliata delle zone protette citate è necessario avviare il procedimento di accertamento delle zone di tutela delle fonti attraverso l'elaborazione di studi particolari che fungerebbero da base per l'emanazione della delibera relativa alle zone protette in seno al Consiglio municipale.

In conformità al regolamento particolare (Regolamento sull'accertamento delle zone a regime di tutela sanitaria delle fonti, "Gazz.uff.", n. 66/2011) questo Piano stabilisce le limitazioni d'uso del ristretto ed ampio territorio delle fonti d'acqua, quindi, per gli interventi nell'ambiente, nella I e II zona a regime di tutela idrica delle fonti si prescrivono le seguenti limitazioni nell'uso dell'ambiente:

Nella III zona di tutela sanitaria delle fonti d'acqua dai bacini acquiferi dalla porosità intergranulare è proibito:

- riversare acque di scarico non depurate,
- qualsiasi deposizione temporanea e permanente di rifiuti,
- la costruzione di edifici per l'utilizzo, la lavorazione e la deposizione di rifiuti pericolosi,
- la costruzione di impianti industriali chimici di sostanze pericolose e inquinanti per l'acqua e l'ambiente acquatico,
- la costruzione di distributori di benzina senza serbatoi con pareti doppie, il sistema per la rilevazione automatica e la segnalazione di dispersione e con la struttura di protezione,
- lo sfruttamento sotterraneo e di superficie delle materie prime eccetto delle acque geotermali e minerali,
- la costruzione di strade, aeroporti, parcheggi e altre aree stradali e manipolative senza un sistema controllato di smaltimento ed adeguata depurazione delle acque piovane sporche prima del riversamento nel bacino naturale,
- l'esecuzione di trivellazioni di ricerca e di sfruttamento, eccetto quelle legate ai lavori di ricerca idrica per l'erogazione idrica pubblica e le fonti rinnovabili di energia.

Nella II zona di tutela sanitaria delle fonti d'acqua dai bacini acquiferi dalla porosità intergranulare vengono applicati i divieti come nella zona III di tutela sanitaria, e inoltre si proibisce anche:

- la produzione agricola, eccetto la produzione ecologica senza utilizzo di letame, concime colaticcio e concimaia,
- l'allevamento del bestiame, eccetto per le esigenze delle aziende agricole ossia fattorie fino a 20 capi con l'applicazione delle misure di tutela delle acque conformemente alle prescrizioni sulla buona prassi agricola nell'utilizzo dei concimi,
- il riversamento dalle strade delle acque di scarico depurate e non depurate,
- la formazione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti,
- i cortili di riciclaggio e le stazioni di trasferimento per i rifiuti.

Articolo 151

Dopo l'articolo 216 viene aggiunto un nuovo articolo 216.a. del seguente tenore:

„Articolo 216.a.

Nel territorio della città di Rovinj- Rovigno sono evidenziati i seguenti corsi d'acqua:

- 1) Saline con gli affluenti San Bartolo e Basilica,
- 2) Mondelaco (Calchiera – Mondelaco),
- 3) Campolongo con l'affluente del canale Martino,
- 4) il canale d'affluenza Polari II con gli affluenti:
 - il canale d'affluenza Polari I,
 - il canale di convergenza Monte della Torre con il torrente rovignese,
 - il canale di Valtignana
- 5) il canale di convergenza Pra'.

Il sistema di assestamento dei corsi d'acqua e la tutela dall'azione nociva dell'acqua è parte integrante di tutto il sistema d'assestamento dei corsi d'acqua e di difesa dalle alluvioni nelle acque dell'area del piccolo bacino „Arsia – Boljunčica”.

Fino alla definizione della zona alluvionale (dei beni pubblici idrici e dei beni idrici), la larghezza del corridoio del corso d'acqua comprende il letto naturale o assestato del corso d'acqua, con una fascia da ambo i lati larga 10 metri, misurati dall'orlo superiore del letto, dai piedi esterni dell'argine o dall'orlo esterno del fabbricato del corso.

Internamente al corridoio citato si pianifica la costruzione aggiuntiva dell'assestamento del corso d'acqua e della tutela antialluvione, la sua ristrutturazione sporadica, il risanamento e la manutenzione regolare del letto e dei fabbricati idrici.

Fino all'accertamento dei beni idrici e dei beni idrici pubblici, si ritengono dati cartografici competenti quelli dell'allegato cartografico di questo Piano.

Sul terreno sopra corsi d'acqua coperti non è permessa l'edificazione, salvo quella delle aree pubbliche: strade, parchi e piazze.

L'assestamento dei corsi d'acqua va eseguito in base ai piani delle Acque croate, coordinati alla strategia di amministrazione delle acque.

L'uso dei corridoi e tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire che l'acqua scorra possono essere eseguiti soltanto in conformità alla Legge sulle acque.

La difesa antialluvionale si svolge in base al "Piano operativo di difesa antialluvionale per le acque di II ordine della Regione istriana: Settore E – zona di divieto 22: area dei piccoli bacini Quieto – Dragogna e Arsia – Boljunčica".

Articolo 152

L'articolo 219 viene modificato come segue:

„In conformità alla Legge sull'assestamento ambientale ("Gazz.uff. – NN", nr. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), negli artt. 49-53 l'area del mare costiero protetta è stabilita area di particolare interesse per lo Stato. In base a dette disposizioni della Legge sul territorio della città di Rovinj-Rovigno è definita l'area del mare costiera protetta. L'area del mare costiera protetta è la zona che comprende tutte le isole, la fascia della terraferma fino a 1000 metri dalla linea costiera e la fascia del mare larga 300 metri dalla linea costiera.

All'interno della fascia così definita non si può costruire se non è emanato il piano urbanistico d'assestamento ovvero il Piano urbanistico generale, fatta eccezione degli impianti infrastrutturali.

Si stabilisce che la parte in edificabile dell'area costiera protetta (fino alla futura valorizzazione dell'ambiente, all'emanazione di nuovi piani ambientali di sviluppo e al coordinamento con le future esigenze) sia:

1. nel territorio fabbricabile della città di Rovinj-Rovigno per i nuovi fabbricati pianificati fino a 25 metri, fatta eccezione dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, dove l'edificazione-interpolazione è possibile in base alle condizioni di costruzione armonica anche lungo la costa;
2. nei territori fabbricabili delle zone turistiche fino a 100 metri dalla linea costiera (fatta eccezione dei casi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti in impianti di categoria superiore, per i quali si permette l'edificazione anche più prossima al demanio marittimo, ma non più vicina di 70 metri, e nella ristrutturazione di fabbricati esistenti, esclusivamente entro le dimensioni esistenti, l'edificazione è permessa anche a distanza inferiore ai 70 m);
3. in tutta la parte rimanente della costa al minimo 1000 metri dalla costa.

Nella parte in edificabile dell'area costiera protetta bisogna assicurare una corsia pedonale lungo tutta la costa, ciò significa che è vietato posizionare ostacoli permanenti che impediscono la circolazione lungo la costa.

L'area costiera protetta è indicata nei quadri cartografici del Piano in scala 1: 25.000 e sulla mappa catastale in scala 1:10.000.“

Articolo 153

Nell'articolo 220 il comma 2 viene modificato come segue:

„ Con il presente Piano viene limitato lo sfruttamento delle aree agricole a scopo di edificazione. Le disposizioni di questo Piano permettono la costruzione sulle aree agricole soltanto per fabbricati in funzione all'esercizio delle attività agricole (conformemente agli artt. 133 – 150 e 156 di queste Disposizioni).”

Articolo 154

Nell'articolo 223 dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 4 del seguente tenore:

„Nella località della discarica urbana di "Laco Vidotto" questo Piano permette il posizionamento di un impianto mobile per la produzione del biodiesel e di collettori solari a settore chiuso per produrre energia elettrica, previo consenso degli organismi competenti in relazione all'accettabilità dell'impatto dell'intervento intenzionato sull'ambiente e sull'accettazione dell'energia elettrica nel sistema di conduzione.”

Articolo 155

L'articolo 224 viene modificato come segue:

„Articolo 224

Il materiale edile di scarto verrà depositato nelle zone previste dal Piano in località a nord-est di La Torre, della cava di Spanidigo (a conclusione dello sfruttamento) e nel sito della discarica comunale (terreno preso in prestito). È possibile assicurare altri nuovi siti nelle depressioni naturali fuori dagli abitati e nell'ambito dei nuovi investimenti nel porto settentrionale – ampliamento della riva con materiale di pietra.

È necessario continuare il risanamento dell'attuale discarica dei rifiuti comunali a Mondelaco entro il termine stabilito dai regolamenti.“

Articolo 156

L'articolo 226 viene modificato come segue:

„ Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare i regolamenti vigenti nel settore del trattamento dei rifiuti ed in particolare: la Legge sui rifiuti (“Gazz.uff. – NN”, nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo integro 82/04 e 178/04) e la Legge sull'economia comunale (“Gazz.uff. – NN”, nr. 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 129/00,59/01,26/03 – testo integro 82/04 e 110/04 – Ordinanza 178/04, 38/09, 79/09 e 153/09). Nel caso di modifica delle norme di legge citate, nell'attuazione del Piano verranno applicate quelle vigenti.“

Articolo 157

Nell'articolo 230 comma 1, la parola: „neri“ viene sostituita dalla parola „di raccolta.“

Articolo 158

Nell'articolo 232 i comma 1 e 2 vengono modificati come segue:

- 1) Saline con gli affluenti San Bartolo e Basilica,
 - 2) Mondelaco (Calchiera – Mondelaco),
 - 3) Campolongo con l'affluente del canale Martino,
 - 4) il canale d'affluenza Polari II con gli affluenti:
 - il canale d'affluenza Polari I,
 - il canale di convergenza Monte della Torre con il torrente rovignese,
 - il canale di Valtignana
 - 5) il canale di convergenza Pra'.
- vanno realizzati in conformità alle condizioni particolari di diritto idrico.

Nei corsi d'acqua ovvero nei torrenti temporanei entro i bacini di cui al comma 1 del presente articolo non si devono immettere liquami, soluzioni di fertilizzanti artificiali ed altre sostanze nocive che provengono in particolare da impianti economici e produttivi.”

Articolo 159

L'articolo 237 cambia e diventa del seguente tenore:

“Con i permessi d'ubicazione per gli interventi nella zona verrà prescritto l'obbligo di attenersi alle prescrizioni speciali nel settore della tutela dell'ambiente, e in special modo:

- Legge sulla tutela dagli incendi (GU, 92/10); Regolamento sulle condizioni per gli accessi per i vigili del fuoco (GU, nn. 35/94, 55/94 e 142/03); Regolamento sulla rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi (Gazzetta ufficiale, n.8/06); Regolamento sugli edifici per i quali non è necessario ottenere condizioni speciali di costruzione per quanto attiene la tutela dagli incendi (GU, n.35/94); Regolamento sulla tutela dagli incendi degli impianti alberghieri (GU, n.100/99); Regolamento sulle richieste di base per la tutela dagli incendi delle installazioni e degli impianti elettroenergetici (Gazzetta ufficiale, n.146/05); Regolamento sulla tutela dagli incendi nei magazzini (Gazzetta ufficiale, n.93/08); Regolamento sulla tutela dei boschi dagli incendi (Gazzetta ufficiale, n.26/03),
- Legge sui liquidi infiammabili e sui gas (GU, n.108/95); Regolamento sui liquidi infiammabili (GU, n.54/99); Regolamento sulle stazioni che forniscono carburante ai mezzi di trasporto (GU, nn. 93/98, 116/07 e 141/08); Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (Gazzetta ufficiale, n.117/07),
- Legge sulle sostanze esplosive (Gazzetta ufficiale, nn. 178/04, 109/07 e 67/08); Regolamento sulle condizioni e le modalità di attuazione delle misure di sicurezza nell'immagazzinamento delle sostanze esplosive (Gazzetta ufficiale, n. 26/09),
- Legge sul trasporto delle sostanze pericolose (GU, n.79/07),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU, nn. 113/08 e 88/10),
- Legge sulla tutela dai rumori (GU, n.30/09),
- Legge sulle acque (GU, nn. 153/09 e 130/11); Regolamento sul rilascio degli atti dell'economia idrica (GU, n.28/96),
- Legge sulla tutela dell'ambiente (GU, n.110/07); Ordinanza sulla stima dell'impatto dell'intervento sull'ambiente (GU, nn. 64/88 e 67/09),
- Legge sulla tutela dell'aria (GU, n.139/11),
- Legge sui rifiuti (GU, nn. 178/04, 111/06, 60/08 e 87/09),
- Legge sugli affari comunali (GU, nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04-Ordinanza, 178/04, 38/09, 79/09 e 153/09).

In caso di cambiamento di una delle prescrizioni indicate, nell'attuazione del Piano verranno applicate le prescrizioni vigenti.

Articolo 160

Nell'articolo 238 il comma 3 viene cancellato.

Articolo 161

L'articolo 239 viene modificato come segue:

“Per tutto il territorio compreso dal Piano, fatta eccezione delle aree condizionate dall'elaborazione di piani ambientali del ristretto territorio (Piano urbanistico generale, piani urbanistici d'assetto e piani dettagliati d'assetto), il Piano verrà attuato con l'emissione di atti che regolano le condizioni di costruzione in base al procedimento previsto dalla legge e da altri regolamenti.

Per gli interventi nell'ambiente nelle zone dove, in base alle disposizioni di questo Piano e alle disposizioni (o di un altro regolamento corrispondente) della Città di Rovinj-Rovigno, è d'obbligo l'emanazione del piano ambientale del ristretto territorio, non si possono emanare atti con cui si stabiliscono le condizioni di costruzione in base al procedimento previsto dalla legge e da altri regolamenti fino all'emanazione di detti piani ambientali, salvo per le ristrutturazioni di fabbricati esistenti nell'ampiezza necessaria a garantire le condizioni indispensabili di vita e lavoro (conformemente agli articoli 253 e 254) e per la ristrutturazione e la costruzione di nuove aree adibite alla circolazione e ai conduttori infrastrutturali. Eccezionalmente, gli atti con cui stabiliscono le condizioni di costruzione in base al procedimento previsto dalla legge e dagli altri regolamenti i permessi di ubicazione (licenze edili) possono essere emessi anche per l'interpolazione di fabbricati, se ciò è possibile secondo questo Piano e i piani ambientali dei ristretti territori.

Per gli interventi nell'ambiente per i quali, secondo regolamenti particolari, non viene emesso il permesso di ubicazione, ma un altro atto con cui si stabiliscono le condizioni di costruzione secondo il procedimento previsto dalla legge, il Piano verrà attuato con il rilascio di detto atto che stabilisce le condizioni di costruzione in base al procedimento di cui la legge e gli altri regolamenti.”

Articolo 162

L'articolo 240 viene cancellato.

Articolo 163

Nell'articolo 243 vengono cancellate le parole: „ovvero dalle disposizioni del vigente Programma dei provvedimenti per l'incentivazione della situazione nell'ambiente della città di Rovigno.”

Articolo 164

Nell'articolo 245 vengono cancellate le parole: „e al vigente Programma dei provvedimenti per l'incentivazione della situazione nell'ambiente della città di Rovinj-Rovigno“.

Articolo 165

L'articolo 247 viene modificato come segue:

„ La Legge sulla tutela dell'ambiente e l'Ordinanza sulla valutazione dell'impatto degli interventi sull'ambiente stabiliscono gli interventi per i quali si richiede obbligatoriamente la valutazione dell'influsso sull'ambiente attraverso l'elaborazione e gli interventi per i quali va svolta la valutazione sulle necessità di valutare l'impatto dell'intervento sull'ambiente.

Il Piano regolatore della Regione istriana stabilisce i fabbricati e gli interventi nell'ambiente per i quali è necessario, accanto al regolamento, elaborare la valutazione dell'impatto sull'ambiente:

1. i fabbricati per il trattamento dei rifiuti:
 - a. fabbricati per il trattamento dei rifiuti comunali e tecnologici innocui e dei rifiuti biologici delle capacità superiori a 1000 t/l'anno e inferiori a 10.000 t/l'anno,
 - b. discariche di rifiuti inerti.
2. i fabbricati dell'energetica:
 - c. i gasdotti regionali con gli impianti correlativi – stazioni di misurazione e riduzione ovvero i serbatoi del gas petrolifero istillato (UNP),
 - d. i depositi e i punti vendita del petrolio e/o dei suoi derivati liquidi come fabbricati a se stanti,
 - e. le caldaie di potenza superiore a 10 MJ/s e inferiore a 50 MJ/s.
3. i fabbricati idrici:
 - i sistemi di scarico pubblico delle capacità d'affluenza superiori a 2000 ES (degli abitanti equivalenti), e inferiori a 10000 ES.
4. lo sfruttamento dell'argilla, della ghiaia, della sabbia e della pietra edile-tecnica in superficie delle capacità di estrazione superiori a 10.000 m³/l'anno, su bacini di sfruttamento superiori a 5 ha fuori dal territorio costiero ovvero a 2 ha all'interno del territorio costiero.
5. Fabbricati nell'area protetta:
 - i fabbricati e gli interventi nell'ambiente sul territorio definito come paesaggio protetto o riservato botanico destinati al turismo,

- i fabbricati e gli interventi nell'ambiente sul territorio definito come paesaggio protetto o riservato botanico destinati allo sport e alla ricreazione,
- i fabbricati e gli interventi fuori dal territorio fabbricabile ubicati in parte o completamente nella zona a II regime di protezione idrica definita da questo Piano e da regolamenti particolari,
- i fabbricati nella III zona a regime di protezione idrico e precisamente: nuove strade regionali, nuove linee ferroviarie, sistemi per la depurazione delle acque piovane e dei liquami della capacità d'affluenza in uscita superiore a 100 ES, complessi per l'allevamento del bestiame e del pollame per più di 100 capi,
- la costruzione di complessi adibiti alle attività economiche sulle aree coltivabili di alto valore stabilite da questo Piano.

Nel caso all'interno del territorio avente la medesima destinazione stabilita da questo Piano si dovessero prevedere interventi del medesimo tipo le cui singole dimensioni, cioè capacità sono inferiori, ma complessivamente superiori al limite prescritto da regolamenti particolari, è d'obbligo svolgere il procedimento di valutazione dell'impatto sull'ambiente, in conformità alle disposizioni di legge.

Nella ristrutturazione dei fabbricati e degli interventi esistenti di cui al comma 1 del presente articolo l'elaborazione della valutazione dell'impatto sull'ambiente è condizionata per la sostituzione completa della tecnologia o del cambiamento di destinazione del fabbricato oppure per l'aumento dell'ampiezza dell'intervento per il quale, ai sensi del comma 1 di questo articolo è necessario elaborare la valutazione dell'impatto sull'ambiente.”

Articolo 166

Nell'articolo 248 il comma 2 viene modificato come segue:

„ I confini delle aree comprese dai piani di zone con particolari caratteristiche sono definiti nell'indicazione grafica di questo Piano 3.2. Condizioni d'uso, d'assestamento e tutela dell'ambiente:

- L'area del Canale di Leme e della Draga del Leme,
- L'ampio territorio del riservato ornitologico Palu’.”

Articolo 167

L'articolo 250 viene modificato come segue:

„L'elaborazione del Piano urbanistico d'assetto si stabilisce per:

- l'abitato di Rovinjsko Selo – Villa di Rovigno,
- l'abitato di Cocaletto

e per i territori fabbricabili delle zone turistiche fuori dagli abitati:

- Valalta,
- Monsena-Valdaliso,
- Villas Rubin-Polari e
- Vestre, nonche'
- il campo da golf "San Marco".

I piani urbanistici d'assetto per le zone citate devono essere elaborati per la zona completa, cioè per ogni zona va elaborato un unico piano urbanistico d'assetto.

All'interno del territorio compreso dal PUG di Rovinj-Rovigno si stabilisce l'elaborazione dei piani urbanistici d'assetto del Porto settentrionale – Valdibora, della zona di Montepozzo, delle aree residenziali di Valbruna – est, Laste, Concetta – est e Lacosercio – est, della zona industriale di Calchiera, delle zone imprenditoriali Gripoli-Spinè e Stanga e delle altre zone per le quali, attraverso il procedimento di integrazione e modifica del PUG si accerterà la necessità.“

Articolo 168

L'articolo 251 viene modificato come segue:

„ Entro il territorio fabbricabile dell'abitato di Rovigno, la costruzione di fabbricati importanti a destinazione pubblica, d'affari, economica e sportivo-ricreativa verrà stabilita in base al piano dettagliato d'assetto (o al piano urbanistico d'assetto), che va elaborato obbligatoriamente per fabbricati pubblici e sociali e per fabbricati abitativi maggiori.

L'obbligo di elaborazione del PUD (rispettivamente PUA) si stabilisce per la zona del porto meridionale di Santa Caterina, dell'ex Fabbrica tabacchi di Rovinj-Rovigno, della Fabbrica Mirna, della stazione delle autocorriere in Valdibora, per la zona turistica di Monte Mulini, la zona turistica di Porton Biondi e per le altre zone per le quali nel procedimento delle modifiche ed integrazioni del PUG si stabilisce la necessità.“

Articolo 169

Nell'articolo 254 il comma 2 viene modificato come segue:

„Con il termine di assicurazione delle condizioni indispensabili di vita s'intende:

a) la soluzione di ambienti sanitari della superficie fino a 12 m² (con la costruzione aggiuntiva il larghezza o altezza, in corrispondenza alle caratteristiche architettoniche del fabbricato) e del sistema di trattamento dei liquami,

b) la ristrutturazione e la riparazione del tetto e precisamente:

- la stabilizzazione del cornicione del tetto (inclusione orizzontale) con l'esecuzione di un muro aggiuntivo di 50 cm al massimo,
- la sostituzione delle travi del tetto,
- la sostituzione della copertura inadeguata del tetto (di salonite, ondulati plastici e simili) con tegole o laterizi tipo mediterraneo,
- la ristrutturazione e la costruzione aggiuntiva della cucina e di altri contenuti utilitari simili, se mancano nel fabbricato abitativo esistente.

c) la ristrutturazione e la costruzione aggiuntiva di tettoie, logge, camini esterni, scale necessarie per accedere ai piani superiori che non squilibrano l'armonia architettonica del fabbricato.”

Articolo 170

Il titolo „10. PROVVEDIMENTI DI TUTELA DA DEVASTAZIONI BELLICHE“ viene modificato come segue:

„10. PROVVEDIMENTI DI TUTELA DA SINISTRI NATURALI E D'ALTRO TIPO“

Articolo 171

L'articolo 257 viene modificato come segue:

„ In conformità a particolari regolamenti di legge:

1. Legge sulla protezione e il salvataggio (“Gazz.uff. –NN”, nr. 174/04, 79/07 e 38/09),
2. Legge sulla polizia – Articolo 134 (“Gazz.uff. – NN”, nr. 129/00),
3. Regolamento sui provvedimenti protettivi in caso di calamità naturali e pericolo bellico nella pianificazione ambientale e nell'assestamento dell'ambiente, “Gazz.uff.– NN”, nr. 29/83, 36/85, 42/86),
4. Regolamento sui normativi tecnici per i rifugi (Sl. 55/83) assunto con la Legge sulla standardizzazione (“Gazz.uff. – NN”, nr. 53/91), e
5. Regolamento sull'allarme per la cittadinanza (“Gazz.uff. – NN”, nr. 47/06).

Nella continuazione si prescrivono i seguenti provvedimenti di tutela dalle calamità naturali ed altri sinistri.“

Articolo 172

Dopo l'articolo 257 si aggiungono i nuovi articoli 257.a. – 257.m. del seguente tenore:

„Articolo 257.a.

In base alla valutazione del rischio per la cittadinanza, i beni materiali e culturali e per l'ambiente da pericoli, dall'evento e le conseguenze di catastrofi e di sinistri maggiori per la città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr 8/11), e in conformità all'art. 4 del Regolamento sulla metodologia per la valutazione del rischio e dei piani di protezione e salvataggio (“Gazz.uff. - N.N.”, nr. 38/08), si stabiliscono e prescrivono i provvedimenti preventivi con la cui implementazione si diminuiranno le conseguenze e gli effetti dell'azione di catastrofi naturali e antropogene e di sinistri maggiori per l'infrastruttura critica e si aumenterà il grado di sicurezza della cittadinanza, dei beni materiali e dell'ambiente.

Articolo 257.b.

Nel territorio della città c'è un basso livello di rischio di azioni e conseguenze dovute all'inondazione, e l'area più a rischio è quella costiera. Le inondazioni si manifestano nel più frequente dei casi a causa dell'alta marea e di grandi quantità di pioggia in breve tempo. In tal caso potrebbe essere a rischio una trentina di cantine. Non ci si aspettano pericoli per la cittadinanza, tuttavia è possibile l'inondazione di circa 5-6 ha di aree coltivabili.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- I provvedimenti di difesa dalle inondazioni nei corsi di torrenti hanno carattere preventivo, e si riferiscono alla manutenzione regolare dei canali.
- All'interno del corridoio bisogna pianificare la costruzione aggiuntiva del sistema di difesa dalle inondazioni, ristrutturando, risanando e mantenendo regolarmente i fabbricati idrici.
- L'uso dei corridoi e di tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire l'afflusso possono eseguirsi soltanto in conformità alla Legge sulle acque.
- Vietare l'edificazione di qualsiasi fabbricato nei letti e nei canali di scarico onde possibilizzare la continua affluenza dell'acqua verso il mare.
- Nei territori fabbricabili risolvere il sistema di scarico delle acque piovane e fecali con l'affluenza necessaria.

Articolo 257.c.

In base alla cartina sismica per il periodo di 500 anni, il territorio della città, nel peggiore dei casi, può essere colpito da terremoti fino al 7° della scala MCS, ma la possibilità di terremoti più probabile va fino a 6° della scala MCS.

La maggior parte dei fabbricati rientra nei fabbricati di III gruppo (fabbricati con scheletro di cemento armato e di acciaio, fabbricati edificati con grandi pannelli e fabbricati in legno ben costruiti), e una parte minore rientra nei fabbricati del II gruppo (fabbricati in laterizio, fabbricati con blocchi massicci e quelli costruiti con pietra naturale squadrata e in legno).

Nel caso di terremoti d'intensità di 5-6° della scala MCS potrebbero manifestarsi dei lievi danni moderati ai fabbricati in pietra situati in genere nel centro della città, nella cosiddetta Cittavecchia sulla penisola e altrettanto nella parte opposta, dove c'è la maggior concentrazione di fabbricati del I gruppo, e in una piccola parte dei centri rurali (villaggi) e nell'antico nucleo dell'abitato di Rovinjsko Selo-Villa di Rovigno. Negli altri edifici e fabbricati potrebbero verificarsi soltanto danni lievi.

Questo Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Nell'edificazione di edifici e fabbricati, soprattutto per quelli che richiedono l'emissione del permesso di ubicazione e della licenza edile nonché la conferma del progetto principale (oltre ai 400 m² rispettivamente 600 m²) è necessario eseguire le ricerche sismiche, geotecniche e geomeccaniche.
- La progettazione e l'edificazione antisismica (tecnica di edificazione e scelta dei materiali) vanno eseguite in conformità ai regolamenti di legge con cui, nella ristrutturazione degli edifici e fabbricati esistenti e nell'edificazione di nuovi verrà assicurata la resistenza al terremoto fino a 7° della scala MCS.
- È necessario regolare la larghezza delle strade (evacuazione – antincendio) per l'accesso indisturbato di tutte le squadre di soccorso (specialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso) e per l'evacuazione della cittadinanza.
- Con la documentazione dei progetti è necessario assicurare la distanza prescritta fra i fabbricati per evitare la demolizione reciproca, nonché la distanza prescritta dalle strade e dai cigli della carreggiata.

Articolo 257.d.

Il territorio della città può essere messo a rischio anche dalle conseguenze della siccità, e le aree più minacciate sono le superfici agricole nelle località di Valalta, Madonna del Campo, Vestre e Polari.

In genere, danni materiali possono colpire le attività agricole individuali nelle colture agricole, specialmente la verdura e la vite, e dei danni possono verificarsi anche nella base economico-venatoria. Non si attendono conseguenze dannose particolari o pericolo per la cittadinanza.

Tramite i provvedimenti tutelativi contro la siccità e la riduzione dei danni, nei documenti di assestamento ambientale bisogna:

- Nello sviluppo della rete idrica pubblica (ramificazione delle condutture idriche) negli ambienti rurali continuare la prassi avviata della costruzione della rete di idranti.
- Includersi nella costruzione di sistemi di irrigazione di parte delle aree agricole tramite l'Ufficio per l'agricoltura della Regione istriana che è il portatore del progetto d'irrigazione nella regione.
- Obbligare tutti gli investitori di includere nei piani ambientali, negli interventi nell'ambiente, nelle condizioni di edificazione, l'allacciamento obbligatorio al sistema della rete idrica pubblica.
- Con i piani ambientali vietare l'ingombro delle fonti d'acqua esistenti, dei pozzi e degli abbeveratoi e vietare l'abbattimento e la devastazione delle cisterne pubbliche e private.
- Nell'area della città (parte della cosiddetta Istria rossa) a rischio per la siccità, bisogna prevedere obbligatoriamente la costruzione di abbeveratoi per la selvaggina.
- Vietare l'abbattimento o il cambiamento di destinazione delle cisterne esistenti, delle fonti d'acqua locali e dei pozzi.

Articolo 257.e.

Il maltempo con tempeste e uragani e con forte vento è molto frequente in quest'area e nel caso si manifesti si registrano degli ingenti danni materiali a causa dell'abbattimento di alberi e danni minori agli edifici e fabbricati soprattutto negli insediamenti turistici di Valalta, Monsena-Valdaliso, Porton Biondi, Villas Rubin, Polari e Vestre. Dei notevoli danni potrebbero manifestarsi anche nelle serre (coltura orticola) nei dintorni dell'abitato di Cocaletto e nelle piantagioni di frutteti e vigneti su tutto il territorio.

È possibile anche il fenomeno del forte vento nei mesi primaverili e autunnali, ma si tratta di brevi periodi e in genere il vento è seguito da forti piogge o tempeste.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Nei piani ambientali d'assetto è necessario prevedere la produzione in serre di plastica e vetro nelle aree della città meno esposte al vento.
- La scelta del materiale edile, e specialmente per la costruzione dei tetti e delle tettoie deve essere adattata all'intensità del vento, soprattutto negli insediamenti turistici.

Articolo 257.f.

Il rischio della città da precipitazioni nevose è molto basso e non può mettere in pericolo diretto in maniera significativa la cittadinanza e i beni materiali. Può provocare delle limitazioni nella circolazione, con pericolo di incidenti stradali.

La tempesta può provocare danni alle colture agricole soprattutto alle verdure e alle viti, e danni maggiori possono manifestarsi anche alle serre.

La presenza di carreggiate ghiacciate può essere provocata dai fenomeni meteorologici della pioggia ghiacciata, del gelo e del ghiaccio in superficie che, nel periodo freddo dell'anno mette in pericolo la circolazione, ma anche il movimento dei pedoni, soprattutto delle persone anziane. Il fenomeno si manifesta soprattutto nel centro della città dove il pericolo per i pedoni è maggiore a causa del fondamento delle strade in pietra logora e consumata.

Nei piani urbanistici non c'è bisogno di interventi particolari né di provvedimenti tutelativi, ma nell'edificazione dei fabbricati esterni senza protezione, specialmente delle strade e le piazze per passeggiare bisognerebbe tener conto dell'uso di materiali antiscivolo e dell'inclinazione delle vie di comunicazione e delle strade d'accesso.

Articolo 257.g.

Sul territorio della città c'è possibilità di manifestazione di catastrofi tecnico-tecnologiche provocate da incidenti nei fabbricati adibiti all'economia (e ad altre attività) nelle aziende che fanno uso, immagazzinano o producono sostanze pericolose e nocive come la "Maistra" (acido solforico) e la "Mirna" (ammoniaca).

Nel peggiore dei casi, a causa di incidenti in questi fabbricati possono essere in pericolo fino a 20 persone, che in genere vengono a trovarsi nel fabbricato stesso o nelle dirette vicinanze, e nel più frequente dei casi si potrebbe trattare di lesioni lievi e di media gravità (ustioni, problemi respiratori, problemi causati dalla paura e dal panico), e soltanto un piccolo numero (al massimo fino a 5 persone) potrebbe avere conseguenze gravi per la salute oppure morire.

Si possono verificare dei danni agli impianti nei fabbricati a carattere economico ed anche alla distruzione di beni materiali e dell'ambiente nelle loro dirette vicinanze.

Nel caso di incidenti ai distributori di benzina (che sono molto rari) potrebbero verificarsi dei danni enormi agli edifici e fabbricati, con conseguenze gravi per i beni materiali circostanti e per l'ambiente, e potrebbero rimanere vittime i dipendenti e le persone che vengono a trovarsi in tali aree (al massimo 10 persone).

Il maggior problema è quello nel caso di incidenti in cui si verifica il versamento di sostanze pericolose ovvero il diffondersi di nubi di ammoniaca. In tale contesto una particolare minaccia è il frigorifero della "Mirna" sistemato in un fabbricato in città (Valdibora), e qui un problema particolare è rappresentato dall'informazione dei cittadini sull'incidente e all'esigenza di trattenerli in ambienti chiusi.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Per quel che concerne i provvedimenti di tutela, nei documenti di assestamento ambientale, con le modalità di edificazione e di scelta dei materiali edili, bisogna tener conto di ridurre al minimo la possibilità di incidenti con sostanze pericolose e le conseguenze. Presso tutti i serbatoi o luoghi in cui si maneggiano sostanze pericolose bisogna assicurare recipienti di raccolta in caso di fuoriuscite. Tutti i fabbricati devono essere allacciati al depuratore fecale urbano e alla canalizzazione piovana.
- La costruzione di edifici ed impianti in cui, in qualsiasi maniera, vengono usate o immagazzinate sostanze pericolose, va pianificata fuori dei territori fabbricabili destinati all'abitazione, alle attività sociali (scuole, giardini d'infanzia, casa della salute, casa del pensionato) nonché ad aree in cui si raduna un numero maggiore di persone (centri commerciali, stadi, ecc.).
- L'edificazione di fabbricati del genere va pianificata al confine delle zone imprenditoriali per non mettere in pericolo la cittadinanza in caso di incidenti.
- Nella futura edificazione nelle zone imprenditoriali, in accordo con l'organismo competente per gli affari di tutela e salvataggio, bisogna pianificare l'installazione di un sistema d'allarme.
- La larghezza delle strade deve essere regolata (evacuazione – antincendio) per l'accesso indisturbato di tutte le squadre di pronto intervento (specialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso medico) e per l'eventuale evacuazione della cittadinanza.
- Con la documentazione dei progetti bisogna assicurare la distanza prescritta fra gli edifici, affinché in caso di eventuali sinistri venga evitato "l'effetto domino".

Articolo 257.h.

A causa di incidenti o catastrofi dovute ad incidenti stradali il pericolo per la cittadinanza è minimo e va sotto all'1% della cittadinanza.

Gli incidenti tecnico-tecnologici nella circolazione creerebbero delle sospensioni nel traffico, però non lascerebbero delle conseguenze gravi per gli altri, accetto che per gli stessi partecipanti all'incidente.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Per quel che concerne i provvedimenti tutelativi, nei piani urbanistici e nell'edificazione bisogna tener conto che i luoghi in cui si travasano sostanze pericolose vengano assestati fuori dall'area delle strade con maggiore intensità di circolazione.
- Il commercio di sostanze pericolose va regolato dai piani ambientali in modo da rendere impossibile l'accesso diretto dalle strade magistrali.
- Agli incroci di vie e strade, in base all'angolo di visibilità, bisogna stabilire le zone in cui non si devono

edificare fabbricati né coltivare piante, perciò bisogna tenerne conto nella costruzione e ristrutturazione delle strade.

- Nella costruzione e ristrutturazione delle strade nelle zone a regime idrico protetto bisogna assicurare la costruzione di separatori.

Articolo 257.i.

Sul territorio della città il livello di pericolo dal fenomeno di malattie epidemiologiche e di pericoli sanitari è molto basso, e come conseguenza di qualche altro incidente o catastrofe maggiore si possono verificare malattie epidemiologiche:

- In casi eccezionali si possono manifestare casi sporadici di salmonella o di qualche altra malattia infettiva, e sono a rischio soprattutto le cucine e le mense delle scuole, dei giardini d'infanzia, degli alberghi e degli insediamenti turistici. Si valuta che il numero complessivo dei casi non dovrebbe superare 150 persone, e gli eventuali "casi più gravi" sarebbero sporadici – fino a 10 persone.
- Il terremoto o qualche altro grande sinistro potrebbero causare, nel peggiore dei casi, il verificarsi di pericoli epidemiologici e sanitari, quando, a causa della diminuzione delle condizioni igieniche il pericolo di malattie infettive è maggiore, ma non notevole, per il livello di cultura sanitaria raggiunto fra la cittadinanza e il livello conseguito nella tutela sanitaria.
- Un problema potrebbe essere rappresentato anche dalla necessità di sistemazione di un maggior numero di persone in ambienti comuni (palestre, scuole, ecc.) che favorirebbe lo sviluppo e la diffusione di malattie infettive.

Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:

- Con i provvedimenti prescritti nei documenti di assestamento ambientale bisogna assicurare la completa separazione della canalizzazione fecale e piovana, e impedire il mescolamento dell'acqua potabile con la canalizzazione fecale e piovana.
- Chiudere e risanare le esistenti discariche abusive e impedire l'apertura di nuove.
- La discarica urbana esistente va usata nel rispetto di tutti i provvedimenti tutelativi.

Articolo 257.j.

Attualmente la città dispone di 7 sirene per l'allarme pubblico in funzione e sono collegate in un unico sistema d'allarme attraverso il Centro regionale 112.

Il sistema d'allarme pubblico copre il territorio compreso dal PUG della città e dell'abitato di Villa di Rovigno, vale a dire delle parti con maggior densità demografica con circa 14.000 abitanti (circa il 98% della popolazione complessiva) nonché delle zone in cui sono concentrate tutte le scuole, i servizi pubblici, le istituzioni bancarie ed altri enti, e degli impianti con sostanze pericolose, ecc.

Gli ambienti rurali non sono coperti dal sistema d'allarme pubblico a causa del loro carattere dispersivo e della bassa concentrazione di abitanti e per l'assenza di impianti con sostanze pericolose.

Nei fabbricati adibiti alle attività sociali ed economiche (scuole, giardini d'infanzia, centri commerciali, terminali delle comunicazioni, palestre e stadi, reparti produttivi) dove lavora o si riunisce un numero maggiore di persone, è necessario installare e mantenere i sistemi di allarme interno (altoparlante interno, display, campanello, sirena manuale) che avranno assicurata la ricezione dell'informazione dal Centro regionale 112 di Pisino in relazione al tipo di pericolo e ai provvedimenti da adottare.

Secondo l'ampiezza dell'edificazione degli abitati, soprattutto delle zone imprenditoriali e dell'abitato di Cocaletto, il PUG della città e i corrispondenti PUA devono prevedere, come uno dei provvedimenti di tutela e salvataggio ovvero di intervento nell'ambiente, l'installazione di sistemi di allarme pubblico (sirena per l'allarme pubblico) e il loro collegamento nel sistema unico del Centro regionale 112. Il numero e il tipo d'impianto e il suo posizionamento vanno stabiliti in conformità alle esigenze dell'ambiente ovvero alle condizioni di edificazione rilasciate dall'ente DUZS-PUZS di Pisino.

Articolo 257.k.

Anche se non si attendono incidenti di dimensioni tali da richiedere l'evacuazione immediata di un gran numero di cittadini, bisogna prevedere che l'evacuazione di parte della cittadinanza in caso di terremoti di 7° della scala MCS o la consegna di aiuti sarebbe molto difficile a causa della posizione specifica del nucleo della cittadecchia.

Il problema potrebbe manifestarsi nel nucleo urbano, mentre la dispersione verso gli ambienti rurali rende possibile più direzioni alternative di evacuazione e di consegna degli aiuti.

In tali condizioni, il PUG della città deve prevedere una strada nella parte settentrionale della città che in condizioni normali rappresenterebbe la circonvallazione necessaria, e nella variante peggiore di sinistro una delle direzioni per l'evacuazione ovvero per la consegna degli aiuti.

Articolo 257.l.

È da attendersi la necessità di rifugiare parte della cittadinanza e dei turisti in caso di burrasche e la città dispone di determinate capacità negli alberghi, nelle palestre e nelle scuole e dell'appoggio della Regione istriana.

Per rifugiare la cittadinanza in caso di incidenti tecnico-tecnologici a Rovinj-Rovigno esistono 4 rifugi di tutela fondamentale delle capacità complessive di 300 persone e 2 rifugi di tutela supplementare delle capacità complessive di 75 persone, nonché un gran numero di cantine ed altri ambienti adatti per mettere al riparo la cittadinanza.

In corrispondenza alla valutazione del pericolo la città dispone attualmente di sufficienti capacità per il rifugio.

Nei piani ambientali è necessario pianificare adeguatamente allo sviluppo e alla costruzione degli impianti che usano o immagazzinano sostanze pericolose, anche lo sviluppo e la costruzione di rifugi.

In base al Regolamento sui criteri per le città e i centri abitati in cui si devono costruire rifugi ed altri impianti protettivi ("Gazz.uff. – NN", nr. 2/91), la città di Rovinj-Rovigno rientra nel II livello di rischio, perciò nei piani di ordine inferiore è necessario stabilire una o più zone in cui costruire rifugi di tutela supplementare di resistenza di 50 kP e rifugi per la tutela dalle radiazioni, nonché una o più zone in cui assicurare la tutela della cittadinanza in ripari d'accoglienza.

Articolo 257.m.

Per impedire la propagazione degli incendi negli edifici vicini, il fabbricato deve essere distante da quelli attigui non meno di 4,0 m. L'edificio può essere posizionato anche a distanza minore di 4,0 m dal fabbricato attiguo, se si dimostra, tenendo conto del peso d'incendio, della velocità di propagazione, le caratteristiche del materiale di costruzione rispetto all'incendio, le dimensioni delle aperture nei muri esterni del fabbricato, ed altro, che l'incendio non si propagherà sui fabbricati vicini. Nel caso contrario, il fabbricato deve essere separato dagli edifici attigui da un muro refrattario per almeno 90 minuti, il quale, nel caso il fabbricato avesse una costruzione del tetto (non si riferisce ai tetti piani refrattari per almeno 90 minuti), che supera il tetto del fabbricato di almeno 0,5 m o si conclude con una consola bilaterale della medesima refrattabilità, di lunghezza minima di 1,0 m sotto la copertura del tetto, che deve essere eseguita in materiale non infiammabile almeno per la lunghezza della consola.

Eccezionalmente dal comma precedente, i fabbricati in cui si esegue l'immagazzinamento o il commercio di liquidi e gas infiammabili, esplosivi, mezzi pirotecnici e munizioni devono venir costruiti a distanza di sicurezza dagli altri fabbricati ed impianti comunali, conformemente ad un regolamento particolare.

Per rendere possibile il salvataggio delle persone e dei mezzi dai fabbricati e per spegnere l'incendio nell'edificio e nell'ambiente aperto, il fabbricato deve avere l'accesso per i vigili del fuoco e la superficie per il lavoro operativo stabiliti in base ad un regolamento particolare, e all'atto della costruzione o ristrutturazione della rete d'erogazione idrica, se non esiste, bisogna prevedere una rete esterna di idranti con la pressione d'acqua necessaria e dal profilo delle tubature conforme al regolamento particolare.

Conformemente al regolamento particolare, è necessario disporre del benessere della competente Direzione di polizia per i provvedimenti di tutela antincendio applicati nel progetto principale per gli interventi negli ambienti del fabbricato e negli ambienti in cui si tengono, immagazzinano o si vendono liquidi e/o gas infiammabili.

Nella progettazione di fabbricati per i quali non esistono regolamenti croati secondo i quali il progettante può stabilire la classe necessaria di resistenza all'incendio della costruzione portante (e neppure altre esigenze relative alla tutela antincendio del fabbricato), il progettante può applicare anche corrispondenti regolamenti esteri come norme riconosciute nella prassi tecnica.

I provvedimenti di tutela antincendio durante gli interventi nell'ambiente vanno attuati in conformità alle disposizioni prescritte dalla:

- Legge sulla tutela antincendio ("Gazz.uff. - NN", nr. 58/96, 33/05, 107/07 e 38/09),
- Legge sui liquidi e gas infiammabili ("Gazz.uff. - NN", nr. 108/95),
- Legge sulle sostanze esplosive ("Gazz.uff. - NN", nr. 178/04, 109/07 e 67/08),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei pompieri ("Gazz.uffUFF. - NN", nr. 35/94, 55/94 e 142/03),
- Regolamento sui liquidi infiammabili ("Gazz.uff. - NN", nr. 54/99),
- Regolamento sul gas petrolifero sparso ("Gazz.uff. - NN", nr. 117/07),
- Regolamento sulla rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi ("Gazz.uff. - NN", nr. 8/06),
- Regolamento sui fabbricati per i quali non è necessario disporre delle condizioni particolari di edificazione inerenti la tutela antincendio ("Gazz.uff. - NN", nr. 35/94),
- Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei veicoli di carburante ("Gazz.uff. - NN", nr. 93/98, 116/07 e 141/08),
- Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri ("Gazz.uff. - NN", nr. 100/99),
- Regolamento sulla tutela antincendio nei magazzini ("Gazz.uff. - NN", nr. 93/08),
- Regolamento sulle condizioni e le modalità d'applicazione dei provvedimenti di sicurezza nell'immagazzinamento di sostanze esplosive ("Gazz.uff. - NN", nr. 26/09),
- Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi ("Gazz.uff. - NN", nr. 26/03),
- Regolamento sulle richieste fondamentali per la tutela antincendio di impianti e attrezzature elettro-energetiche ("Gazz.uff. - NN", nr. 146/05),
- gli altri regolamenti e norme approvate nella prassi tecnica che prescrivono i provvedimenti di tutela antincendio."

Articolo 173

Gli articoli 258 e 259 vengono cancellati

Articolo 174

Con la presente Delibera vengono abrogati i seguenti allegati grafici del Libro 2 del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno - (indicazioni cartografiche e confini dei territori fabbricabili) e precisamente:

B. PARTE GRAFICA

	in sc
Uso e destinazione delle aree	1:25.)
· Sistema infrastrutturale – Sistema delle comunicazioni	1:25.)
· Sistema infrastrutturale – Sistema energetico	1:25.)
· Sistema infrastrutturale – sistema dell'economia idrica	1:25.)
· Condizioni d'uso, assestamento e tutela dell'ambiente – aree con particolari condizioni d'uso	1:25.)
· Condizioni d'uso, di assestamento e di tutela dell'ambiente – aree di applicazi di particolari condizioni di assestamento e tutela	1:25.)
Territori fabbricabili – cartina sommaria	1:25.)
· Territorio fabbricabile degli abitati di Rovinjsko Selo-Villa di Rovigno, Cocal (parte dislocata dell'abitato di Rovinj-Rovigno)	1:5.)
· Territori fabbricabili – parti dislocate degli abitati - stanzie	1:5.)
· Territorio fabbricabile dell'abitato di Rovinj - Rovigno	1:10.)

Articolo 175

In tutto il testo della Delibera che integra e modifica la Delibera sull'emanazione del Piano regolatore della città di Rovinj-Rovigno:

- dopo la parola: „Rovinj“ si aggiunge la parola:„-Rovigno“.
- le parole: „nucleo storico“ vengono sostituite dalle parole: „insieme storico-culturale“, nei corrispondenti casi.
- la parola: „Cocaleto“ viene sostituita dalla parola:„Cocaletto“.

In base alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/9), nonché degli articoli 11 e 12 della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 7/07), il Consiglio municipale, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

DELIBERA

sull'elezione dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno

I

A membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, con mandato di due (2) anni, vengono eletti:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Tonka Bajić di Rovigno, Via L. Adamović 1, | cro., nata il 28 III 1984 |
| 2. Monica Devescovi di Rovigno, Via 43-esima Divisione Istriana 6, | ital., nata il 12 V 1985 |
| 3. Ana Gasparini di Rovigno, Via Zagabria 2, | cro., nata il 17 IX 1985 |
| 4. Vinka Ivanišević di Rovigno, Via Città di Leonberg 7, | cro., nata l'8 II 1991 |
| 5. Massimo Krančić di Rovigno, Via Ragusa 37, | ital., nato il 14 IX 1988 |
| 6. Marin Marić di Rovigno, Via M. Baštijan 4, | cro., nato il 20 IX 1985 |
| 7. Davorin Poropat di Villa di Rovigno, Frata 13, | cro., nato il 20 VIII 1984 |

II

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno".

Classe-Klasa: 023-01/10-01/73
Numprot-Urbroj: 2171-01-01-12-2
Rovigno-Rovinj, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

DELIBERA

sul conferimento della

TARGA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

in occasione del XXX anniversario di continua e proficua attività, al

CLUB DI PALLAVOLO "ROVIGNO"

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-2
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

**DELIBERA
sul conferimento della**

MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

per l'umanità e la promozione dei principi etici della professione medica, al

dott. BRANKO ALEKSIĆ

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-3
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

**DELIBERA
sul conferimento della**

MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

per il particolare contributo, per lo sviluppo e l'affermazione dello sport delle bocce nel territorio rovignese, a

IVAN CERIN

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-4
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

**DELIBERA
sul conferimento della**

MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

per il pluriennale proficuo lavoro nell'industria peschereccia e per lo sviluppo della maricoltura, al

m.sc. ŽELIMIR FILIĆ

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-5
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

**DELIBERA
sul conferimento della**

MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

per la pluriennale attività, per lo sviluppo e l'affermazione della pesca sportiva nel territorio rovine, a

VLADIMIR MARETIĆ

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-6
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

**DELIBERA
sul conferimento della**

MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

per la pluriennale e poliedrica attività nella vita sportiva e sociale della città, a

GIOVANNI MARTINČIĆ

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-7
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

**DELIBERA
sul conferimento della**

MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

per la pluriennale altruistica attività e per l'impegno nello sport della pallamano, a

BRANKO POPOVIĆ

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-8
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e dell'articolo 16 della Delibera sui riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/95, 4/00, 2/08 e 2/10), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la

**DELIBERA
sul conferimento della**

MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

per il particolare contributo all'attività con i bambini nella promozione del patrimonio culturale istriano, a

KARMEN ULJANIĆ

Klasa/Classe: 023-01/12-01/33
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-9
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno» n. 4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E

I

Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall'amministrazione cittadina nel periodo gennaio-giugno 2012.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

Klasa/Classe: 023-01/12-01/37
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-2
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E

I

Si approva il Resoconto finanziario della gestione della società commerciale RUBINI s.r.l. per il 2011.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione, e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa / Classe: 023-01/12-01/35
Urbroj / Numprot: 2171-01-01-12-2
Rovinj – Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene accolto il Piano e Programma di lavoro dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno per il 2012.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

Klasa/Classe: 810-01/12-01/19
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-2
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene accolto il Piano di tutela e salvataggio della Città di Rovinj-Rovigno.

II

Viene accolto il Piano della protezione civile per la Città di Rovinj-Rovigno.

III

Il Piano di tutela e salvataggio e il Piano della protezione civile per la Città di Rovinj-Rovigno sono parti integranti della presente Conclusione.

IV

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa / Classe: 810-01/12-01/12
Ur.broj / Numprot: 2171-01-02-12-2
Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), e in conformità all'articolo 98 comma 3 della Legge sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (GU, nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 e 16/12), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene dato il consenso preliminare alla proposta di modifica e integrazione all'articolo 86 comma 1, all'articolo 88, all'articolo 90, all'articolo 97 e all'articolo 174 dello Statuto della Scuola elementare – Osnovna škola "Juraj Dobrila" di Rovinj-Rovigno.

II

Non viene dato il consenso preliminare alla proposta di modifica all'articolo 87 dello Statuto della Scuola elementare – Osnovna škola "Juraj Dobrila" di Rovinj-Rovigno in base alla quale dal medesimo articolo verrebbe cancellata la disposizione che come condizione per la nomina del direttore prevede la conoscenza della lingua italiana.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa / Classe: 602-02/12-01/15
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-12-2
Rovinj – Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), e in conformità all'articolo 98 comma 3 della Legge sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (GU, nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 e 16/12), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E**I**

Viene dato il consenso preliminare alla proposta di modifica e integrazione all'articolo 91 comma 1 e all'articolo 203 comma 1 punto 9 dello Statuto della Scuola elementare – Osnovna škola "Vladimir Nazor" di Rovinj-Rovigno.

II

Non viene dato il consenso preliminare alla proposta di modifica all'articolo 94 dello Statuto della Scuola elementare – Osnovna škola "Vladimir Nazor" di Rovinj-Rovigno in base alla quale dal medesimo articolo verrebbe cancellata la disposizione che come condizione per la nomina del direttore prevede la conoscenza della lingua italiana.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa / Classe: 602-02/11-01/39
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-12-2
Rovinj – Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09) e in conformità all'articolo 98 comma 3 della Legge sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (GU, nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 e 16/12), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 luglio 2012, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E**I**

Viene dato il consenso preliminare alla proposta di modifica e integrazione allo Statuto della Scuola elementare italiana – Talijanska osnovna škola "Bernardo Benussi" di Rovinj-Rovigno.

II

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 602-02/12-01/14
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01-12-2
Rovinj–Rovigno, 26 luglio 2012

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Atti del Sindaco

Ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge sul pubblico acquisto ("Gazzetta ufficiale", n.90/11) e dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.4/09), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato le seguenti

**Prime modifiche e integrazioni al piano d'acquisto di merci, lavori e servizi della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2012**

Articolo 1

Nel Piano d'acquisto di merci, lavori e servizi per il 2012, che è stato pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" n.04/12, Classe: 406-01/12-01/02, Numprot: 2171-01-02-12-3 del 17 aprile 2012, cambiano e vengono aggiunti i seguenti numeri ordinali del Piano, ossia:

La posizione al numero 14

14	Acquisto di materiale d'ufficio	E-MV 1/12 UGV	140.000,00	Procedimento aperto	Contratto di pubblico acquisto	II trimestre	luglio 2012
----	---------------------------------	------------------	------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

cambia come segue

14	Acquisto di materiale d'ufficio	E-MV 2/12 (KD i OP)	300.000,00	Procedimento aperto – accordo quadro per 2 anni	Contratto congiunto della Città, delle istituzioni e delle società commerciali di proprietà della Città (valore complessivo: .050.000,00 kn)	II trimestre	luglio 2012
----	---------------------------------	------------------------	------------	---	--	--------------	-------------

La posizione al numero 91

91	Manutenzione d'investimento degli impianti – canalizzazioni per le acque piovane e aree stradali nella circonvallazione f.lli Lorenzetto	E-MV-6/2012 UOGO	242.618,40	Procedimento aperto	Contratto di pubblico acquisto	III trimestre	90 giorni
----	--	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------	---------------	-----------

cambia come segue

91	Manutenzione d'investimento degli impianti – canalizzazioni per le acque piovane e aree stradali nella circonvallazione f.lli Lorenzetto	E-MV-5/2012 UOGO	715.000,00	Procedimento aperto	Contratto di pubblico acquisto (acquisto congiunto con l'Acquedotto istriano s.r.l. valore stimato: 1.965.000,00 kn)	III trimestre	90 giorni
----	--	---------------------	------------	---------------------	--	---------------	-----------

Dopo la posizione al numero 91 vengono aggiunte le seguenti posizioni:

92	Stesura del progetto esecutivo per circonvallazione f.lli Lorenzetto	–	30.000,00	–	–	–	–
----	--	---	-----------	---	---	---	---

93	Progetto di ricostruzione dell'incrocio D-303 – SR 5096	–	69.750,00	–	–	–	–
----	---	---	-----------	---	---	---	---

94	Certificato energetico degli edifici pubblici	–	29.600,00	–	–	–	–
----	---	---	-----------	---	---	---	---

95	Lavori di sanamento del sentiero a Radovani (SR)	–	25.236,00	–	–	–	–
----	--	---	-----------	---	---	---	---

La posizione al numero 134

134	Trasporto degli alunni delle scuole elementari	E -MV 1/20 DD	360.000,00	Procedimento ap	Contratto di pubblico acquisto	III trimestre	Entro il 15 VI 2012
-----	--	---------------	------------	-----------------	--------------------------------	---------------	---------------------

cambia come segue

134	Trasporto degli alunni delle scuole elementari	E -MV 1/20 DD	380.000,00	Procedimento aperto	Contratto di pubblico acquisto	III trimestre	Entro il 15 VI 2013
-----	--	---------------	------------	---------------------	--------------------------------	---------------	---------------------

Le altre disposizioni del Piano d'acquisto di merci, lavori e servizi per il 2012, Classe: 406-01/12-01/02, Numprot: 2171-01-02-12-3 del 17 aprile 2012 rimangono invariate.

Articolo 2

Le presenti Prime modifiche e integrazioni al Piano d'acquisto di merci, lavori e servizi per il 2012 entrano in vigore il giorno dell'emanazione, e verranno pubblicate sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nonché sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno (committente pubblico).

Classe: 406-01/12-01/02
 Numprot: 2171-01-02-12-7
 Rovinj-Rovigno, 20 luglio 2012

Il Sindaco

Giovanni Sponza